ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1961

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALBERTINI: Infortunio mortale nella miniera di Macugnaga (Novara). (16286). 7467

ALBERTINI: Sul prolungamento della chiusura delle scuole elementari. (17358) . 7468

ALLIATA DI MONTEREALE: Snellimento del lavoro negli uffici distrettuali delle imposte in Sicilia. (16955) 7469

ALPINO: Aumento stanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane. (14026) 7469

ALPINO: Rimborso dell'I. G. E. e dei dazi di confine sui prodotti esportati. (14779) 7469

ALPINO: Per una riduzione del prezzo sul gasolio. (16336) 7469

AMADEI GIUSEPPE: Inadempienze previdenziali della ditta Zeppieri di Roma. (17008) 7470

AMADEI LEONETTO: Accertamenti di ricchezza mobile a carico della Larderello. (16627) 7470

ANGELINI GIUSEPPE: Sull'esclusione di alcune ditte della provincia di Pesaro dall'albo delle imprese artigiane. (14309) 7471

ANGELINI GIUSEPPE: Riconoscimento di zona depressa a Novafeltria (Pesaro). (15811) 7472

ARENELLA: Commissioni interne nel tabacchificio Santissimi Apostoli di Napoli. (16863) 7472

ARMAROLI: Meccanismo di produzione nelle qualifiche superiori nel monopolio tabacchi. (17166) 7472

BADINI CONFALONIERI: Sugli accertamenti di valore nei trasferimenti di fondi rustici. (17577) 7473

BARBIERI: Ventilata proroga del blocco dei fitti. (13959) 7474

BECCASTRINI: Infortunio mortale in una miniera del Valdarno (Arezzo). (13265). 7474

BECCASTRINI: Attività mineraria « e lignitifera in particolare » nell'aretino. (15737, 16981) 7475

PAG.

BERLINGUER: Sull'uso di un edificio dell'ex Gil in Sassari. (16889) 7479

BIGNARDI: Sugli accertamenti di valore nei trasferimenti di fondi rustici. (16965) 7479

BRUSASCA: Aggiornamento carta geologica d'Italia. (14748) 7479

BUSETTO: Sulla situazione dei panificatori nel padovano. (16255) 7480

CALASSO: Sui criteri fiscali dell'ufficio imposte di Lecce. (16890) 7480

CALVARESI: Ricerche petrolifere nel picetino. (15239) 7481

CAMANGI: Mancato conferimento dell'incarico per l'insegnamento a Giovanna Oronzo. (16816) 7481

CAPONI: Sulla smobilitazione della ditta Cappelletti di Todi (Perugia). (13581, 14033) 7481, 7482

CAPRARA: Sulle tariffe di facchinaggio nel mercato ittico di Napoli. (15970) . . . 7483

CINCIARI RODANO MARIA LISA: Sede all'istituto nautico di Roma. (16991) . . 7483

COLITTO: Giacimento di schisti bituminosi in Pietracatella (Campobasso). (15988). 7483

COLITTO: Ufficio del registro in Capracotta (Campobasso). (16056) 7483

COLITTO: Completamento strada Cerreto-Vastaruolo (Campobasso). (16828) . . 7484

COLITTO: Rete idrica e fognante in Castel San Vincenzo (Campobasso) (16836, 17058, 17059) 7484

COLITTO: Pensione al carabiniere Pasquale Ausovino. (16924) 7484

COLITTO: Costruzione strada Cercemaggiore-scalo di Sepino (Campobasso). (16949) 7484

COLITTO: Approvvigionamento elettrico in Guasta e Macchie (Campobasso). (16971) 7485

COLITTO: Inchiesta a carico dell'amministrazione comunale di Colletorto (Campobasso). (17202) 7485

PAG.

COLITTO: Concorso per primo applicato nel comune di Pietracatella (Campobasso). (17204) 7485

COLITTO: Approvazione regolamento dell'Opera nazionale orfani di guerra. (17290) 7485

COLITTO: Sui lavori della commissione per l'inquadramento del personale ex G.M.A. (17376) 7485

COMPAGNONI: Sul rigetto di una lista da parte della commissione provinciale per l'artigianato di Latina. (16333) . . . 7485

CRUCIANI: Sui corsi di formazione professionale all'insegnamento di educazione fisica. (15442) 7486

CRUCIANI: Sul licenziamento di Martelli Serafino dalla fabbrica d'armi di Terni. (16826) 7487

CRUCIANI: Sull'annullamento di un concorso a segretario scolastico nel reatino. (16898) 7487

DANTE: Perequazione tariffaria in materia di energia elettrica tra isole e continente. (16698) 7487

DANTE: Sopraelevazione di un edificio scolastico in Riposto (Catania). (16994) . 7488

DANTE: Riparazione strade interne in Montagnareale (Messina). (16995) 7488

DE' COCCI: Facilitazioni delle tariffe elettriche alle aziende artigiane. (16193) 7488

DE GRADA: Competenze accessorie agli insegnanti carcerari. (17359) 7489

DE MARZI: Sul mancato rimborso di prodotti lavorati dello zucchero. (15009) 7489

DE MICHIELI VITTURI: Approvvigionamento elettrico in Erto e Casso (Udine). (15113) 7489

DE MICHIELI VITTURI: Spettanze arretrate agli ex dipendenti delle camere di commercio giuliane. (15520) 7490

DE MICHIELI VITTURI: Nuovo regolamento sulla zona franca di Gorizia. (16245) . 7490

DE MICHIELI VITTURI: Sulle retribuzioni del personale dei Ministeri finanziari assunti *post* 30 giugno 1954. (16417) . 7491

DE PASQUALE: Denegato trasferimento a Messina di un direttore didattico. (16438) 7491

DI BENEDETTO: Industrializzazione di Licata (Agrigento). (13214). 7492

DI BENEDETTO: Punteggio attribuito nei trasferimenti dei professori di ruolo. (16630) 7492

FALETRA: Sull'attività della Montecatini in Sicilia. (2804, *già orale*) 7492

FIUMANÒ: Orari della linea aerea Roma-Reggio Calabria-Palermo. (16397) . . 7494

FODERARO: Provvedimenti agli olivicoltori di Rossano Calabro (Cosenza) danneggiati dal maltempo. (16189) 7494

PAG.

FRANCO RAFFAELE: Ventilata chiusura dello stabilimento Gamma Ruberoid di Montefalcone (Gorizia). (15028) 7495

GALLI: Costruzione ponte Lavena (Italia)-Torrazza (Svizzera). (17082) 7495

GEFTER WONDRICH: Sull'applicazione da parte dell'ufficio del registro di Trieste di una sentenza della Corte costituzionale. (17397) 7495

GORRIERI: Provvidenze alle piccole aziende commerciali e artigiane danneggiate dal maltempo. (14785) 7496

GRILLI ANTONIO: Sull'uso dell'esterificazione nella produzione di oli. (16301) . . 7496

LANDI: Situazione lavorativa nello iutificio Montecatini di La Spezia. (15200) . . 7496

LOMBARDI RICCARDO: Per una riduzione del prezzo dell'olio combustibile. (2811, *già orale*) 7497

MAGLIETTA: Sull'industrializzazione di Casoria (Napoli). (15209) 7497

MAGLIETTA: Inchiesta nell'istituto Tropeano di Napoli. (16723) 7498

MAGNO: Denegato finanziamento a medio termine ad alcuni commercianti del foggiano. (15989) 7498

MATTEOTTI GIANCARLO: Situazione giuridico-economica dei dipendenti dalle agenzie I. N. A. (15085) 7499

MICELI: Sulla distribuzione di fertilizzanti azotati. (16129) 7499

MARTINO GAETANO: Difesa a mare di San Gregorio di Capo d'Orlando (Catania). (16066) 7500

MISASI: Provvidenze agli artigiani e venditori ambulanti di Cosenza danneggiati dal maltempo. (15382) 7500

MISEFARI: Sull'occupazione di terreni in Calabria per sistemazione idraulico-forestale. (16428) 7500

NANNI: Sulla distribuzione di fertilizzanti azotati. (16125) 7501

NATOLI: Sulla costruzione dei « quartieri coordinati » in Roma. (16935) 7501

NATOLI: Fitti degli alloggi del villaggio olimpico a Roma. (16936) 7502

ORLANDI: Cessione di immobili alle ferrovie in concessione Adriatico-Appennino. (13521) 7502

ORLANDI: Sullo sciopero del personale degli uffici finanziari. (17456) 7503

PELLEGRINO: Sul compenso per lavoro straordinario agli insegnanti incaricati. (16121) 7504

PELLEGRINO: Sull'esportazione di sale del trapanese. (16305) 7504

PELLEGRINO: Presunta partecipazione del commissario di pubblica sicurezza ad una rissa in Alcamo (Trapani). (16776) 7505

PAG.

PIERACCINI: Sulla riduzione del prezzo di specialità medicinali per uso veterinario. (14674) 7505
PINNA: Sulla statica dell'edificio scolastico di Tratalias (Cagliari). (15831) . 7506
POLANO: Aumento stanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane. (14214) 7506
PRETI: Sul dettato in inglese all'esame di abilitazione all'insegnamento. (16872) 7506
PUCCI ERNESTO: Riconoscimento di pubbliche calamità alle alluvioni. (12865) 7506
PUCCI ERNESTO: Sull'applicazione della legge recante provvidenze per eccezionali calamità atmosferiche. (13814) 7507
RAFFAELLI: Sulla istituzione di un controllo statale dei misuratori elettrici. (12645) 7508
RAFFAELLI: Prezzo dello zucchero. (13631, 14974) 7508, 7509
RAFFAELLI: Gettito dell'imposta generale sul commercio dei prodotti tessili nel 1959-60. (16989) 7509
RAUCCI: Concessione in enfiteusi al comune di Caserta dei locali della caserma Pollio. (17012) 7509
RICCA: Trattative per vendita di aree demaniali al comune di Cremona. (16557) 7510
ROMANO BRUNO: Per la riassunzione di dipendenti dalla soprintendenza alle antichità di Napoli. (16649) 7510
RUSSO SALVATORE: Competenze ai maestri frequentanti i corsi di specializzazione per scuole carcerarie. (17131) 7511
SAMMARTINO: Sulle ricerche metanifere in Agnone, Carovilli e Vastogirardi (Campobasso). (14726) 7511
SCARASCIA: Sulla pensione agli ufficiali dell'esercito reintegrati. (15647) 7512
SCARASCIA: Prezzo delle sanse. (16620) . . 7512
SERVELLO: Sulla limitazione delle iscrizioni al politecnico di Milano (3236, *già orale*) 7513
SIMONACCI: Imposta sui cani. (3411, *già orale*) 7513
SIMONACCI: Esenzioni imposta consumo su materiali da costruzione per aziende alberghiere (3456, *già orale*) 7514
SINESIO: Sullo sblocco dei fitti di immobili adibiti ad usi commerciali. (13922) . 7515
SPADAZZI: Corsi di formazione professionale all'insegnamento dell'educazione fisica. (16410) 7515
SPADAZZI: Sulla caserma Principe di Piemonte di Potenza. (17057) 7515
TOGNONI: Sull'ex casa del fascio di Bagno Gavorrano (Grosseto). (16302) 7516
TOGNONI: Ripresa attività mineraria a Ribolla (Grosseto). (16413) 7516
VIDALI: Situazione lavorativa nella raffineria San Saba di Trieste. (15614) . . . 7516

PAG.

VIDALI: Posizione giuridico-economica degli ex G. M. A. di Trieste. (16541) . . 7517
VIDALI: Sanzioni disciplinari a carico di studenti scioperanti in Trieste. (16548) 7517
VILLA GIOVANNI ORESTE: Riduzione prezzo del gas in Alessandria (12336) . . . 7518
VIZZINI: Per evitare gli infortuni nelle miniere siciliane. (14806) 7519
ZAPPA: Scuola di avviamento professionale in Gravedona (Como). (16817) 7519
ZOBOLI: Sulla chiusura delle scuole elementari al 30 giugno. (17388) 7519
ZUGNO: Sulle contrattazioni di animali. (14940) 7520

ALBERTINI, RICCA E PIGNI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione alla grave sciagura avvenuta nella miniera d'oro di Macugnaga gestita dall'A.M.M.I., in cui hanno perso la vita quattro minatori:

a) quali siano le vere ragioni che hanno causato il tragico incidente;

b) quali iniziative siano state prese per stabilire le cause del fatto e accertare le responsabilità relative;

c) quali misure si intendano prendere per prevenire simili dolorosi fatti e per garantire la necessaria sicurezza a una categoria di operai già tanto provata da mali, quali la silicosi, determinati da condizioni di lavoro particolarmente precarie. (16286).

RISPOSTA. — L'infortunio verificatosi il 13 febbraio 1961 nella miniera aurifera Pestarena, sita in territorio dei comuni di Macugnaga e Ceppomarelli (Novara), in concessione alla società A.M.M.I., nel quale sono deceduti un sorvegliante e tre operai, si è verificato al livello 65 della miniera, a poche decine di metri dal cantiere denominato con il n. 78, dove sono in atto quattro gradini di abbattimento del minerale.

L'esplosivo necessario al lavoro di abbattimento era stato prelevato nella riservetta della miniera e trasportato con vagonetto trainato da locomotore fino al punto dove è accaduto l'infortunio e dal quale avrebbe dovuto essere distribuito ad appositi incaricati per l'avvio ai vari cantieri di coltivazione.

Poco dopo che l'esplosivo era stato scaricato dal vagonetto e preso in consegna dal sorvegliante e dai tre operai addetti alla distribuzione, si verificava la deflagrazione che causava la morte dei quattro lavoratori.

L'inchiesta sull'infortunio, secondo quanto dispone l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave, è stata condotta personalmente dall'ingegnere capo del distretto minerario di Torino, al fine di accertare le circostanze che hanno determinato il sinistro e raccogliere le testimonianze. Dei risultati delle indagini è stato redatto un verbale che, accompagnato da una relazione sulle cause dell'infortunio, è stato trasmesso all'autorità giudiziaria ed al prefetto per il seguito di competenza.

Le conclusione alle quali è pervenuto l'ingegnere capo predetto sono state dedotte dall'esame dello stato dei luoghi dopo l'esplosione e dall'escussione di testi non oculari, stante il decesso di tutti i presenti all'infortunio.

L'esplosione sarebbe stata determinata dall'urto di un gruppo di detonatori, caduti sopra una rotaia della decauville nel punto della galleria di carreggio dove stava avvenendo la distribuzione.

Si fa presente, comunque, che la distribuzione dell'esplosivo per i diversi posti di lavoro non doveva essere effettuata nella galleria di carreggio, ma in apposito locale, come prescritto dall'articolo 314, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia mineraria. Tale norma era stata ribadita nell'ordine di servizio sull'impiego, trasporto e distribuzione degli esplosivi redatto dalla direzione della miniera in ottemperanza al disposto dell'articolo 305 del decreto citato, ed approvato dall'ingegnere capo del distretto minerario in data 4 ottobre 1960.

Non può escludersi, pertanto, che la mancata osservanza di tale norma di sicurezza da parte del personale addetto alla distribuzione abbia contribuito in maniera determinante al verificarsi del sinistro.

L'ingegnere capo del distretto minerario ha provveduto a diffidare la direzione della miniera, a mente dell'articolo 671, secondo comma, del predetto decreto presidenziale n. 128, perché disponga che tutte le norme relative all'impiego, trasporto e distribuzione dell'esplosivo siano comunicate con ordini scritti al personale incaricato di eseguire gli ordini stessi.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

ALBERTINI, RICCA E SAVOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo senso di disagio sollevato nelle famiglie e negli ambienti scolastici in conseguenza della preannunciata e inopinata posticipazione al 30 giugno della chiusura dell'anno scolastico nelle scuole elementari e se, di fronte al malcontento e alle proteste suscitate dall'annunciato provvedimento, non ritenga opportuno sospendere la sua applicazione. (17358).

RISPOSTA. — Il provvedimento relativo al prolungamento delle lezioni nelle scuole elementari sino al 30 giugno è stato adottato per l'esatta osservanza della legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che l'articolo 117 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, stabilisce che l'anno scolastico ha normalmente la durata di dieci mesi.

Durante la guerra, per ovvie e contingenti esigenze, il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1192, stabilì che, fino a contraria disposizione, il periodo delle lezioni avesse inizio il 1° ottobre e termine il 28 giugno. La durata dell'anno scolastico è stata poi definitivamente consolidata in nove mesi, come risulta dal testo della pagella scolastica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 1960, n. 244, testo che prevede la suddivisione dell'anno scolastico in tre trimestri.

Conseguentemente, i programmi scolastici sono stati formulati nella previsione di un periodo di studio di nove mesi, la cui abbreviazione comporterebbe ovviamente un sovraccarico di lavoro per gli insegnanti e per gli alunni.

Pertanto, il Ministero ha ritenuto opportuno, anche in considerazione della recente abolizione dell'esame di ammissione alla scuola media, che ha eliminato l'eccessivo prolungarsi del periodo degli impegni scolastici, di tornare alla normalità per consentire un più regolare svolgimento dei programmi.

Ai provveditori agli studi è stata, tuttavia, conferita la facoltà di anticipare di qualche giorno (fino a 7) la chiusura dell'anno scolastico per le scuole elementari, con la conseguente anticipazione di tutti gli esami, concernenti gli alunni delle scuole elementare.

Il provvedimento si propone anche di attenuare il disagio di numerose famiglie, le quali, per esigenze di lavoro, sono impossibilitate ad accudire direttamente ai propri figliuoli, come accade ad esempio nei centri rurali, dove con la chiusura dell'anno scola-

stico, gli alunni restano abbandonati a se stessi proprio nel periodo più intenso dei lavori stagionali.

Il Ministro: BOSCO.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga il caso di promuovere un più attivo e sollecito sviluppo delle pratiche per volture catastali, allo scopo di evitare fastidiosi litigi fra acquirenti ed alienanti in conseguenza di notevoli ritardi, eccedenti assai il periodo consueto e stabilito di 15 giorni dalla domanda, come da varie parti della Sicilia viene segnalato.

Sarebbe assai gradito, allo scopo, che venissero con opportuna circolare ministeriale sollecitate le pratiche relative. (16955).

RISPOSTA. — Si dà assicurazione che questa amministrazione, al fine di eliminare l'arretrato nel servizio catastale giacente presso gli uffici distrettuali delle imposte della Sicilia, dovuto principalmente alla carenza di personale in organico in atto esistente, ha già interessato i competenti ispettori compartimentali delle imposte dirette, affinché esaminino la possibilità di aggiornare il servizio in questione servendosi, anche, del personale cottimista assunto in questi ultimi anni dall'assessorato regionale per le finanze.

Si fa presente, comunque, che la questione potrà essere risolta non appena sarà provveduto al già previsto riordinamento degli organici dell'amministrazione finanziaria.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per conoscere se non ravvisino la necessità di provvedere d'urgenza al reintegro e potenziamento degli stanziamenti in favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane: sia per il fondo di dotazione della cassa stessa, che si appalesa troppo esiguo in rapporto alle necessità, e sia per il fondo destinato ad alimentare il contributo statale nel pagamento degli interessi dei prestiti contratti dalle aziende artigiane.

Quanto sopra si chiede in rapporto anche alla politica produttivistica enunciata nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio, nel cui quadro spetta certamente all'artigianato una parte cospicua e specifica, nonché alla necessità di agevolare l'urgente adeguamento dei mezzi e delle strutture delle aziende artigiane alle prospettive e ai cimenti competitivi del M.E.C. (14026).

RISPOSTA. — Il Governo ha approvato e presentato al Parlamento un disegno di legge concernente l'aumento complessivo di 15 miliardi del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi.

Per quanto riguarda il fondo di dotazione della predetta cassa, si fa presente che è già in corso di esame presso il Senato una proposta di legge di iniziativa del senatore Restagno (n. 538), concernente l'aumento del fondo in questione.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di assumere misure veramente adeguate sul piano pratico, dopo gli affidamenti dati in varie sedi, per sbloccare una buona volta l'accumulo dei rimborsi dell'imposta generale sull'entrata e dei dazi di confine sui prodotti esportati, che si viene ogni giorno aggravando.

A parte i dati clamorosi già denunciati nella recente riunione alla camera di commercio di Milano, si fa presente, ad esempio, che solo per Torino conteggi di massima fanno presumere un arretrato di ben 25 miliardi, con prospettiva di ingenti aumenti anche solo per effetto dell'applicazione delle nuove maggiori aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata.

L'interrogante fa ancora presente che l'aggravarsi del disavanzo della bilancia commerciale suggerisce più che mai di consentire alle aziende, con lo sblocco e la definitiva correzione della situazione lamentata, la continuità delle esportazioni (14779).

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati risultano in gran parte eliminati a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, che ha elevato da un miliardo a cinque miliardi il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ALPINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se, a seguito e a completamento delle ulteriori riduzioni del prezzo della benzina (assom-

manti con quelle del giugno 1960 a circa il 20 per cento del livello di partenza), non ritengano di dover promuovere un corrispondente ribasso dei prezzi del gasolio combustibile, così da alleviare le gravose incidenze dei rispettivi consumi sui costi di trasporto di merci e persone e, in via più generale, sul sistema dei costi di produzione. (16336).

RISPOSTA. — La benzina ed il gasolio risultano, in atto, gravati dai seguenti tributi:

1°) benzina:

imposta di fabbricazione . .	L.	88,50
imposta generale sull'entrata . .	»	7,812
Per chilogrammo complessivamente	L.	96,312

2°) oli da gas:

imposta di fabbricazione . . .	L.	54,00
imposta generale sull'entrata . .	»	6,875
Per chilogrammo complessivamente	L.	60,875

Poiché i prezzi di vendita degli stessi prodotti risultano rispettivamente di lire 132,41 a chilogrammo per la benzina (provvedimento C.I.P. 28 gennaio 1961, n. 904, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 gennaio 1961, n. 26) e di lire 89,29 pure a chilogrammo per oli da gas (provvedimento C.I.P. 19 maggio 1960, n. 852, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 maggio 1960, n. 123), si ha che gli oneri fiscali incidono sul prezzo di vendita della benzina in ragione del 72,7 per cento $\frac{(96,312 \times 100}{132,41} = 72,7$ e sul prezzo di vendita degli oli da gas nella misura del 68,1 per cento $\frac{(60,875 \times 100}{89,29} = 68,1$

Ne consegue, quindi, che attualmente, anche dopo i ritocchi apportati col decreto legge 21 gennaio 1961, n. 2, al regime fiscale della benzina, l'incidenza degli oneri fiscali sul prezzo di vendita degli oli da gas risulta sensibilmente inferiore a quella gravante sulla benzina.

Inoltre, è pure da fare presente che qualora si apportasse un'ulteriore riduzione all'imposta di fabbricazione sugli oli da gas – riduzione che secondo la proposta fatta dall'onorevole interrogante dovrebbe aggirarsi intorno a lire 650 per quintale pari cioè al 12 per cento dell'imposta attuale – si avrebbe una nuova rilevante contrazione nel gettito del tributo.

Infatti, poiché il consumo annuo degli oli da gas, destinati al normale uso dell'autotrazione, può ritenersi di circa 18 milioni di quintali, si verificherebbe una minore entrata di lire 11.700.000, alla cui copertura dovrebbe provvedersi con l'inasprimento di altre imposte o con l'applicazione di nuovi tributi.

Per le cennate considerazioni, questo Ministero non ritiene che vi sia la possibilità di apportare alcuna nuova riduzione alla tassazione degli oli da gas.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se gli risulti che le ditte società autoservizi Zeppieri e S.T.E.A.R. esercenti autoservizi extraurbani, in viale Castro Pretorio n. 81, Roma, non hanno mai versato al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I.N.P.S. i contributi ad esso dovuti sin dal 1° marzo 1953, in applicazione dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

In caso affermativo e qualora i disciplinari delle concessioni prevedano per la inadempienza le revoca delle concessioni stesse, chiede di conoscere se il ministro intenda adottare il relativo provvedimento. (17008).

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore della legge 22 settembre 1960, n. 1054 – che ha esteso al personale di autolinee extraurbane lo stato giuridico previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 – le ditte Zeppieri e S.T.E.A.R. hanno iscritto i loro dipendenti al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti.

L'iscrizione è avvenuta con effetto 23 ottobre 1960, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 1054.

Per il periodo precedente la questione è stata sottoposta al parere dell'Avvocatura generale dello Stato e, a cura dell'I.N.P.S., alla decisione della competente autorità giudiziaria.

Il Ministro: SPATARO.

AMADEI LEONETTO E PAOLICCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire presso il secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, per sollecitarlo a definire con urgenza le partite relative alla imposta sulle industrie, commercio, arti e professioni ancora in contestazione con la società Larderello per gli anni 1951 e seguenti, nonché a

procedere ad accurati accertamenti degli esercizi successivi al 1955.

Il richiesto intervento è invocato perché sia possibile addivenire ad una giusta definizione di quegli accertamenti ed alla loro iscrizione a ruolo e perché, a tale scopo, si tengano nel dovuto conto gli elementi, più volte segnalati dalle amministrazioni comunali di Pomarance e Castelnuovo della provincia di Pisa, e la cui valutazione consentirebbe alle dette amministrazioni di incassare circa 130 milioni di imposta, al cui pagamento si è finora sottratta la società Larderello, per la quale sono stati iscritti a ruolo in questi ultimi anni redditi corrispondenti alla metà di quelli accertati nel 1955, malgrado il notevole aumento della produzione, come risulta documentato da pubblicazioni edite dalla stessa società. (16627).

RISPOSTA. — In data 31 gennaio 1958 è stato concordato il reddito di ricchezza mobile, categoria *B*, risultante dai bilanci chiusi al 31 dicembre 1950 ed al 31 dicembre 1951; in data 25 marzo 1958 è stato concordato il reddito relativo ai bilanci chiusi al 31 dicembre 1952 ed al 31 dicembre 1953.

Anche per gli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 1954 ed al 31 dicembre 1955, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, in base alle risultanze dei bilanci e delle verifiche contabili, ha concordato con la società Larderello i relativi redditi di ricchezza mobile, con lo stralcio, per l'anno 1954, soltanto della posta passiva rappresentata dall'onere sostenuto per imposta sulle società (sulla cui deducibilità è insorta questione deferita al giudizio delle commissioni amministrative), e per l'anno 1955, oltre che dell'anzidetta posta passiva, anche della plusvalenza dalla vendita di un immobile civile.

Per quanto riguarda, inoltre, i bilanci chiusi al 31 dicembre 1956 ed al 31 dicembre 1957, sono in corso le trattative per la bonaria definizione dei redditi corrispettivi.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette non ha mancato, quindi, di eliminare le contestazioni insorte in sede di accertamento dei redditi riguardanti i bilanci della società Larderello chiusi al 31 dicembre 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 e 1955, nonostante alcune notevoli questioni di merito e di diritto sollevate dalla parte; né ha mancato di provvedere, nelle more delle contestazioni, di precostituirsi il titolo per legittimare le iscrizioni a ruolo dei redditi, iscrizioni eseguite, per la maggior parte, in epoche precedenti alle date di stipulazione dei concordati; né, infine, ha mancato di comunicare al comune di Roma, per la notifica agli altri comuni interessati, le quote di reddito di spettanza di questi ultimi ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, commercio, arti e professioni.

Per quanto concerne le poste in contestazione, stralciate dal reddito concordato sui bilanci chiusi al 31 dicembre 1954 ed al 31 dicembre 1955, l'ufficio distrettuale delle imposte non ha ritenuto di procedere ad iscrizione provvisoria a ruolo poiché, trattandosi di contestazioni che investono importanti questioni di diritto, nella eventualità di soccombenza si sarebbe dovuto procedere poi ad ingenti rimborsi. Tale criterio appare opportuno anche nell'interesse degli stessi comuni.

Infine, si fa presente che i bilanci chiusi al 31 dicembre 1958 ed al 31 dicembre 1959 sono in corso di esame, e che è stato già invitato l'ufficio impositore perché provveda con la massima sollecitudine alla raccolta di tutti gli elementi necessari a concretare i relativi accertamenti.

Si assicura, altresì, che si è anche invitato lo stesso ufficio a coltivare con vigore e sollecitudine, presso i vari gradi del contenzioso tributario, le questioni non ancora definite.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non intenda intervenire presso la commissione provinciale per l'artigianato di Pesaro allo scopo di invitarla ad uniformarsi a criteri più estensivi nei confronti delle piccole aziende del mobile, che occupano più di cinque dipendenti e di cinque apprendisti, e che, in sede di revisione triennale delle imprese artigiane iscritte all'albo, sono state escluse dall'albo stesso.

La suddetta commissione, infatti, si è basata sulla considerazione che tali piccole imprese eserciterebbero la lavorazione in serie e rientrerebbero pertanto nella previsione dell'articolo 2, lettera *b*) della legge n. 860 del 25 luglio 1956, mentre avrebbe dovuto tener presente che non si tratta di lavorazione in serie, in quanto il processo produttivo non è completamente meccanizzato e larga parte di esso è costituita, specie nella rifinitura del prodotto, dall'attività manuale, per cui le aziende in questione dovrebbero essere inquadrate tra le imprese di cui alla lettera *a*) del citato articolo, analogamente a quanto è avvenuto per le imprese similari delle zone concorrenziali della Brianza e del Pisano. (14309).

RISPOSTA. — Premesso che il secondo comma dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, attribuisce alle commissioni provinciali l'esclusiva competenza in materia di riconoscimento della qualifica artigiana, salvo i gravami previsti dalla legge stessa, si osserva che la lavorazione in serie con processo del tutto meccanizzato costituisce elemento ostativo alla iscrizione nell'albo delle imprese artigiane. L'ipotesi prospettata nella sopra trascritta interrogazione configura, invece, proprio la fattispecie prevista dall'articolo 2 - lettera *b*) - della legge citata che limita a 5 il numero dei dipendenti dell'impresa da considerare artigiana e non quella di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo.

Il Ministro: COLOMBO.

ANGELINI GIUSEPPE E CALVARESI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non intenda sollecitare la definizione della pratica relativa al riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini delle esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane, di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, per il comune di Novafeltria (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento in questione si rende urgente a seguito di circa un migliaio di licenziamenti avvenuti ad opera della Montecatini nella miniera di Perticara e della grave crisi agricola che hanno duramente colpito l'economia di quel comune. (15811).

RISPOSTA. — Il Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale, nella sua riunione del 29 marzo 1961, ha deliberato, tra l'altro, il riconoscimento del comune di Novafeltria quale località economicamente depressa, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Il Ministro: PASTORE.

ARENELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per il mancato rinnovo della commissione interna della manifattura tabacchi Santissimi Apostoli di Napoli, scaduta dal mandato da oltre 15 mesi.

Sul comportamento partigiano e fazioso della direzione generale del monopolio di Stato, che, nonostante la protesta scritta della grande maggioranza del personale, da oltre due mesi inviata alla direzione generale, continua a ritenere in carica « per l'ordinaria amministrazione » una commissione interna sconfessata dal personale e da tutte le organizzazioni sindacali (C.G.I.L., U.I.L., C.I.S.N.A.L., autonomi), eccezion fatta della sola C.I.S.L.

Sui provvedimenti che intende adottare per porre fine ad una situazione assurda, che ha già provocato un primo sciopero di protesta (ed altri ne seguiranno, se non saranno adottati provvedimenti adeguati), effettuato dalla grande maggioranza del personale (80 per cento) al quale si rifiuta di assicurare una rappresentanza legittima, democratica e genuina dei propri interessi. (16863).

RISPOSTA. — Le commissioni interne non fanno parte dell'amministrazione in quanto sono organi eletti liberamente dal personale, e quindi l'amministrazione non ha, in relazione alla loro istituzione, alcuna facoltà o potere.

Si fa presente, inoltre, che le disposizioni di carattere generale riguardanti il funzionamento delle commissioni interne presso gli opifici e gli stabilimenti dell'amministrazione dei monopoli stabiliscono che le elezioni delle commissioni stesse devono essere indette di comune accordo dalle organizzazioni sindacali interessate e che le direzioni degli opifici devono mantenersi completamente estranee a dette elezioni, limitandosi, solo, a garantire l'ordine ed a fornire i mezzi necessari per il loro regolare svolgimento.

Ciò premesso, si comunica che il mancato rinnovo della commissione interna della manifattura tabacchi Santissimi Apostoli di Napoli, scaduta sin dal novembre 1959, dipende unicamente dal fatto che le organizzazioni sindacali non hanno ancora raggiunto alcuna intesa circa le nuove elezioni.

In mancanza di tale accordo né la direzione dell'opificio né, tanto meno, la direzione generale dei monopoli, possono assumere iniziative per il rinnovo di detta commissione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ARMAROLI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere per quali motivi il consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato, nelle recenti promozioni dalla qualifica di ispettore amministrativo a quella di ispettore superiore amministrativo, ha ritenuto di assegnare soltanto 6, e non già tutti i quindici posti disponibili, ai capi compartimento, dal momento che sia la legge n. 1417 del 1956 sulle carriere del personale dell'amministrazione dei monopoli (articolo 21) sia il regolamento di esecuzione (articolo 1) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sui servizi di distribuzione e vendita dei generi di mono-

polio prevedono che a capo di un ispettorato compartimentale vi sia, di regola, un ispettore superiore, e dal momento che 3 di tali ispettorati (Milano, Genova e Bologna) sono retti addirittura da ispettori generali; per quali motivi ancora il consiglio d'amministrazione stesso, oltre a non tener conto delle particolari funzioni dei capi compartimento, non ha tenuto conto nemmeno della loro maggiore anzianità di servizio e di qualifica rispetto ai 9 funzionari promossi in loro vece, violando in tal modo una delle norme basilari delle carriere statali, quella del rispetto del posto in ruolo. Poiché ai capi compartimento non promossi sono stati preferiti, e a seguito di scavalcamento, due funzionari che avevano svolto e svolgono mansioni della carriera di concetto, anziché di quella direttiva (dottor Ferranti e dottor Santoro) e altri due (dottor Basile e dottor Santagnello) che si trovavano e si trovano in sott'ordine a un capo compartimento e quindi è da presumersi che tanti e tali siano i demeriti dei dieci capi compartimento scavalcati, da non ritenerli idonei a quella funzione, perché l'amministrazione dei monopoli non ha mai ritenuto di sostituirli con altri funzionari idonei, ad esempio coi 4 neo promossi poco sopra ricordati ? Infine, per quali particolari ragioni di servizio gli ispettori capi compartimento delle sedi di Palermo, Roma, Perugia, Ancona, Venezia, Trento, sono pari grado dei rispettivi vice ispettori ? (17166).

RISPOSTA. — Le promozioni alla qualifica di ispettore superiore amministrativo nel personale della carriera direttiva – ruolo amministrativo – dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono effettuate per scrutinio di merito comparativo dal consiglio di amministrazione il quale valuta, all'uopo, come disposto per le promozioni della specie, i titoli posseduti da ciascun scrutinando ai sensi e secondo le modalità prescritte dall'articolo 169 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e dagli articoli dal 62 al 69 del relativo regolamento di esecuzione.

L'anzianità nella qualifica e nella carriera, non possono costituire titolo preminente di comparazione in quanto, come tassativamente specificato nei citati articoli 169 e 69, non sono valutabili in sé e di esse si deve tenere conto, nell'ordine, esclusivamente in caso di parità di merito.

È ovvio che con tale sistema di scrutinio, la designazione dei promovibili da parte del consiglio di amministrazione non può ricadere che su coloro i quali risultano in possesso di titoli prevalenti.

È noto, per altro, che avverso i provvedimenti di promozione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Risponde, infine, a verità quanto segnalato con l'ultima parte dell'interrogazione, ma ciò è dovuto all'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, la quale, disponendo nella carriera direttiva promozioni in soprannumero, ha determinato le cennate situazioni.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se gli risultino le incongruenze che si sarebbero verificate in alcune zone del territorio nazionale, a seguito dell'applicazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 e della legge 27 maggio 1959, n. 355.

Come è noto, con dette leggi i fondi rustici che passano di proprietà per diritto di successione e quelli compresi nei trasferimenti *inter vivos*, a titolo oneroso e gratuito, non vengono più soggetti ad accertamento di valore da parte degli uffici del registro, secondo le disposizioni degli articoli 16 e seguenti del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, ad eccezione della valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.

A tali fondi viene invece attribuito il valore calcolato in base alle tabelle compilate dalla commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, aggiornate secondo il coefficiente determinato ogni anno dalla commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del ministro delle finanze.

La valutazione automatica di cui è cenno, mentre reca beneficî ai passaggi di proprietà delle zone di pianura, apporta invece grave disagio ai passaggi compresi nelle zone collinari e segnatamente alle zone delle colline del Monferrato in gran parte dichiarate zone economicamente depresse.

Ne deriva che il valore risultante attraverso il procedimento della valutazione automatica è di gran lunga superiore al valore venale attribuito in comune commercio.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro non ritenga opportuno apportare le necessarie modifiche nell'interesse del ceto agricolo che in questo momento versa in precarie condizioni. (17577).

RISPOSTA. — La questione prospettata forma oggetto della proposta di legge n. 1030, da me presentata al Senato della Repubblica

l'8 marzo 1960, prima di assumere l'incarico ministeriale.

L'anzidetta proposta di legge – come è noto – è stata già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1960 e trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 2546).

Il Ministro: TRABUCCHI.

BARBIERI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano informati del vivo fermento che si è diffuso fra i conduttori di aziende commerciali artigiane e cooperativistiche a seguito delle notizie secondo le quali un prossimo provvedimento di proroga del blocco dei fitti escluderebbe totalmente i locali adibiti ad attività commerciali, artigiane e cooperative.

L'interrogante chiede pertanto di sapere:

a) quali sono gli orientamenti governativi in ordine alla proroga degli affitti per il settore commerciale e artigiano;

b) quali sono gli orientamenti governativi in ordine alla rivendicazione del riconoscimento dell'avviamento delle aziende commerciali e artigiane (13959).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda gli affitti nel settore commerciale ed artigiano è intervenuto l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, recante norme sulle locazioni di immobili urbani.

Secondo tale articolo, a decorrere dal 30 settembre 1961, cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani aventi per oggetto, tra l'altro, immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore un'attività professionale, ovvero un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero un'attività commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960.

Per quanto concerne il punto *b*) della interrogazione, si comunica che la questione è oggetto di attento studio da parte del Ministero di grazia e giustizia e delle altre amministrazioni interessate, anche in relazione alle proposte di legge di iniziativa parlamentare concernenti la tutela ed il riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

BECCASTRINI, BARDINI E TOGNONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'infortunio mortale, avvenuto il 5 giugno 1960 in una miniera del Valdarno (Arezzo) in concessione alla società Santa Barbara, la quale – in contrasto con le leggi vigenti in materia di concessioni minerarie – concede a ditte appaltatrici, prive per altro di tecnici responsabili, l'attività di escavazione della lignite.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se il ministro ritenga di ordinare una inchiesta per accertare come le società concessionarie, che operano nel Valdarno, adempiono agli obblighi di legge, nello spirito di un ordine del giorno sul bilancio dell'industria, accettato dal ministro come raccomandazione.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quali provvedimenti intende prendere per accertare le responsabilità dell'avvenuto infortunio mortale (13265).

RISPOSTA. — Si precisa anzitutto che l'infortunio al quale si riferisce l'interrogazione non è avvenuto il 5 giugno bensì il 5 luglio 1960.

Nella miniera di lignite Castelnuovo, gestita dalla Santa Barbara, si coltiva il banco di lignite a cielo aperto previo sbancamento dei terreni di copertura, con l'impiego di potenti mezzi meccanici che per la loro mole non possono raggiungere le zone marginali del giacimento in quanto tali zone, essendo soggette a scorrimenti verso il fondo del bacino, non sono idonee a sostenere il peso dei mezzi meccanici in parola.

Nelle predette zone marginali si trovano lembi di banco residui delle vecchie coltivazioni in sotterraneo e lasciati in posto a protezione delle vie che davano accesso al sotterraneo stesso.

Allo scopo di utilizzare anche tali lembi residui, prima che il grande scavo ne determinasse la perdita definitiva, la Santa Barbara ha concesso ad alcune ditte locali l'autorizzazione a recuperare la lignite dietro corresponsione di un canone per tonnellata.

Tali provvedimenti hanno dato vita ad un'attività di carattere marginale e transitorio e alla occupazione di circa 130 operai – reclutati tra quelli che una volta erano addetti ai lavori sotterranei della miniera Castelnuovo e quindi esperti del lavoro minerario –, portando così un notevole alleggerimento alla disoccupazione della zona del Valdarno.

Le lavorazioni venivano effettuate sotto il controllo della direzione della miniera Castelnuovo che aveva destinato un aiuto capo ser-

vizio a controllare che le lavorazioni stesse si effettuassero in modo razionale e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ogni ditta, inoltre, aveva alle proprie dipendenze un sorvegliante dei lavori.

Ciò premesso, si fa presente che, trattandosi di lavorazioni nell'ambito della concessione mineraria conferita alla società Santa Barbara ma affidate a ditte non titolari della concessione, sono state impartite disposizioni per la eliminazione di tale genere di attività.

L'infortunio del 5 luglio, nel quale ha trovato la morte un operaio, è avvenuto nel cantiere affidato alla ditta Vittorio Coppi di Figline Valdarno nella località Basi della miniera Castelnuovo.

In questa zona una squadra di due operai procedevano ai lavori di abbattimento di un banco di lignite affiorante sul terreno argilloso, quando improvvisamente si staccava un grosso lastrone di lignite che investiva uno dei due operai provocandone la morte.

Da quanto hanno riferito i testimoni presenti all'infortunio e fra questi anche il sorvegliante della ditta, nessuna indicazione esteriore poteva far prevedere il distacco e nessun segno premonitore ha avvertito gli operai dell'imminenza del pericolo.

L'inchiesta sull'infortunio è stata fatta, come prescritto dalla legge, dal distretto minerario di Firenze, ma l'accertamento delle responsabilità è di competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stato trasmesso il verbale di constatazione.

Circa la proposta di una inchiesta sugli adempimenti degli obblighi di legge da parte delle ditte titolari di concessioni minerarie che operano nel Valdarno, si fa presente che l'attività delle aziende predette viene costantemente seguita e controllata, come per legge, dal competente ufficio distrettuale minerario.

Per quanto riguarda, in particolare, la società Santa Barbara, si fa presente che la medesima ha dato alla concessione Castelnuovo quello sviluppo che è richiesto dalla centrale termoelettrica installata presso la miniera.

Le altre due concessioni, di cui è titolare la Santa Barbara, costituiscono una riserva di combustibile per la stessa centrale da valorizzare in un secondo tempo, quando il giacimento principale sarà esaurito.

La riserva di tali due concessioni, coi metodi tradizionali di coltivazione in sotterraneo, non risponderebbe, comunque, ad una esigenza tecnico-economica.

La predetta società è stata pertanto, autorizzato a sospendere i lavori fino al 31 marzo 1961.

Il Ministro: COLOMBO.

BECCASTRINI, BARDINI E TOGNONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali società abbiano attualmente permessi di ricerca o di coltivazione dei giacimenti lignitiferi nella provincia di Arezzo.

Gli interroganti chiedono di conoscere, oltre alla denominazione delle società, anche la località e la estensione della ricerca o coltivazione (15737).

RISPOSTA. — Permessi di ricerca:

1°) società Geomineraria: località Porrena dei comuni di Poppi, Bibbiena, Pratovecchio, Castel San Nicolò, Chiusi della Verna dell'estensione di ettari 3.330;

2°) società Santa Barbara per l'industria mineraria ed elettrica: località Casa Vanni in comune di Cavriglia dell'estensione di ettari 7.30.

Concessioni minerarie:

1°) società Santa Barbara per l'industria mineraria elettrica: località Allori nel comune di Cavriglia dell'estensione di ettari 156.30.36;

2°) società Santa Barbara: località Castelnuovo nel comune di Cavriglia dell'estensione di ettari 405.71;

3°) società Santa Barbara: località Pianacci nel comune di Cavriglia, dell'estensione di ettari 25.65;

4°) società Santa Barbara: località Poggio D'Avane nel comune di Cavriglia, dell'estensione di ettari 37.10;

5°) società anonima miniera Le Carpinete: località Le Carpinete, dell'estensione di ettari 70.99;

6°) società anonima caolini e ligniti toscani: località Monastero, dell'estensione di ettari 103.16.

Il Ministro: COLOMBO.

BECCASTRINI, BARDINI E TOGNONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* Per conoscere quali permessi di ricerca e coltivazione di giacimenti minerari siano stati concessi in provincia di Arezzo.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere i nomi delle società titolari di ogni concessione, l'estensione di queste, nonché la data del permesso (16981).

RISPOSTA. — Si trasmette un prospetto contenente le notizie ed i dati richiesti.

Il Ministro: COLOMBO.

Elenco concessioni e permessi di ricerca minerari nella provincia di Arezzo.

	Località	Comune	Minerale	Superficie (ettari)	Data del decreto Concessioni	Scadenza
Società Industria Toscana Acido Carbonico. I.T.A.G – Arezzo	Acqua Bugliola	Laterina	Anidride carbonica	57,40,92	7/ 6/1956	Anni 30
Perrotta Umberto – Roma	Acqua Minerale dell'Abetina	Arezzo	Acqua minerale	14,55	30/ 6/1960	» 10
S. r. l. Sorgente Allodola – Arezzo	Allodola	Laterina	» »	1,80	30/ 1/1957	» 10
S. p. A. Santa Barbara – Firenze	Allori	Cavriglia	Lignite	156,30,36	15/ 4/1938	» 60
Pergine S. p. A. – Pergine Valdarno	Bagno	Pergine Valdarno	Anidride carbonica	19,54	22/ 1/1930	perpetua
S. A. Cementerie di Begliano – Firenze	Begliano	Castelfocognano	Marna da cemento	108,04	10/ 3/1931	Anni 30
S. p. A. Cementi di Bibbiena – Bibbiena . . .	Casa Lavacchio	Bibbiena	» »	42,56	5/ 4/1955	» 20
S. p. A. Santa Barbara – Firenze	Castelnuovo	Cavriglia	Lignite	405,71	13/ 4/1937	Perpetua
S. A. Cementi di Bibbiena – Bibbiena	Fraternità	Bibbiena	Marna da cemento	25,60	15/ 9/1930	Anni 45
S. A. s. Cementeria di Begliano – Firenze	Casciano	Castelfocognano, Chiusi della Verna, Chirignano	» »	163,50	13/11/1959	» 15
S. A. Miniera Le Carpinete – Firenze	Le Carpinete	Cavriglia	Lignite	70,99	8/ 8/1938	» 30
Rubeschi Carlo e Maria – Bucino	Leona	Montevarchi	Acqua minerale e anidride carbonica	0,93	24/ 3/1936	Perpetua
S. A. Caolini e Ligniti Toscani (S.A.C.E.L.T.) – Milano	Monastero	Cavriglia	Lignite	103,16	27-10/1951	Anni 30
Contessa Francesca Guicciardini Corsi – Firenze .	Montecchio	Chiusi di Casentino	Marna da cemento	7,69	31/12/1930	Perpetua
S. A. Centrale Cementeria Italiane – Roma	Montecchio II	Chiusi della Verna	» »	13,50	22/ 7/1938	Anni 30

	Località	Comune	Minerale	Superficie (ettari)	Data del decreto Concessioni	Scadenza
S. p. A. Santa Barbara – Firenze	Pianacci	Cavriglia	Lignite	25,65	29/ 4/1938	Anni 60
S. p. A. Santa Barbara – Firenze	Poggio d'Avane	Cavriglia	»	37,10	24/11/1960	7/ 9/1965
S. A. Centrale Cementerie Italiane S. A. C. C. I. – Firenze	Poggio Maggio	Castelfocognano	Marna da cemento	15,97,20	29/10/1956	Anni 10
S. A. Giovanni Chiari per le Acque, Succ. T. Guidotti & C. – Firenze . .	Romana	Montevarchi	Acqua minerale	0,87	24/ 3/1936	Perpetua
S. r. l. Sorgente Paradiso – Ponticino di Laterina .	Sorgente Paradiso	Laterina	Acqua minerale e gas acido carbonico	1,38	16/12/1960	»
S. p. A. Cementi di Bibbiena – Bibbiena	Tarna	Chitignano e Chiusi della Verna	Marna da cemento	67	21/ 5/1959	Anni 10
Permessi di ricerca						
Comm. Umberto Perrotta – Roma	Acqua Minerale della Abetina	Arezzo	Acqua minerale	14,25	15/ 7/1959	15/ 7/1961
Scotti Piero – Firenze . .	Bellavista	Bucine, Pergine	Anidride carbonica e acqua minerale	155	2/ 9/1960	2/ 9/1962
Cencini Diano – Fonticino di Laterina (Arezzo) . .	Borro del Ganascione	Laterina, Pergine, Civitella Val di Chiana	Acque minerali e acido carbonico	47	25/ 3/1960	23/ 3/1962
Santa Barbara Società per l'Industria Mineraria ed Elettrica – Firenze . . .	Casa Vanni	Cavriglia	Lignite	7,30	22/ 4/1960	22/ 4/1962
Piero Scotti – Firenze . .	Casello	Pergine	Anidride carbonica e acqua minerale	195	18/ 8/1960	18/ 8/1962
Società Italiana per il Gas – Roma	Farneta	Lucignano, Foiano della Chiana	Lignite	2,270		
Società Industrie Agricole Minerarie S. I. A. M. – Firenze	Il Doccio	Montevarchi	Acqua minerale	163	30/ 4/1960	30/ 4/1962

	Località	Comune	Minerale	Superficie (ettari)	Data del decreto Concessioni	Scadenza
Società Anonima Vinicola Italiana Naturali Accelerate Lavorazioni (S. A. V. I. N. A. L.) – Milano .	Il Palazzetto	Pergine Valdarno	Anidride carbonica	352	5/11/1960	5/11/1962
Idem	La Fornarina	Pergine Valdarno	» »	248	5/11/1960	5/11/1962
Paci Vinicio – Monte San Savino	La Gora	Monte San Sevino	Acqua minerale	90	17/ 3/1961	17/ 3/1963
Geometra Alberto Lozzi – Castelfocognano (Arezzo)	Bucciano	Poppi, Ortignano, Meggiolo	Marna da cemento	118	17/ 3/1960	17/ 3/1962
Sindaco del comune di Cortona	Manzano	Cortona	Acqua minerale	29,40	16/ 5/1960	5/ 6/1961
Geometra Vezio Ricci – Bibbiena (Arezzo)	Pagliarese	Chiusi della Verna	Marna da cemento	31	4/ 1/1961	4/ 1/1963
S. p. A. Pergine – Firenze .	Podere Colle	Pergine Valdarno	Anidride carbonica	170	21/ 2/1961	21/ 2/1963
Società Sorgente Allodola r. l. – Ponticino (Arezzo)	Podere Rinaggio	Civitella della Chiana, Laterina	Anidride carbonica e acqua minerale	155	4/ 3/1958	4/ 3/1962
GE. MI. NA. – Gemineraria Nazionale (Napoli) – Direzione di Roma	Porrena	Poppi, Bibbiena, Pratovecchio, Castel San Nicolò, Chiusi della Verna	Lignite	3330	25/ 3/1960	15/ 3/1962
Piero Scotti – Firenze . .	San Martino	Baccine, Montevarchi Pergine	Anidride carbonica e acqua minerale	272	18/ 8/1960	18/ 8/1962
S. p. A. Unione Cementi Marchino & C. – Casal Monferrato.	Sasso Simone	Sestino e Carpegna (Arezzo e Pesaro)	Ferro e manganese	320	30/ 8/1960	30/ 8/1962
S. A. Centrale Cementerie Italiane (S. A. C. C. I.) – Firenze	Terrosola	Bibbiena	Marna da cemento	150	18/ 5/1954	18/ 5/1962
Cesare Bubeschi – Capannole di Bucine (Arezzo)	Valle dell'Inferno	Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Bucino	Anidride carbonica	290	4/ 2/1961	4/ 2/1963

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e come giustifichino il fatto che il cinema-teatro Augusteo di Sassari, facente parte dei beni dell'ex « gil », non soltanto non è stato concesso ad enti pubblici locali, affinché lo destinassero ad usi di generale utilità per l'intera popolazione, ma è stato recentemente trasferito dal precedente gestore, che pure vi aveva introdotto notevoli miglioramenti, ad un nuovo locatario senza regolare gara e con precipitosa procedura, che ha suscitato proteste e sospetti, anche perché si sarebbe risolta in grave danno finanziario per la pubblica amministrazione; e per conoscere se intendano intervenire affinché il caso sia riesaminato e risolto in modo più giusto e idoneo per la città. (16889).

RISPOSTA. — La precedente gestione del cinema-teatro Augusteo di Sassari ha dato luogo a una complessa azione giudiziaria protrattasi dal 1950 al 1959, con conseguente perdita del corrispondente canone locativo, nonché a danni materiali al locale ridotto – in alcune delle sue parti – in cattive e pessime condizioni e con la galleria chiusa all'esercizio.

Pertanto la gioventù italiana, reperite alcune richieste, il 24 marzo 1961 ha concesso il cinema alle migliori condizioni che si ritenevano possibili e che si compendiano nella percentuale del 16 per cento sugli incassi (al netto delle ritenute erariali) con un minimo garantito di lire 2.500.000 annue.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

BIGNARDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se intendano modificare il decreto ministeriale che, in base alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, fissa nel coefficiente 3 il moltiplicatore del reddito dominicale per determinare l'imponibile nei trapassi di proprietà e nelle successioni *mortis causa*.

L'interrogante rileva che, in seguito alla caduta dei valori fondiari dei terreni di collina e montagna, si è determinata una pesante sperequazione tra i prezzi effettivi di mercato e il valore imponibile di detti terreni, con conseguente ostacolo agli atti di compravendita e insopportabili iniquità in sede di imposta di successione.

Al fine di ovviare i lamentati inconvenienti, l'interrogante ritiene che, fermo restando il coefficiente 3 per le zone di pianura, detto coefficiente potrebbe essere urgentemente ridotto a 1 per le zone montane e collinari; ciò che potrebbe procurare, attuando una effettiva giustizia fiscale, migliori possibilità di ripresa per zone duramente provate dalla crisi agricola. (16965).

RISPOSTA. — Nel richiamare quanto già riferito con lettera n. 00/42091/Gab. del 18 maggio 1960, sull'argomento dallo stesso prospettato, si comunica che il disegno di legge n. 1030, concernente: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1960, trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto 2546).

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BRUSASCA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono ancora stati iniziati i lavori per il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia di cui alla legge 3 gennaio 1960.

L'Italia continua, così, ad essere in condizioni di netta inferiorità in questa materia di fronte a parecchi degli Stati europei, con gravi pregiudizi per gli accertamenti necessari, specie alle opere idrauliche ed agricole, sempre più urgenti per il progresso sociale, economico e tecnico del paese. (14748).

RISPOSTA. — In attesa del perfezionamento degli adempimenti relativi al finanziamento occorrente per far fronte alle spese del completamento e dell'aggiornamento della carta geologica d'Italia, questo Ministero ha predisposto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, un accurato programma di lavoro, in modo che la pubblicazione della predetta carta geologica possa avvenire entro il 30 giugno 1970.

Si è provveduto, inoltre, alla costituzione del comitato geologico previsto dall'articolo 3 della citata legge ed al quale spetta, tra l'altro, il compito di dare direttive di massima e di esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della carta geologica.

Nel frattempo il Ministero del tesoro, con decreto 19 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1960, ha messo a disposizione di questa amministrazione la somma di lire 340 milioni, corrispondente alla quote prevista dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, per l'esercizio in corso.

Il Ministro: COLOMBO.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione in cui si trovano i panificatori della provincia di Padova e di altre province per gli aumenti di prezzo, che si sono registrati nelle farine per la produzione di pane, aumenti che si aggirano sulle 800-900 lire al quintale.

Per evitare che tale situazione sfoci in un aumento del prezzo del pane a tutto danno dei consumatori, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo e, segnatamente, i Ministeri citati, per incidere sul prezzo del grano che, trasformato in farina dalle industrie molitorie, viene trasferito ai panificatori, in relazione agli acquisti di grano che vengono effettuati sui mercati esteri da parte della Federconsorzi per coprire le carenze sul fabbisogno granario che si sono verificate nell'annata agraria trascorsa. (16255).

RISPOSTA. — La situazione dei panificatori della provincia di Padova è quella che si riscontra in tutte quelle provincie, nelle quali i prezzi del pane attualmente praticati risultano essere stati a suo tempo calcolati in base alle più basse quotazioni delle farine prodotte con grano di libero mercato, che veniva offerto a minor prezzo rispetto a quello fornito dalla gestione statale.

In relazione a tale situazione, il C.I.P. ha fatto presente ai cominati provinciali dei prezzi delle province interessate che, pur ritenendosi, in linea di massima, opportuno soprassedere ad eventuali revisioni dei prezzi del pane, eccezionalmente e soltanto per quelle province che nel 1959 o in data più recente ebbero ad apportare riduzioni ai prezzi del pane in conseguenza dei ribassi verificatisi nelle quotazioni delle farine, può essere esaminata la eventualità di ritoccarli, in misura, comunque, non superiore alle lire cinque al chilo.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

CALASSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno dell'associazione dei tributaristi della provincia di Lecce, del 22 febbraio 1961, col quale, dopo avere esposto le condizioni in cui versano i piccoli e i medi operatori economici di quella provincia, si richiama l'attenzione del Ministero delle finanze sul rigore fiscale di alcuni di quegli uffici delle imposte dirette, i quali, nell'applicare l'articolo 175 del nuovo testo unico, hanno ignorato la circolare del 18 maggio 1960, n. 301520 del Ministero delle finanze e la nota del 25 luglio 1960, n. 202859, della direzione generale.

Difatti detti uffici avrebbero applicato, anche per questa prima fase di attuazione, il citato articolo 175 del nuovo testo unico ed avrebbero iscritto a ruolo per ogni caso il 50 per cento del reddito contestato, che per altro risulta spesso superiore al totale effettivo.

Per sapere se non creda il ministro di dovere intervenire, perché tutti gli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia di Lecce si attengano almeno alle disposizioni del Ministero delle finanze e della loro direzione generale, che per quella provincia hanno particolare significato, risultando essa una delle ultime d'Italia, in rapporto al reddito della popolazione (16890).

RISPOSTA. — L'interrogazione, pur richiamando, nel suo complesso, l'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 che detta le norme relative alla iscrizione provvisoria a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, si riferisce, sostanzialmente alla disposizione di cui alle lettera *a*) dell'articolo stesso.

Detta norma fa obbligo agli uffici di iscrivere a ruolo la metà della imposta corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, quando siano trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado.

A tale proposito, il Ministero, nella circolare richiamata dall'interrogante, n. 301520 ritenne opportuno consigliare agli uffici di evitare, nella prima fase di attuazione, una troppo letterale applicazione della norma, attenuandola in determinati casi di specie individuabili dagli uffici stessi, come nel caso di imposte straordinarie, per accertamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956, n. 1, o quando sia contestata l'esistenza stessa del reddito.

La nota n. 202859 non ha, invece, alcuna attinenza con il citato articolo 175, in quanto con essa si davano all'ispettorato compartimentale di Palermo chiarimenti in merito al successivo articolo 180, primo comma, del testo unico n. 645, riguardante i termini per l'iscrizione a ruolo dei redditi dichiarati.

Per quanto concerne in particolare la provincia di Lecce, devesi fare presente che le iscrizioni provvisorie a ruolo operate dagli uffici distrettuali delle imposte sono risultate

eseguite nel pieno rispetto delle cennate disposizioni, con moderazione a senso di opportunità e con rifacimento ai casi di sicura fondatezza degli accertamenti, e per i contribuenti di maggiore rilievo.

Il Ministro: TRABUCCHI.

CALVARESI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere a qual punto sono le ricerche di idrocarburi nella vallata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e particolarmente nella zona delimitata dai fiumi Tesino e Tronto e comprendente i comuni di Ascoli Piceno, Folignano Offida e San Benedetto del Tronto.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se la Petrosud, concessionaria dei permessi di ricerca nella zona sopraindicata, ha abbandonato definitivamente le ricerche e se, in casi di inadempienza, non ritenga opportuno affidare le ricerche stesse all'E.N.I., nella considerazione di utilizzare l'energia endogena per lo sviluppo industriale ed economico della provincia di Ascoli Piceno (15239).

RISPOSTA. — Il territorio compreso tra i fiumi Tesino e Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è stato interessato dai due permessi di ricerca per idrocarburi denominati Offida e Tortoreto, dei quali era titolare la Petrosud. I lavori di ricerca si sono conclusi con l'esecuzione di n. 2 perforazioni esplorative, che hanno dato risultati minerariamente negativi.

In data 12 febbraio 1961 è scaduto l'ultimo periodo di proroga dei due permessi citati e le aree da essi ricoperte sono quindi a disposizione della libera iniziativa sia privata che dell'azienda di Stato.

Si precisa infine che nella zona in esame ricade anche l'istanza di permesso di ricerca denominata Appignano di cui è titolare l'« A.G.I.P. » mineraria. Detta istanza, che in particolare interessa i comuni di Ascoli Piceno e Folignano, trovasi in corso di esame presso questo Ministero per la risoluzione della concorrenza di tale istanza con altra presentata dalla società A.M.I. del gruppo Edison.

Il Ministro: COLOMBO.

CAMANGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa il ricorso, spedito al Ministero con raccomandata con ricevuta di ritorno fin dal 14 dicembre 1959, dalla signorina Oronzo Giovanna da Città Sant'Angelo (Pescara), contro il mancato conferimento da parte del provveditore de L'Aquila dell'incarico per l'insegnamento di maestra giardiniera presso l'istituto magistrale di Avezzano (16816).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi de L'Aquila non poté conferire, nell'anno scolastico 1959-60, a Giovanna Oronzo, l'incarico per l'insegnamento di maestra giardiniera, per mancanza di posti disponibili.

Per quanto concerne, poi, l'incarico di insegnamento presso l'istituto magistrale di Avezzano, si precisa che in quell'anno scolastico non fu possibile far funzionare il giardino d'infanzia del su indicato istituto, per l'assoluta indisponibilità di locali; conseguentemente il provveditore non poté dar corso alla nomina dell'insegnante incaricato.

Quanto sopra venne portato a conoscenza di Giovanna Oronzo dallo stesso provveditore agli studi de L'Aquila, con nota del 16 dicembre 1959, n. di protocollo 23104.

Il Ministro: BOSCO.

CAPONI, CECATI, ANGELUCCI E VALORI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare di fronte alla decisione, presa dai dirigenti della banca Rio della Plata, di licenziare in data 4 agosto 1960 l'intera maestranza del molino e pastificio Cappelletti di Todi (Perugia), quindi di lasciare in completa inattività l'azienda, condannandola allo smantellamento. Ciò si presenta come un colpo irreparabile per l'economia della cittadina umbra e in contrasto con le prospettive di ripresa e di sviluppo contenute nell'ordine del giorno che la Camera approvò nella seduta del 16 febbraio 1960, a conclusione del dibattito sulla situazione di crisi dell'Umbria.

Gli interroganti, in riferimento agli impegni che furono assunti in favore dell'economia umbra e in mancanza dell'intervento privato, chiedono, in particolare, al ministro delle partecipazioni statali se ritiene opportuno intervenire affinché l'I.R.I. intervenga per l'acquisto e la gestione dell'azienda Cappelletti che la banca è disposta a cedere (13581).

RISPOSTA. — La chiusura del molino e pastificio Cappelletti di Todi (Perugia) è stata determinata da una persistente crisi di carattere finanziario che ha colpito l'azienda negli ultimi anni.

In dipendenza di tale situazione, il pacchetto azionario della società è stato depositato in garanzia dal proprietario presso il cre-

dito di Venezia e del Rio della Plata, che ha provveduto al pagamento delle remunerazioni delle maestranze sino al 30 giugno 1960, sostenendo, nel contempo, gli oneri passivi derivanti dalla situazione improduttiva dell'impianto.

Premesso quanto sopra, si comunica che sono stati svolti interventi presso i dirigenti del succitato istituto di credito, ottenendo che la chiusura dello stabilimento fosse prorogata di qualche tempo; è stato, inoltre, svolto interessamento presso vari altri organismi perché esaminassero la possibilità di prendere in gestione l'azienda o di affidarle delle commesse.

Trattative di privati per l'affitto dello stabilimento o per l'acquisto dell'azienda non hanno avuto esito favorevole.

Per consentire la continuità della lavorazione veniva, nel frattempo, assicurata una commessa per la lavorazione di 5100 quintali da parte dell'associazione nazionale mugnai, di cui quintali 210 per conto dell'A.A.I. e quintali 300 per conto della P.O.A.

Il Ministero delle partecipazioni statali, nel porre in rilievo che l'I.R.I. è impegnato con tutte le proprie risorse finanziarie e tecniche alla realizzazione del programma delle aziende del gruppo di cui alla relazione elaborata ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e presentata in allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1960-1961, ha fatto presente l'impossibilità di un intervento da parte del predetto istituto in favore del molino e pastificio Cappelletti, la cui attività è, fra l'altro, completamente estranea a quella di istituto delle aziende del gruppo.

Le unità licenziate sono state 85 tra impiegati ed operai. Una parte di esso è stata assunta presso ditte locali. In favore di quelli rimasti in attesa di occupazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato la istituzione di due cantieri di lavoro per un totale di 55 lavoratori da occuparsi per la durata di 228 giornate.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

CAPONI, CECATI E ANGELUCCI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare in merito alla crisi che ha colpito il molino e pastificio Cappelletti di Todi (Perugia) di proprietà della banca Rio della Plata, improvvisamente aggravata con la notizia del licenziamento dell'intera maestranza. Infatti, di fronte all'atto compiuto dai dirigenti della banca Rio della Plata, quando si era ancora in attesa di una riconvocazione delle parti in sede di Ministero del lavoro, la maestranza è stata costretta a reagire sindacalmente occupando la fabbrica. (14033).

RISPOSTA. — Come si è avuto occasione di far presente in risposta alla precedente interrogazione, ogni possibile interessamento è stato svolto da questo Ministero allo scopo di evitare la chiusura dello stabilimento della società molino e pastificio Cappelletti di Todi (Perugia): in tale circostanza si è anche fatto menzione delle difficoltà di ordine finanziario, protrattesi per alcuni anni, che hanno determinato la cessazione dell'attività della predetta azienda.

Per quanto riguarda, in particolare, i fatti segnalati con la interrogazione alla quale si risponde, si comunica che, a seguito dell'adozione del provvedimento di licenziamento delle maestranze da parte della direzione dell'azienda, in data 12 settembre 1960 gli operai presenti in fabbrica si rifiutavano di uscire dallo stabilimento.

Dopo interventi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a seguito di una convocazione fissata per il successivo 27 settembre i lavoratori abbandonavano la fabbrica.

La ragione che non aveva consentito di conciliare la vertenza era il pagamento, richiesto dai lavoratori, delle giornate di sciopero effettuate. A seguito dell'intervento svolto dal predetto Ministero, si raggiungeva l'accordo anche su tale punto e la direzione della società corrispondeva alle maestranze licenziate una somma di lire 9 mila-10 mila circa a titolo di pagamento delle giornate di preavviso durante le quali era stato effettuato lo sciopero.

Con l'occasione si fa presente che sia gli impiegati che gli operai licenziati, per un totale di 85 unità, si sono regolarmente iscritti presso il locale ufficio di collocamento, presentando anche richiesta per la concessione della indennità di disoccupazione. Una parte di tali lavoratori ha già trovato occupazione presso ditte locali.

Si comunica, inoltre, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo di dare temporanea occupazione alle suddette maestranze, su proposta dell'ufficio del lavoro di Perugia, in data 15 settembre 1960 ha approvato l'istituzione dei seguenti cantieri: ricostruzione istituto Artigianelli Crispolti; si-

stemazione strada Asproli-Porchiano, per un totale di 55 lavoratori da occuparsi per la durata di 228 giornate.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

CAPRARA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Sul funzionamento del mercato ittico di Napoli, per quanto riguarda la corresponsione alla cooperativa Lami di facchinaggio delle percentuali di cui alle delibere municipali del 3 giugno 1947; 12 luglio 1949; 18 luglio 1950 a carico dei produttori pescivendoli e mandatari. L'interrogante, in particolare, chiede che si accerti se effettivamente vengano registrate sulle bollette di acquisto tutte le quantità di merci vendute, sulle quali devono essere, appunto calcolate le quote percentuali, che costituiscono l'unico cespite di guadagno dei lavoratori addetti al facchinaggio. (15970).

RISPOSTA. — Con le deliberazioni del 3 giugno 1947, n. 4, del 22 luglio 1949, n. 71, e 18 luglio 1950, n. 10, il comune di Napoli affidò alla cooperativa Lami il servizio di facchinaggio interno al mercato ittico.

Per l'espletamento di tale servizio, la predetta cooperativa percepisce sul quantitativo di merce venduta una percentuale nella misura del 2,10 per cento di cui l'1,60 è a carico del produttore ed il rimanente 0,50 per cento è a carico dell'acquirente.

Si fa presente, comunque, che il prefetto di Napoli, interessato in ordine a quanto segnalato con la interrogazione alla quale si risponde, ha comunicato di avere avuto assicurazione dall'amministrazione comunale di Napoli che sulle bollette di acquisto, in base alle quali viene operato il calcolo delle sovracitate quote percentuali, vengono registrati tutti i quantitativi di merce venduta.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere quando si intenda provvedere a dotare di sede adeguata l'istituto nautico Marcantonio Colonna di Roma, sito ormai da anni in via Sant'Ambrogio 4 a Roma, in locali angusti e di fortuna. (16991).

RISPOSTA. — Per l'esercizio finanziario in corso 1961-62, l'amministrazione comunale di Roma ha chiesto, ai sensi della più volte menzionata legge n. 645, il contributo statale sulla spesa di lire 300 milioni per la costruzione, al Valco San Paolo, di un apposito edificio per l'istituto tecnico nautico in parola.

Si assicura che la suddetta domanda, compatibilmente con l'effettiva disponibilità dei fondi, sarà tenuta in attenta considerazione, allorquando si formulerà, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, il programma delle nuove opere di edilizia scolastica da ammettere al beneficio del contributo statale.

Il Ministro della pubblica istruzione: BOSCO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga disporre opportune indagini tecniche dirette ad accertare l'esistenza o meno di petrolio in una contrada del comune di Pietracatella (Campobasso) (che verrà indicata da Giuseppe Severino di Ielsi), dove esiste un giacimento di schisti bituminosi da lui rinvenuto, essendosi già da tecnici, in base a varie osservazioni, ritenuto che nella zona debba esservi anche del petrolio. (15988).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di Pietracatella ricade integralmente entro il perimetro del permesso di ricerca per idrocarburi denominato Ielsi, di cui è titolare la società ricerche idrocarburi Castelgrande.

In merito alla segnalazione del dottor Giuseppe Severino circa l'esistenza di un giacimento di schisti bituminosi in una contrada del comune sopra citato, si comunica che la sezione di Napoli dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi è stata invitata ad inviare un proprio tecnico sul posto per gli opportuni accertamenti.

Il Ministro: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda di disporre il riesame della pratica riguardante il ripristino in Capracotta (Campobasso) dell'ufficio del registro, di cui la popolazione del comune e quella dei comuni vicini sentono il bisogno, date le particolari condizioni anche climatiche, in cui la zona si trova. (16056).

RISPOSTA. — La competente commissione ministeriale per la revisione delle circoscrizioni finanziarie ha nuovamente esaminato la richiesta del comune di Capracotta, intesa ad ottenere il ripristino, nella località, dell'ufficio del registro, ma ha confermato il precedente parere negativo dopo un'attenta valutazione della situazione economica, geografica e demografica del distretto del ripristinando ufficio.

Devesi, per altro, fare presente che a prescindere dalle difficoltà obiettive esistenti nel caso di specie, ostano, in via di massima gravi difficoltà all'istituzione di nuovi uffici, sia per motivi tecnico-organizzativi, sia per carenza di personale.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga disporre il riesame della pratica riguardante il completamento della strada Cerreto-Vastarnolo (Campobasso), e ciò in relazione alla risposta data alla interrogazione n. 11688, in quanto se nel tratto di strada dalla chiesa San Felice alla frazione Cerreto di Vastogirardi il traffico si svolge normalmente è, invece, intrafficabile il tratto di strada Cerreto-contrada Vastarnolo. (16828).

RISPOSTA. — In effetti, il tratto di strada citato della lunghezza di circa 150 metri si presenta in cattive condizioni, principalmente a causa delle piogge torrenziali verificatesi nell'autunno 1960.

Comunque, non ricorrendo gli estremi richiesti per un intervento ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, né di altre disposizioni di legge, i lavori di sistemazione del precitato tratto, per i quali è prevista una spesa di circa 500 mila lire debbono far carico all'ente proprietario della strada.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Castel San Vincenzo (Campobasso) di una rete di fognatura e della rete idrica. Sono stati rimessi al Ministero i relativi progetti, a suo tempo richiesti. (16836).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il completamento della fognatura nel comune di Castel San Vincenzo (Campobasso). (17058).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione della rete idrica in Castel San Vincenzo (Campobasso). (17059).

RISPOSTA. — Al comune di Castel San Vincenzo è stato concesso il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, limitatamente alla spesa di 15 milioni prevista per la costruzione di un primo lotto di fognatura.

Copia del provvedimento concessivo, munita degli estremi della registrazione da parte della Corte dei conti, è stata già trasmessa al comune interessato per i provvedimenti di competenza.

Per quanto si riferisce al completamento di tale opera ed alla costruzione della rete idrica interna del predetto comune, si può assicurare che le relative domande saranno prese in esame in sede di formulazione dei futuri programmi di opere del genere da ammetttere ai beneficî di legge.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali al carabiniere, ora in congedo, Anzovino Pasquale fu Carmine, residente in San Giuliano del Sannio (Campobasso) non è stata corrisposta la pensione, pur avendo egli prestato più di 12 anni di servizio. (16924).

RISPOSTA. — La domanda di pensione del carabiniere Pasquale Anzovino non ha potuto essere accolta in quanto l'interessato non si trova in possesso delle condizioni richieste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313, che sono le seguenti: aver reso ininterrotto servizio dal 1° luglio 1940 al 15 aprile 1951 oppure aver prestato complessivamente 12 anni di servizio, dei quali almeno 7 nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1951, anche in più riprese, indipendentemente dalla data in cui l'ultimo servizio è stato prestato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere approvato il progetto per la strada Cercemaggiore-scalo di Sepino (Campobasso), e quando potrà essere autorizzata la gara di appalto. (16949).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nella seduta del 29 marzo 1961 ha approvato il progetto, dell'importo di lire 176 milioni, relativo alla costruzione della strada Cercemaggiore-scalo Sepino.

La gara per l'appalto dei lavori avrà luogo quanto prima presso l'amministrazione provinciale di Campobasso.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta, formulata dal comune di Capracotta (Campobasso), di finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, dell'elettrodotto rurale per l'adduzione dell'energia elettrica nelle frazioni Guasta e Macchie. (16971).

RISPOSTA. — Il progetto che il comune di Capracotta ha fatto compilare per l'elettrificazione delle contrade Guasta e Macchie è pervenuto alla Cassa per il Mezzogiorno in data 5 aprile 1961 incompleto nei suoi allegati, per cui in data 14 stesso mese l'istituto succitato ha provveduto a richiederli al comune stesso.

Si assicura che appena la Cassa sarà in possesso della documentazione richiesta provvederà ad effettuare sollecitamente il sopraluogo e darà subito corso agli adempimenti relativi.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda di intervenire perché cessi una buona volta in Colletorto (Campobasso) il maneggio del pubblico denaro da parte del sindaco, del segretario comunale e di altri impiegati del comune, ciò essendo vietato dall'articolo 251 della legge comunale e provinciale. (17202).

RISPOSTA. — Come già comunicato in occasione della risposta all'analoga interrogazione n. 16756, si conferma che sulla prospettata questione concernente il comune di Colletorto il prefetto di Campobasso ha disposto un'inchiesta, in base alle cui risultanze verranno eventualmente adottati o promossi i provvedimenti di legge.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda di intervenire perché il comune di Pietracatella (Campobasso) bandisca il concorso per coprire il posto di primo applicato. (17204).

RISPOSTA. — In data 12 aprile 1961, il prefetto di Campobasso ha invitato l'amministrazione comunale di Pietracatella a predisporre gli atti necessari per la copertura del posto di organico di applicato di segreteria, resosi vacante in seguito al decesso del titolare, avvenuto il 19 febbraio 1961.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non creda di procedere di urgenza all'approvazione del regolamento, deliberato dal comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra nel luglio 1960 e rimesso il 18 ottobre 1960 alla presidenza stessa, non potendo il personale assunto direttamente dall'Opera rimanere nell'attuale stato di grande incertezza, dato il disposto dell'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 365. (17290).

RISPOSTA. — Il regolamento per il personale, deliberato dall'Opera nazionale per gli orfani di guerra, potrà essere approvato appena ultimata la necessaria istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere quando ritiene che la commissione, prevista dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, contenente norme per la sistemazione del personale assunto dal governo militare alleato nel Territorio di Trieste, giungerà al termine dei suoi lavori. È evidente che le operazioni di inquadramento non possono modificare l'entità del diritto fissato dalla legge, che prevede l'inquadramento. Ma è opportuno che tali operazioni siano sollecitamente compiute. È inoltre opportuno che si proceda con sollecitudine a quell'equiparazione al trattamento economico e di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato, di cui è parola nell'articolo 4 della indicata legge. (17376).

RISPOSTA. — La commissione istituita dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, per procedere, ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa alle operazioni occorrenti per l'inquadramento del personale assunto dal governo militare alleato nel Territorio di Trieste, sta svolgendo i propri lavori con il massimo impegno; ciò allo scopo di ultimare la relativa procedura entro il termine prescritto di 180 giorni, come stabilito dalla legge suddetta.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione della commissione provinciale dell'artigianato di Latina, che ha respinto la lista dell'Unione provinciale dell'artigianato adducendo come motivo:

1°) la mancata indicazione della data di nascita per una parte dei 197 presentatori

di lista, data di nascita ritenuta indispensabile per impedire la utilizzazione della stessa firma due o più volte (pur sapendo che ciò poteva essere impedito, non solo perché la data di nascita di tutti i sottoscrittori risulta dai documenti allegati alla lista stessa, ma anche perché per ogni presentatore è stato indicato il numero di iscrizione all'albo);

2°) la presunta mancanza di volontà inequivocabile di voler presentare la lista di cui sopra per un'altra parte di sottoscrittori, ed esattamente dei 56 artigiani del comune di Cori.

Per sapere, inoltre, se, anche in considerazione del fatto che ben 5 componenti la commissione provinciale suddetta non erano nelle condizioni migliori per garantire la imparzialità nel respingere la lista dell'unione provinciale dell'artigianato, perché sono stati portati come candidati in altra lista concorrente, non ritenga necessario intervenire per annullare la decisione adottata dalla commissione provinciale di Latina, la quale, anche per essere basata esclusivamente su elementi di carattere formale, costituisce un chiaro atto discriminatorio, oppure per disporre il rinvio delle operazioni elettorali, onde permettere, attraverso la partecipazione di liste diverse alla competizione stessa, la libera espressione della volontà della categoria. (16333).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale n. 450859-E/60 del 25 febbraio 1961, il ricorso proposto dall'unione autonoma provinciale dell'artigianato di Latina in merito al rigetto della lista dei candidati n. 3, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto il complesso delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 e, in particolare, il disposto dell'articolo 9 di tale decreto non consentono di considerare un rapporto di rappresentanza di una lista di candidati o degli elettori con una organizzazione di categoria, né per altro l'unione ricorrente ha dimostrato, nel termine assegnato da questo Ministero, di aver avuto dagli interessati alcun mandato specifico a ricorrere.

Il Ministro: COLOMBO.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 882, anche da parte della VI Commissione del Senato, i corsi previsti per il conseguimento di « attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica » saranno organizzati presso gli istituti superiori di educazione fisica nello spirito dell'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che precisa le finalità degli istituti stessi, i quali « hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo ».

L'interrogante deve a tale proposito ricordare anche l'ordine del giorno dei deputati Codignola, Baldelli, Badini Confalonieri, De Lauro Matera Anna e Marangone, approvato dall'VIII Commissione della Camera, nella seduta del 20 novembre 1959, ed accettato per il Governo dal sottosegretario per la pubblica istruzione che « la Camera invita il Governo ad organizzare dei corsi estivi per l'idoneità dell'insegnamento dell'educazione fisica sul piano regionale o interregionale, utilizzando in ogni caso a tale scopo gli istituti superiori di educazione fisica esistenti... ».

Un diverso criterio nella organizzazione dei corsi in argomento, oltre che essere fuori della sfera della competenza specifica dei predetti istituti superiori di educazione fisica, creerebbe una maggiore spesa di organizzazione e di esercizio, e un grave danno morale e funzionale agli istituti stessi. (15442).

RISPOSTA. — Nella interrogazione si prospetta l'opportunità che i corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, in esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, si svolgano presso gli istituti superiori di educazione fisica.

In proposito si fa, anzitutto, presente che si tratta non già di corsi preordinati al conseguimento di un titolo accademico, bensì di corsi di formazione professionale, riservati al personale insegnante in attività di servizio, con determinata anzianità, e consistenti essenzialmente in due cicli estivi di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni di carattere didattico. Tali corsi trovano la loro più adatta ambientazione nella scuola, a contatto immediato delle esigenze vive dell'insegnamento, piuttosto che nelle università e negli istituti superiori istituzionalmente preordinati a finalità di carattere scientifico notoriamente prevalenti rispetto ai compiti della preparazione professionale.

In sede di discussione alla Camera dei deputati dell'anzidetta legge n. 1727, fu effet-

tivamente considerata la possibilità che i corsi in questione si svolgessero presso l'istituto superiore di educazione fisica di Roma, che era allora l'unico esistente, ma venne esclusa deliberatamente, sia per le considerazioni dianzi esposte, sia per il numero ingente di insegnanti aventi titolo a frequentare i corsi in questione, valutato a circa 3.000. Apparve infatti manifesto che l'istituto di Roma, il quale non può accogliere più di 300 allievi dei corsi ordinari, non avrebbe potuto assolvere a tale compito se non scaglionando i corsi in un periodo di tempo valutabile ad almeno un decennio. La circostanza che nel frattempo siano sorti due istituti superiori pareggiati con possibilità ricettive ancora più limitate di quelle dell'istituto di Roma non modifica sensibilmente la situazione.

Sussistendo perciò motivi di impossibilità di ordine didattico e organizzativo per svolgere i corsi presso l'istituto di educazione fisica di Roma, il decreto ministeriale 14 marzo 1961 ha disposto l'istituzione di un congruo numero di sedi pienamente idonee allo scopo e utilizzando la collaborazione degli istituti superiori di educazione fisica mediante l'inclusione di due docenti di materie scientifiche e culturali di detti istituti nel comitato per il coordinamento generale tecnico didattico dei corsi per il funzionamento dei medesimi, istituito presso il Ministero.

Il Ministro: Bosco.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il licenziamento dalla fabbrica d'armi di Terni del signor Martelli Serafino, residente a Collescipoli di Terni. (16826).

RISPOSTA. — La fabbrica d'armi di Terni quando ha ripreso l'attività non ha potuto riassumere, a causa delle diminuite esigenze, tutto il personale in servizio all'epoca della chiusura per i noti eventi bellici, ma ha limitato le riammissioni prima agli operai a matricola ed in un secondo tempo agli operai specializzati e qualificati con anzianità di servizio risalente a parecchi anni prima della guerra.

Il Martelli, come del resto numerosi altri, non ha potuto essere riassunto non trovandosi nelle suddette condizioni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano stati i motivi che hanno portato all'annullamento del concorso bandito dal provveditorato agli studi di Rieti per il posto di applicato di segreteria presso le scuole medie di Cantalice e di Montebuono (Rieti).

Tali concorsi furono banditi su ordine del Ministero della pubblica istruzione, ispettorato istruzione inferiore di secondo grado divisione VI con nota n. 12019/16 del 5 dicembre 1960; a Montebuono, in particolare, fu fatta anche la graduatoria finale, che diede il primo posto al signor Giancarlo Gori di Selci.

Inoltre l'interrogante chiede come il ministro intenda comportarsi nel caso specifico e se è possibile almeno sistemare, presso la segreteria di altro istituto, il vincitore di tale concorso poi annullato. (16898).

RISPOSTA. — Nei comuni di Cantalice e di Montebuono (Rieti) furono istituite, a decorrere dal 1° ottobre 1960, rispettivamente, una scuola di avviamento a tipo industriale ed una scuola di avviamento a tipo agrario.

In data 12 ottobre 1961, il Ministero autorizzò il provveditore agli studi di Rieti ad effettuare l'esperimento di una prima classe di scuola media unificata presso le suddette scuole di avviamento.

Poiché tale provvedimento non alterava in alcun modo lo *status* della scuola di avviamento in base al quale il personale non insegnante deve essere fornito dalle amministrazioni comunali, ne consegue l'ovvia necessità di annullamento delle nomine di cui si tratta, fatte nell'erroneo presupposto della trasformazione della scuola di avviamento in scuola media, trasformazione che non si verifica quando si istituisce una classe sperimentale presso un determinato istituto.

Ciò non toglie che il predetto Gori possa continuare a prestare servizio presso la scuola di avviamento professionale di Montebuono, alle dipendenze dell'amministrazione comunale di quella città, la quale, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 490, sopra citata, è obbligata a fornire il personale non insegnante alla scuola in questione.

Il Ministro: Bosco.

DANTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se, in occasione della elaborazione del provvedimento di ulteriore unificazione delle tariffe elettriche, intenda assicurare alle isole minori una integrazione tariffaria permanente, che consenta di equiparare il trattamento degli utenti di quelle isole con quello degli utenti della terraferma.

L'interrogante, a tal fine, ricorda lo stato di estremo disagio in cui vive la popolazione delle isole minori, che vanno sempre più spopolandosi per la persistente depressione economica; onde il provvedimento invocato è il minimo che possa essere concesso a conforto di una speranza di sviluppo economico, che può essere assicurato soltanto attraverso la eguaglianza di trattamento delle fonti energetiche. (16698).

RISPOSTA. — Per le aziende distributrici di energia elettrica nelle isole, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimenti di carattere particolare, ha finora provveduto a fissare, per le forniture fino a 30 chilowatt, tariffe superiori a quelle delle aziende continentali, ai soli fini delle integrazioni da corrispondersi alla cassa conguaglio per le tariffe elettriche, e ciò per tener conto dei maggiori costi di produzione e di distribuzione. I provvedimenti emanati a favore degli utenti continentali sono stati estesi agli utenti delle isole, ai quali pertanto sono state applicate le tariffe unificate previste dal provvedimento C.I.P. n. 348, mentre la cassa conguaglio ha rimborsato alle aziende interessate le differenze di prezzo.

Premesso quanto sopra, si prevede che anche con il nuovo provvedimento di unificazione verrà assicurato agli utenti delle isole minori lo stesso trattamento tariffario riservato agli utenti del continente; e che alle aziende distributrici nelle predette isole verrà corrisposto, da parte della cassa conguaglio, un adeguato compenso che, per altro, non potrà avere carattere permanente, bensì decrescente, tenendo conto dei benefici conseguenti allo sviluppo dei consumi e dell'utenza nonché della riduzione dei costi di produzione e di esercizio.

La questione, comunque, sarà riesaminata in sede tecnica per le determinazioni che il C.I.P. potrà adottare al riguardo.

Il Ministro: COLOMBO.

DANTE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, da ciascuno per la parte di sua competenza, quali provvedimenti intendano adottare per l'urgente necessità di sopraelevare l'edificio della scuola media statale di Riposto (Catania) (16994).

RISPOSTA. — L'edificio della scuola media di Riposto (Catania) è stato costruito di recente con il contributo dello Stato, concesso sulla spesa di lire 40 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 e sulla spesa suppletiva di lire 18 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60; detto finanziamento aggiuntivo fu accordato in base alle previsioni di spesa fatte dal comune ed accertate dagli uffici competenti proprio per tener conto delle ulteriori necessità manifestatesi dopo il primo finanziamento.

Ad ogni modo, si assicura che la richiesta di un ulteriore contributo, avanzata dal comune interessato, sarà esaminata con la dovuta attenzione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, in sede di formulazione del nuovo programma di opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro della pubblica istruzione: BOSCO.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare circa il finanziamento della riparazione delle strade interne del comune di Montagnareale (Messina), il cui progetto prevede una spesa di lire 20 milioni. (16995).

RISPOSTA. — La domanda, recentemente presentata dal comune di Montagnareale (Messina) per ottenere il contributo previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione delle strade interne, è stata inclusa nella graduatoria compilata per l'esercizio finanziario 1961-62 ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge.

Tale domanda potrà essere presa in esame in sede dei futuri programmi di opere del genere da ammettere ai benefici di legge.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

DE' COCCI, MERENDA E CARCATERRA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se nel quadro delle direttive alle quali dovranno informarsi i provvedimenti di unificazione delle tariffe elettriche, in base agli studi compiuti dall'apposita commissione per le utenze artigiane e di piccola forza motrice, i contributi di allacciamento saranno ridotti a un modesto *forfait* riferito alla potenza richiesta, sempre che si trovino in un determinato raggio (per esempio 600-800 metri) dalla più vicina cabina di trasformazione. (16193).

RISPOSTA. — La questione prospettata ha formato oggetto di attento esame da parte della commissione di esperti incaricata dello studio della ulteriore unificazione delle tariffe elettriche.

Si assicura, comunque, che le proposte contenute nella predetta interrogazione saranno senz'altro tenute presenti nella emanazione delle nuove norme che disciplineranno la materia dei contributi di allacciamento dell'energia elettrica.

Il Ministro: COLOMBO.

DE GRADA E SANNICOLÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere su quali norme legislative e su quale prassi si basi la circolare ministeriale in data 10 marzo 1961, n. 1627/12, a firma dell'onorevole Badaloni, sottosegretario all'istruzione, la quale esclude dallo stipendio e dalle altre competenze accessorie i maestri che si sacrificano a frequentare un corso di specializzazione per insegnare nelle carceri.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intenda prendere il ministro per reintegrare nei loro diritti i maestri che hanno aderito ai corsi indetti dal decreto interministeriale 29 novembre 1960. (17359).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 17131, del deputato Russo Salvatore, pubblicata a pagina 7511*).

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per sanare il mancato ribasso dei prodotti lavorati di zucchero o derivati dallo zucchero, che, in qualche caso, come per i panettoni, sono addirittura aumentati, frustrando completamente il sacrificio compiuto dall'erario, che aveva per fine l'aiuto dell'agricoltura, che ha estremo bisogno di un maggior consumo dello zucchero da parte degli italiani, per non vedersi costretta a ridurre la coltura delle bietole. (15009).

RISPOSTA. — Da indagini svolte per accertare se e quali riflessi si siano avuti, successivamente alla diminuzione del prezzo dello zucchero, nei costi di produzione e nei prezzi al dettaglio dei prodotti nei quali lo zucchero stesso viene impiegato, è risultato che per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica di alcuni tipi di prodotti dolciari e di conserve di frutta, si sono avute riduzioni in misura varia, nei confronti di quelli esistenti prima della diminuzione del prezzo dello zucchero, in relazione al quantitativo di zucchero impiegato nei singoli prodotti.

Per quanto riguarda le riduzioni apportate ai prezzi franco fabbrica dei summenzionati prodotti, è, tuttavia, da tener presente che si sono verificati aggravi nei costi di produzione per l'aumentato prezzo di alcune materie prime, per aumenti salariali derivanti dal nuovo contratto di lavoro, fra cui l'aumento per l'avvenuta parificazione salariale, fra manodopera maschile e femminile – quest'ultima prevalente nell'industria dolciaria – e per il rincaro degli imballaggi.

Per quanto concerne le conserve di frutta, oltre agli aumenti dei salari e degli imballaggi, si è anche avuto un notevole aumento per alcune varietà di frutta (albicocche, pesche e prugne), largamente utilizzate in tali conserve. È da aggiungere, inoltre, che la riduzione del prezzo dello zucchero è diventata operante quando già era stata utilizzata per tali lavorazioni la frutta primaverile ed estiva, per cui esse hanno beneficiato di una piccolissima parte della riduzione in parola.

Circa, infine, i prezzi al dettaglio, si fa presente che le riduzioni verificatesi nei prezzi franco fabbrica dei succitati prodotti dolciari e di quelli conservati di origine vegetale sono state in parte assorbite dagli oneri gravanti sul circuito commerciale.

Per quanto riguarda l'asserito aumento del prezzo dei panettoni rispetto a quello del 1959, si precisa che il prezzo del prodotto in parola è rimasto immutato, nonostante la modestissima incidenza della riduzione del prezzo dello zucchero in esso impiegato e l'aumento di molti elementi del costo di fabbricazione dei prodotti dolciari.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che, nonostante la fornitura della energia elettrica nel comune di Erto e Casso (Udine) sia stata portata ai prescritti 50 periodi, come è stato assicurato in risposta ad una precedente interrogazione, l'illuminazione pubblica e quella privata siano ancora del tutto insufficienti e come ne derivino gravi pregiudizi alla popolazione; e per conoscere se non intenda disporre perché, attraverso la prefettura di Udine, sia eseguito l'indispensabile controllo per gli irrinunciabili provvedimenti del caso. (15113).

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati in ordine alla distribuzione di energia elettrica nei comuni suddetti, è risultato confermato che l'energia stessa viene erogata alla prescritta frequenza di 50 periodi al secondo. È emerso, inoltre, che l'azienda elettrica A. Coden, distributrice dell'energia elettrica nella

zona, ha attualmente in corso l'esecuzione di alcuni lavori per migliorare il servizio di distribuzione. Le avverse condizioni meteorologiche, dovute anche alla stagione invernale ormai avanzata, hanno determinato un rallentamento nei predetti lavori. Si ritiene pertanto che, contrariamente a quanto previsto in un primo tempo, essi potranno essere portati a termine entro la prossima primavera.

Per la sollecita realizzazione delle opere programmate hanno, comunque, assicurato il proprio intervento sia il prefetto di Udine sia il locale ufficio del genio civile.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MICHIELI VITTURI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per conoscere quali nuove difficoltà si oppongano alla liquidazione degli assegni arretrati al personale già dipendente dagli enti pubblici delle zone di confine e ora dipendenti dalle camere di commercio, in particolare, e agli altri enti, in generale, così come dispone l'articolo 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, e come è stato ripetutamente assicurato dai ministeri competenti. (15520).

RISPOSTA. — I provvedimenti relativi alla liquidazione agli ex dipendenti delle cessate camere di commercio giuliane degli assegni arretrati di cui all'articolo 5 della legge 12 febbario 1955, n. 44, sono in stato avanzato di elaborazione: i due terzi di essi sono stati già registrati dalla Corte dei conti, mentre per i rimanenti è in via di ultimazione la fase istruttoria.

Nella predisposizione di tali provvedimenti sono sorte particolari difficoltà sia di ordine giuridico, sia a causa della documentazione incompleta o in parte non valida prodotta dal personale di cui trattasi, probabilmente in relazione alle difficoltà incontrate dagli interessati per procurarsi la documentazione stessa.

Per i provvedimenti già registrati dalla Corte dei conti si sta procedendo alla emissione dei mandati di pagamento, mentre le altre richieste di liquidazione, che ammontno a 15, potranno essere definite non appena gli interessati avranno regolarizzato la prescritta documentazione.

Per quanto attiene al personale delle cessate casse di risparmio di Pola, Fiume e Zara, il Ministero del tesoro ha fatto presente che non sono insorte particolari difficoltà per la liquidazione degli arretrati, ma piuttosto le stesse si sono manifestate in relazione alla complessa e delicata istruttoria effettuata ai fini dell'acquisizione degli indispensabili dati ed elementi tecnici per la ricostruzione della carriera dei singoli, e ciò dato che la maggior parte del carteggio degli enti in questione è rimasto – a suo tempo – in territorio ceduto alla Jugoslavia.

Il predetto Ministero ha, inoltre, precisato che le pratiche, invero numerose, richiedono elaborati conteggi, attesa la particolare natura del rapporto d'impiego del personale delle casse di risparmio.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del turbamento e della preoccupazione che ha provocato presso la cittadinanza e presso gli operatori economici la ventilata prossima emanazione di un regolamento alquanto discutibile sulla zona franca di Gorizia, predisposto da quella camera di commercio, cui la legge 17 ottobre 1952, n. 1502, affida il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime immessi nel territorio di Gorizia; e per conoscere se non ritenga di dover direttamente intervenire per esaminare il problema e, comunque, per esercitare sulla questione un autorevole indispensabile controllo.

L'interrogante chiede, di conoscere, soprattutto in considerazione delle particolari delicatissime attribuzioni affidate alla camera di commercio di Gorizia con la già citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502, se il ministro non consideri indispensabile esaminare anche la particolare posizione dell'attuale presidente di quella camera di commercio che, come operatore economico, agisce nel campo di quella particolare attività che si riferisce alle specifiche attribuzioni riguardanti quell'organismo: e ciò soprattutto in considerazione del fatto che non è stata ancora attuata la disposizione relativa al sistema elettivo, che dovrebbe vigere anche presso le camere di commercio, come disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1944, n. 315, relativo alla soppressione dei consigli dell'economia e alla istituzione delle camere di commercio, cosa che comporta ancora la diretta responsabilità del ministro, che diventa, per le citate ragioni, molto più impegnativa nel caso di cui trattasi. (16245).

RISPOSTA. — Allo scopo di rendere meglio operanti le norme di cui alla legge 17 ottobre 1952, n. 1502, che affida alla camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia

il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, la giunta di quell'ente ha ritenuto opportuno costituire apposita commissione, della quale sono stati chiamati a far parte i rappresentanti del comune, di tutte le organizzazioni sindacali della provincia nonché degli uffici statali interessati (intendente di finanza, direttore della dogana e direttore dell'ufficio tecnico erariale), ai fini della predisposizione di una « bozza indicativa del regolamento della zona franca ».

Lo schema di regolamento in questione dovrà essere successivamente sottoposto all'esame di questo Ministero, al quale la legge, come è noto, affida compiti di vigilanza e di controllo sulle camere di commercio.

In tale sede potrà essere opportunamente esaminata anche la seconda richiesta dell'interrogante intesa a dare, nel particolare settore di cui trattasi, una più netta demarcazione alla duplice funzione svolta dal presidente dall'istituto camerale, quale operatore economico ed amministratore dell'ente; e ciò non perché possa ritenersi manchevole, sotto ogni riguardo, l'attività finora svolta dal presidente della camera di commercio nell'interesse delle categorie economiche di quella provincia, ma, soprattutto, per evitare la benché minima presunzione di dubbio da parte delle stesse categorie economiche sui criteri di obiettività e di imparzialità seguiti dall'ente nella ripartizione dei prodotti contingentati di cui alla legge 17 ottobre 1952, n. 1502.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quali risultati sia pervenuto l'apposito comitato interministeriale che, come assicurato in risposta alla interrogazione n. 3837, doveva esaminare la questione della perequazione o allineamento dell'assegno personale nei confronti dei dipendenti entrati in servizio posteriormente alla data del 30 giugno 1954. (16417).

RISPOSTA. — In ordine alla questione prospettata dall'interrogante, si richiamano le dichiarazioni rese dal ministro al Senato della Repubblica nella seduta di venerdì 14 aprile 1961 in sede di discussione dell'interpellanza n. 332 presentata, sullo stesso argomento, dal senatore Mariotti.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere con quali criteri e per quali motivi siano stati trasferiti a Messina due direttori didattici (Caliò e Longoni), per i quali non ricorrevano le condizioni previste dall'articolo 32 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, mentre analogo trasferimento è stato negato ad altro direttore (Napoli), che, avendo al contrario famiglia residente a Messina e familiari impiegati a Messina avrebbe dovuto essere accontentato. (16438).

RISPOSTA. — I trasferimenti del personale di vigilanza delle scuole elementari sono effettuati sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, cioè, tenuto conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Ciò premesso, si fa presente che, pur avendo il direttore didattico Napoli Francesco addotto nella sua domanda di trasferimento motivi di famiglia validi (ricongiungimento al coniuge, insegnante titolare nelle scuole elementari di Messina), essi non sono stati ritenuti tali da far considerare nel complesso la sua posizione prevalente rispetto a quella dei direttori Caliò Gaetano e Longoni Mario, i quali ottennero il richiesto trasferimento a Messina.

Infatti, il trasferimento del Caliò fu adottato sia in considerazione della maggiore anzianità di servizio svolto in sede disagiata, pregiudizievole al suo stato di salute, come è risultato dal certificato medico allegato alla domanda di trasferimento, sia in considerazione delle necessità di studio della figlia, studentessa di scuola media a Messina.

Analogamente, il trasferimento del direttore didattico Longoni Mario fu disposto in considerazione della maggiore anzianità di servizio prestato in sede disagiata.

Poiché, ai fini dei trasferimenti, i suddetti elementi sono esplicitamente previsti dal citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 3, non sembra che l'amministrazione, nel disporre i lamentati provvedimenti, non si sia attenuta alle disposizioni in esso contenute.

Comunque, giova far presente che, al riguardo, il direttore didattico Napoli Francesco, a tutela dei suoi legittimi interessi, ha proposto, ai sensi dello stesso articolo 32, del ri-

cordato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, gravame al consiglio di amministrazione che dovrà pronunciarsi in merito.

Il Ministro: Bosco.

DI BENEDETTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere urgentemente se sia a conoscenza della insopportabile crisi economica che semina fame e miseria nella città di Licata (Agrigento) e se non ritenga di inserire questo grosso centro urbano di 40 mila abitanti nel piano di industrializzazione della Sicilia.

Si rende noto che nel giro di soli 5 mesi circa 1.500 cittadini di Licata sono stati costretti all'emigrazione, senza che questo esodo abbia minimamente alleggerito la miseria e la disoccupazione, che grava su quella città industriosa. (13214).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non mancherà di appoggiare – nell'ambito della propria competenza – ogni iniziativa che potrà risultare utile ed opportuna per l'economia della città di Licata e di esaminare la posizione di quella città in relazione ai programmi di industrializzazione che dovessero essere presentati dalle competenti autorità regionali.

Il Ministro: COLOMBO.

DI BENEDETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'ufficio competente del suo dicastero, nel computo del punteggio per la graduatoria dei trasferimenti dei professori di ruolo, attribuisce, per il ravvicinamento al coniuge, un punteggio di 5 punti alla moglie dell'impiegato della Regione siciliana, mentre al coniuge dell'impiegato statale viene assegnato un punteggio di 8 punti; e ciò contrariamente alle disposizioni dell'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito successivamente in legge costituzionale con legge 26 febbraio 1948, n. 2, che stabilisce « Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato ».

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere i motivi per cui si è proceduto ad una tale differente attribuzione di punteggio e se non si reputi opportuno impartire disposizioni ai competenti organi perché venga concesso agli impiegati regionali un trattamento uguale a quello attribuito agli impiegati statali. (16630).

RISPOSTA. — La tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti del personale insegnante, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 523, prevede tassativamente, al paragrafo III, l'attribuzione di punti 5 per ricongiungimento al coniuge, elevati a 8 solo se il coniuge dipenda dall'amministrazione statale.

Data la chiara e tassativa formulazione della predetta tabella, è da escludersi che l'attribuzione degli 8 punti possa estendersi ai casi in cui il coniuge dipenda non dallo Stato, ma da altri enti pubblici, come le regioni, le province, i comuni, ecc.

Si ritiene, d'altra parte, che la norma dello statuto della Regione siciliana, invocata dall'interrogante, – ai cui sensi lo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato – debba essere riferita semplicemente allo sviluppo di carriera e al trattamento economico, e non comporti affatto una automatica estensione al personale della Regione di tutte le particolari norme concernenti gli impiegati dello Stato.

Il Ministro: Bosco.

FALETRA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione adottata dalla società S.M.A. P.S. (Montecatini) di smobilitare le miniere di zolfo Bosco e Stincone in territorio di Serradifalco (Caltanissetta).

Tale decisione è contraria alle risultanze della commissione tecnica nominata dal Governo regionale in applicazione della legge regionale per i provvedimenti per l'industria zolfiera, le quali invece prevedono uno sviluppo della occupazione e della produzione in tali miniere.

Inoltre la società Montecatini, concessionaria di giacimenti di sali potassici nel territorio di Milena (Caltanissetta), ha fatto sapere a mezzo di rappresentanti qualificati di non ritenere opportuna la coltivazione dei giacimenti in attesa di migliori condizioni di mercato.

Poiché tali decisioni della Montecatini, la quale per altro è ricorsa a tutti i mezzi leciti ed illeciti per ottenere le miniere di zolfo e le concessioni di sali potassici, nuocciono allo sviluppo dell'economia siciliana, l'interrogante chiede di sapere come intenda intervenire il ministro, pur salvaguardando le competenze della Regione siciliana, per impedire che la Montecatini continui a danneggiare l'economia mineraria del paese. (2804, *già orale*).

RISPOSTA. — Da informazioni assunte presso il competente assessorato dell'industria e commercio della Regione siciliana, è risultato che delle due miniere di zolfo Stincone e Bosco, gestite dalla società Montecatini in località San Cataldo, la miniera Stincone trovasi in normale coltivazione, ma presenta un restringimento della formazione in profondità che ha costretto di recente ad una contrazione dell'attività produttiva; mentre la miniera Bosco è in fase di ripresa.

Per entrambe le miniere la società Montecatini ha presentato un piano di riorganizzazione ai sensi del titolo II della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.

Il piano della Stincone, già istruito dal distretto minerario per la prima categoria ed in attesa di esame da parte del comitato per la esecuzione del piano generale di riorganizzazione dell'industria zolfifera, prevede, esclusivamente, quale conseguenza dell'accennata causa di natura tecnica riconosciuta dal distretto minerario, una riduzione della produzione annua (da 110 mila tonnellate annue ottenute in due turni giornalieri a 63 mila tonnellate da ottenere in un sol turno) ed una parallela riduzione della manodopera da 206 unità in forza al 1° giugno 1959 a 140 unità in forza al 31 dicembre 1961 (fine piano).

La riduzione di manodopera prevista dalla prima fase del piano (da 296 a 162 unità, che è la forza attuale) è già stata operata dalla società mediante spostamento degli operai licenziati alla limitrofa miniera di sali potassici San Cataldo, eccezione fatta per alcuni pochi elementi raggiunti dai limiti di età.

Più complessa è la situazione della miniera Bosco. Trattasi di una vecchia miniera da alcuni anni gestita dalla società Montecatini che ne ha deciso la ripresa.

I pochi operai attualmente in forza sono addetti alla eduzione delle acque. Per la ripresa dei fondali allagati si è lavorato con continuità dal 1952. Il ritardo nell'inizio della coltivazione del giacimento è da porsi in relazione ad avvenimenti di carattere eccezionale (allagamento del sotterraneo nel febbraio 1956); a gravi difficoltà di ordine tecnico incontrate sia nella ripresa di vie preesistenti sia durante lo scavo delle gallerie fuori strato con la presenza di venute di gas, in seguito alle quali il distretto ha imposto l'adozione di materiale antideflagrante; sia, infine, nel drenaggio del battente di circa 200 metri di acqua, operazione questa che costituisce la premessa indispensabile per poter accedere con lavori minerari alla formazione zolfifera.

Tuttavia, poiché il periodo di ripresa per l'inizio dei normali lavori di coltivazione è stato ritenuto, a giudizio anche del distretto minerario, eccessivamente lungo, è stato imposto alla società di affrettare i tempi per provvedere ad una razionale coltivazione del giacimento a partire dall'anno 1961.

Nulla risulta al predetto assessorato circa le dichiarazioni che sarebbero state fatte da rappresentanti qualificati della società Montecatini, secondo le quali la coltivazione dei giacimenti potassici rinvenuti in territorio di Milena non sarebbe ritenuta opportuna.

Al riguardo è stato precisato quanto segue: la società Montecatini, titolare della concessione di sali potassici denominata San Cataldo, ha rinvenuto una formazione potassica di rilevante importanza ed ha già provveduto alla realizzazione di un complesso di impianti di mole imponente per la produzione giornaliera di 2 mila tonnellate di minerale.

Gli impianti comprendono:

a) la creazione della miniera che dispone già di tre livelli preparati per un cubaggio di minerale in vista di circa 4 milioni di tonnellate;

b) meccanizzazione dei cantieri di abbattimento;

c) installazione di trasportatori blindati e a nastro per il trasporto di 300 tonnellate-ora di minerale;

d) installazione di un argano a puleggia della potenzialità di estrazione di 150 tonnellate-ora;

e) installazione di un impianto di trattamento per flottazione della capacità di 2.500 tonnellate al giorno;

f) collocazione di un impianto di prefrantumazione della capacità di 300 tonnellate-ora.

Per il trasporto del minerale flottato o prefrantumato allo stabilimento di trasformazione, che si trova a Campofranco, è stata costruita una teleferica della lunghezza di 18 chilometri, capace di trasportare 150 tonnellate-ora.

La costruzione è stata ultimata nel mese di novembre 1961; ma, a seguito di una frana avvenuta nella località Crocefia per un fronte di circa un chilometro, è stato necessario smantellare e rifare i cavalletti e un dispositivo di ancoraggio nonché le attrezzature di un ponte protettore a rete.

In base ai dati in possesso del distretto minerario, l'attuale estrazione media della miniera si aggira sulle 800 tonnellate. La mancata ultimazione dell'impianto di flottazione ha sconsigliato fino ad oggi il conseguì-

mento della produzione massima prevista in 2 mila tonnellate. Si prevede che l'impianto di flottazione potrà essere completato entro l'anno 1961.

La miniera San Cataldo impiega attualmente circa 500 unità lavorative.

Nel territorio di Milena la Montecatini inoltre è titolare del permesso Fiume Gallo d'Oro per la ricerca di sali potassici, dell'estensione di ettari 825, che scade nel marzo 1961.

Nella zona sono stati finora eseguiti, oltre ad una dettagliata prospezione geologica, 4 sondaggi meccanici esplorativi. Con tali lavori è stato accertato che una fascia di terreno, che si estende ad ovest di Milena, è interessata da una lente salina, nella quale trovasi uno strato di sali di potassio di una potenza di circa 25 metri.

In tale zona la predetta società ha in programma di eseguire ulteriori studi e ricerche, sia di laboratorio che a mezzo di altri sondaggi meccanici, per meglio riconoscere e delimitare il bacino evaporitico e la lente mineralizzata a potassio rinvenuta.

Tenuto conto di quanto ha riferito l'assessorato dell'industria e del commercio della Regione Siciliana – nella cui esclusiva competenza rientra, come è ben noto, la vigilanza sulla attività dell'industria estrattiva della Sicilia – il Ministero dell'industria e del commercio non può, ovviamente, effettuare alcun particolare intervento al riguardo.

Il Ministro: COLOMBO.

FIUMANÒ, DE PASQUALE, MINASI E MISEFARI. — *Ai Ministri della difesa e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e possibile intervenire allo scopo di ottenere dalla L.A.I. la modifica del progettato orario della linea aerea giornaliera Roma-Reggio Calabria-Palermo e viceversa, il quale nei prossimi mesi avverrebbe con partenza da Roma alle ore 7,50 e da Reggio Calabria per Roma alle ore 12.

Detto progetto di orario, se fosse realmente attuato, mentre non favorirebbe gran che l'incremento del turismo, nello stesso tempo non permetterebbe le coincidenze per le Americhe in tutti i giorni.

Gli interroganti pensano sia più utile e producente, a tutti i fini, l'istituzione di un orario primaverile-estivo che permetta la partenza giornaliera da Reggio Calabria per Roma verso le ore 11 e da Roma per Reggio Calabria verso le ore 15-16 di ciascun giorno.

L'accoglimento di detto orario terrebbe conto, soprattutto, della necessità delle due città dello stretto, Reggio Calabria e Messina, ma non danneggerebbe gli utenti degli altri scali serviti dalla linea, i quali, in ogni caso ed in particolare quelli di Palermo e Pantelleria, hanno la possibilità di usare la linea diretta Palermo-Roma e viceversa. (16397).

RISPOSTA. — L'orario in vigore dal 1° aprile 1961 per la linea aerea Reggio Calabria-Roma prevede la partenza da Roma alle ore 8,10 con arrivo a Reggio Calabria alle ore 10,15 e la partenza da Reggio Calabria alle ore 12 con arrivo a Roma alle ore 14,15.

In tal modo, mentre l'orario di partenza da Roma, posticipato rispetto a quello ora vigente delle ore 6,40 e a quello estivo dell'anno 1960 fissato alle ore 7, è stato reso più comodo per i viaggiatori, si è cercato di venire incontro anche alle necessità degli utenti provenienti da Reggio Calabria assicurando numerose coincidenze con i servizi in partenza da Roma, tra le 15,10 e le 16, per il Nord America, il Medio Oriente, il Sud Africa, la Svizzera, la Sardegna e Milano, nonché, in ore più avanzate del pomeriggio, con numerose altre destinazioni.

Non si è reso possibile stabilire un orario di partenza verso le ore 11 da Reggio Calabria a Roma e verso le ore 15-16 da Roma a Reggio Calabria, in conseguenza delle esigenze di rotazione dell'aeromobile impiegato in detta linea.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

FODERARO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la propria competenza, in favore degli olivicoltori della zona del circondario di Rossano Calabro (Cosenza).

Da tre anni, ormai, tale zona non produce olive a causa di eventi atmosferici che hanno danneggiato le colture.

L'interrogante si permette far presente che gli olivicoltori della zona aspirano, in particolare, ad essere ammessi all'esenzione fiscale decennale di cui alla legge 14 luglio 1934, n. 1091, nonché alla esenzione dai tributi unificati per le annate infruttifere, per le quali è stata concessa in un primo momento soltanto la sospensione. (16189).

RISPOSTA. — Si è già provveduto, ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, a delimitare, in comune di Rossano Calabro, le zone

danneggiate durante l'anno 1960 e che sono in corso accertamenti ai fini di un eventuale analogo provvedimento per i danni verificatisi nel periodo giugno 1958-dicembre 1959.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di esenzione decennale di cui alla legge 14 giugno 1934, n. 1091, si fa presente che saranno date, quanto prima, opportune istruzioni all'intendenza di finanza di Cosenza per la concessione di tale agevolazione, a norma dell'articolo 60 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Nessuna esenzione è, invece, consentita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di contributi agricoli unificati.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

FRANCO RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la grave decisione intrapresa dalla società Gamma Rumberoid sita in Monfalcone (Gorizia) di chiudere lo stabilimento chimico appartenente alla suddetta società entro il corrente anno 1961, lasciando sul lastrico 60 famiglie di lavoratori.

Ora, tenendo presente la già precaria e insopportabile situazione economica venutasi a creare negli ultimi anni a causa della chiusura dell'oleificio, della riduzione del personale della società Solvay e della riduzione di personale nelle aziende I.R.I., che da 14 mila che occupava nel 1946 è scesa a 7 mila dei quali 2.300 sono attualmente sospesi, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti i competenti ministeri intendono adottare, per salvaguardare il potenziale economico, sociale e industriale nella già tanto travagliata zona di Monfalcone. (15028).

RISPOSTA. — Il timore di una eventuale chiusura dello stabilimento di Monfalcone della società Gamma Ruberoid è stato determinato da divergenze sorte tra la predetta società e il proprietario dei locali in cui ha sede lo stabilimento, in merito alla interpretazione di alcune clausole del contratto di affitto, la cui scadenza era prevista alla data del 31 dicembre 1960.

A seguito di vivo interessamento svolto dal prefetto di Gorizia, le parti hanno raggiunto un accordo e il proprietario dei locali ha aderito a prorogare alla società Gamma Ruberoid il contratto di affitto per due anni a decorrere dal 1° gennaio 1961.

La predetta società continuerà, pertanto, a svolgere la propria attività produttiva nello stabilimento di Monfalcone.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

GALLI E AZIMONTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la costruzione di un ponte fra Lavena (Italia) e Torrazza (Svizzera), allo scopo di creare un valico ausiliario a quello di Ponte Tresa, risultando quest'ultimo insufficiente a fronteggiare le sempre crescenti necessità dei traffici, particolarmente mercantili.

Come il ministro sa, tale ponte verrebbe costruito a spese di enti svizzeri e la provincia di Varese ha già provveduto ad acquistare le aree di accesso (17082).

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Varese ebbe a presentare, nel 1958, il progetto per la costruzione di un nuovo ponte di confine, congiungente Lavena (Como) con l'apposita località svizzera di Torrazza.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per altro, non ravvisò l'opportunità di un esame del progetto stesso, ritenendo indispensabile l'intervento di preventivi accordi, con la Svizzera, da concretarsi in apposita convenzione.

Successivamente, come è noto, a seguito di apposita convenzione predisposta tra le due nazioni interessate, è stata concretata la costruzione di un nuovo ponte internazionale in località Ponte Tresa, in sostituzione di quello già ivi esistente che deve essere demolito per le esigenze idrauliche del lago di Lugano.

Tale nuovo manufatto, che sarà realizzato a cura dell'« Anas », potrà senz'altro consentire un traffico molto maggiore di quello che attualmente si svolge sul demolendo vecchio ponte e, pertanto, non si vede, almeno per ora, la impellente necessità dell'apertura di un altro ponte valico che sarebbe rappresentato dalla costruzione del ponte Lavena-Torrazza.

Comunque, a tale nuova costruzione potrebbe eventualmente addivenirsi, soltanto, come sopra è detto, in seguito alla conclusione di opportuni accordi con la Svizzera.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in relazione ed ottemperanza alla sentenza della Corte costi-

tuzionale del 24 marzo 1961, n. 21, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, 2° comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, il Ministero abbia impartito opportune istruzioni agli uffici periferici, affinché sia data piena osservanza alla sentenza in parola, posto che, ad esempio, l'ufficio del registro di Trieste mostra di ignorarne l'esistenza. (17397).

RISPOSTA. — La sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 24 marzo 1961 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 6, 2° comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, concernente l'istituto del *solve et repete*, quale « presupposto imprescindibile della esperibilità dell'azione giudiziaria », senza, tuttavia, intaccare, come espressamente detto nella sentenza stessa, il principio della normale esecutorietà degli atti amministrativi.

La pronuncia della Corte costituzionale, perciò, si ripercuote nel campo di attività degli organi giurisdizionali, e non dell'amministrazione finanziaria, la quale, nei casi previsti dalle singole leggi di imposta, potrà continuare a dar corso alla procedura in via esecutiva nei confronti dei contribuenti inadempienti.

Non si ravvisa, pertanto, almeno per ora, l'opportunità di impartire, sull'argomento, istruzioni ai dipendenti uffici periferici.

Il Ministro: TRABUCCHI.

GORRIERI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se siano state emanate disposizioni per dare attuazione con l'urgenza richiesta dalle circostanze a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle piccole aziende commerciali e artigiane distrutte o danneggiate da calamità naturali. (14785).

RISPOSTA. — Con circolare del 23 febbraio 1961, n. 68220, diretta a tutte le prefetture, sono state emanate le istruzioni del caso per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze a favore delle piccole aziende commerciali ed artigiane distrutte o danneggiate da calamità naturali.

Il Ministro: COLOMBO.

GRILLI ANTONIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che oli di sansa di oliva a media ed alta acidità, nonché acidi grassi ottenuti da paste di raffinazione d'olio d'oliva, vengano introdotti nelle raffinerie, di oli di semi per essere trasformati, attraverso il processo dell'esterificazione, in oli commestibili che, miscelati con oli di semi raffinati, passano poi al consumo alimentare come oli di semi; e, nel caso affermativo, poiché con detta operazione si viene ad attuare la violazione delle disposizioni di legge che vietano la miscela di oli di oliva con oli di semi, nonché a porre in essere una evasione di imposta, se non ritengano opportuno disporre una intensificata sorveglianza degli U.T.I.F. (uffici tecnici imposte di fabbricazione) sulle raffinerie e con più frequente prelevamento dei relativi campioni da far analizzare dai laboratori chimici competenti;

e se non ritengano, infine, assolutamente necessario ormai promuovere gli atti occorrenti per la dichiarazione di incommestibilità degli oli di semi ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi. (16301).

RISPOSTA. — Tutte le raffinerie di oli di semi sono già sottoposte a vigilanza continuativa della finanza (articolo 4 del testo unico sugli oli di semi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217).

In dette raffinerie è consentito introdurre oli di oliva, ma in tal caso, come è tassativamente prescritto dall'articolo 24 del citato testo unico, la raffinazione dell'olio di oliva deve avvenire in tempi diversi da quelli in cui avviene la raffinazione degli oli di semi oppure con impianti sistemati in reparti distinti e separati.

È vietato, invece, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, introdurre, nelle raffinerie di oli di semi, acidi grassi di origine animale e vegetale.

In ordine all'ultima parte dell'interrogazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non esclude che, in analogia a quanto stabilito per gli oli di oliva dall'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, la dichiarazione di incommestibilità, per gli oli ed i grassi di qualsiasi specie ottenuti con processi di esterificazione o di sintesi, possa formare oggetto di prossimi provvedimenti legislativi da sottoporre all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

LANDI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano al corrente della grave situazione determinatasi nello iutificio Montecatini di La Spezia a seguito della drastica

riduzione dell'orario di lavoro decisa dalla direzione di quello stabilimento; e per sapere se, in considerazione della grave crisi che travaglia l'economia spezzina e del grave pregiudizio che alla stessa verrebbe ad arrecare una qualsiasi riduzione dell'attività dello iutificio Montecatini, non ritengano di intervenire con urgenza:

1°) per assicurare ai dipendenti colpiti dal predetto provvedimento, un'integrazione del salario che consenta agli stessi, sino a quando non sarà ripristinato il normale orario di lavoro, di fruire dell'intera retribuzione;

2°) per favorire la graduale trasformazione degli impianti o delle attrezzature dello stabilimento, onde metterlo in condizione di dare rapido inizio alla lavorazione di fibre sintetiche e di far fronte, così, alla crisi derivante dalla diminuita richiesta sul mercato dei manufatti di iuta. (15200).

RISPOSTA. — La decisione di ridurre a 40 ore settimanali l'orario di lavoro presso lo stabilimento per la produzione di filati, tessuti e sacchi di iuta di La Spezia della società Montecatini, è stata determinata dalla crisi che ha colpito l'industria iutiera italiana ed estera.

Dalle informazioni assunte è risultato che la cennata misura è stata adottata dall'azienda per evitare licenziamenti e nella speranza che la situazione possa in seguito migliorare.

In relazione a quanto specificamente segnalato nella interrogazione, si fa presente che il nuovo orario non è tale da consentire l'intervento della Cassa integrazioni guadagni.

Per quanto riguarda, inoltre, la prospettata trasformazione degli impianti per la lavorazione delle fibre sintetiche, si informa che, pur non essendo possibile, a seguito di studi compiuti, lavorare le fibre artificiali o sintetiche sul macchinario intiero, il problema rimane oggetto di considerazione in rapporto alle possibilità tecniche ed alle esigenze di mercato.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi per i quali la riduzione del prezzo di taluni prodotti petroliferi non è stata estesa anche all'olio combustibile (che rappresenta il 60 per cento del consumo dei cumbustibili derivati dal petrolio ed investe settori produttivi fondamentali) o se non intenda rimediare, invitando il comitato interministeriale prezzi ad emanare un provvedimento che riduca il prezzo dell'olio combustibile in misura non inferiore a quella apportata al gasoil (cioè 5 lire a litro). Tale estensione è la naturale conseguenza del fatto che le riduzioni in questione derivano dalla diminuzione dei prezzi del greggio, dei costi di raffinazione e dei noli marittimi, riduzioni che ovviamente si ripercuotono su tutti i derivati e non su alcuni soltanto, e perciò risulta incomprensibile l'esclusione del derivato di maggiore interesse per l'economia nazionale, cioè l'olio combustibile. (2811, *già orale*).

RISPOSTA. — Dopo aver fissato, con provvedimento del 19 maggio 1960, n. 852, il prezzo della benzina e del gasolio riducendolo, rispettivamente, a lire 100 e a lire 75 al litro, il C.I.P., con provvedimento in data 30 giugno 1960, n. 869, ha apportato una prima riduzione ai prezzi dell'olio combustibile, del petrolio illuminante e del gasolio agevolato.

Successivamente, in relazione alla riduzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi disposta con decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, il C.I.P. con provvedimento del 12 luglio 1960, n. 871, riduceva ulteriormente i prezzi dell'olio combustibile.

Le riduzioni apportate con i due predetti provvedimenti in totale risultano di:

lire 1.500 la tonnellata per l'olio combustibile denso;

lire 1.600 la tonnellata per l'olio combustibile semifluido;

lire 1.150 la tonnellata per l'olio combustibile fluido.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quanto è stato realizzato o si prevede di realizzare a Casoria (Napoli), che da centro rurale si è trasformato in centro industriale con oltre 20 stabilimenti:

1°) per un piano di industrializzazione;

2°) per la creazione di una zona industriale;

3°) per un piano urbanistico che determini le zone residenziali e di verde, nonché il nuovo piano stradale;

4°) per le necessarie opere pubbliche collegate alle esigenze delle industrie, come lo scarico delle acque residue dalle lavorazioni, essendo i canali borbonici (Regi Lagni) insabbiati e l'acqua invadendo i campi circostanti. (15209).

RISPOSTA. — Ogni iniziativa in ordine ai primi 3 punti della interrogazione può avvenire nell'ambito di un'area o di un nucleo di sviluppo industriale.

In particolare, sia per la costituzione dell'area, come per la costituzione del nucleo, è necessaria una iniziativa degli enti locali interessati, tra i quali sono compresi i comuni del Mezzogiorno e quindi anche quello di Casoria, che devono farsi promotori presso il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno per ottenere il riconoscimento del consorzio, di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato ed integrato con legge 18 luglio 1959, n. 555.

In applicazione delle norme contenute in tali leggi e per renderne più agevole l'applicazione, il predetto comitato ha impartito alle prefetture ed agli enti locali del Mezzogiorno precise e dettagliate direttive, contenute nelle circolari del 7 ottobre 1959, protocollo n. 21354, del 31 dicembre 1959, n. 11312, e dell'8 giugno 1960, protocollo n. 5621, sia per quanto riguarda le condizioni ed i requisiti minimi per istituire aree e nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, sia per quanto riguarda lo statuto tipo dei consorzi che dovranno gestire le aree e i nuclei in questione.

Il Ministero dei lavori pubblici ha, comunque, già concesso al comune di Casoria il contributo statale, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di 6 milioni per i lavori di ampliamento della rete idrica interna; e includerà nella graduatoria che verrà compilata per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, la domanda che il predetto comune ha, di recente, inoltrato al competente ufficio del genio civile per ottenere il contributo medesimo nella spesa di 200 milioni per la sistemazione ed ampliamento della fognatura urbana, della rete idrica e dell'alveo scaricatore.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima parte della interrogazione, si comunica che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, ha ogni anno posto a disposizione del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli i fondi necessari per l'esecuzione di quei lavori di manutenzione delle opere idrauliche che hanno consentito, se non di eliminare, almeno di limitare i danni causati dagli allagamenti.

Nel corrente esercizio finanziario, il predetto Ministero ha destinato la somma di 70 milioni di lire per il ripristino e l'adeguamento di alcuni tratti della rete di canali, e recentemente, a parziale accoglimento di analoga richiesta del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, ha disposto una ulteriore assegnazione di 30 milioni di lire per il proseguimento dei lavori di sistemazione dei canali nella zona d'Acerra.

Intanto, gli uffici del genio civile di Napoli e di Caserta, avvalendosi dell'assegnazione di 4.700.000 lire all'uopo disposta dal medesimo Ministero, hanno già compilato due progetti per la sistemazione definitiva di tutto il comprensorio. Tali progetti, coordinati in un piano generale di massima dall'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, saranno al più presto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e a quello dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione in linea tecnica preliminare.

Il finanziamento di questo piano, data la sua notevole onerosità, potrà però avvenire soltanto per lotti successivi di opere, in relazione alle future disponibilità di bilancio.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e della sanità.* — Sullo scandalo che ha fatto conoscere alla pubblica opinione le condizioni in cui vivono i ricoverati presso l'istituto Tropeano di Napoli, dove si usano le catene e le percosse verso i bimbi minorati; sulla inchiesta e sulle misure adottate. (16723).

RISPOSTA. — I risultati d'inchiesta sono stati portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria, cui spetta il compito di giudicare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia vero che, in provincia di Foggia, si intende negare il finanziamento a medio termine di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, ai commercianti che volessero eseguire opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati adibiti a magazzini, in quanto si ritiene di dover riservare l'aiuto soltanto a chi volesse provvedere all'acquisto di attrezzature o all'esecuzione di modeste opere murarie di ammodernamento di locali. (15989).

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, nell'autorizzare determinati istituti a concedere finanziamenti a medio termine a medie e piccole imprese commerciali, stabilisce che i finanziamenti stessi debbono essere destinati alla realiz-

zazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

Pertanto, ai sensi della legge in questione, sono finanziabili anche le opere murarie necessarie per adattare ad esercizi commerciali locali già costruiti; mentre non possono usufruire del contributo statale gli investimenti diretti all'acquisto o alla costruzione di immobili.

Tale interpretazione emerge non solo dalla lettera del sopracitato articolo 1, ma anche dall'esame delle finalità della legge, dirette non ad istituire una nuova forma di credito edilizio, ma a stimolare congrui investimenti nel settore commerciale per ottenere una più razionale ed efficiente attrezzatura delle aziende mercantili.

Il Ministro: COLOMBO.

MATTEOTTI GIAN CARLO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'I.N.A., allo scopo di risolvere la situazione – incresciosa dal punto di vista economico e da quello giuridico-normativo – del personale dipendente dalle medie e piccole agenzie generali I.N.A., ciò in considerazione del fatto che l'I.N.A. non ha ancora creduto di prendere in serio esame le continue proposte avanzate dai sindacati di categoria, per la istituzione di un ruolo periferico del personale, in modo da eliminare la ingiusta e dannosa situazione che vede i lavoratori, che operano per lo stesso ente, suddivisi in dipendenti della direzione generale I.N.A. e in dipendenti delle agenzie generali periferiche, tenute in appalto. (15085).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 20 maggio 1926, n. 933, con il quale è stato approvato lo statuto organico dell'I.N.A., le agenzie generali sono, di norma, concesse in gestione libera a privati imprenditori, in base ad un capitolato. Il personale impiegatizio e di produzione in servizio presso le dette agenzie dipende, quindi, esclusivamente dall'agente generale.

Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale viene regolato in sede di contrattazione collettiva, mediante accordi stipulati tra l'associazione degli agenti generali e l'associazione dei lavoratori.

La istituzione di un ruolo periferico del personale delle agenzie, da porre a fianco del ruolo impiegatizio dei dipendenti della direzione generale, risulterebbe, pertanto, in contrasto con la norma statutaria sopra accennata, la quale ha fissato il sistema della gestione libera delle agenzie stesse per il procacciamento degli affari sulle singole piazze.

Il Ministro: COLOMBO.

MICELI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali e dell'agricoltura e foreste.* — Sul ritardo e sulle discriminazioni con i quali vengono distribuiti alcuni fertilizzanti azotati.

Questi fertilizzanti sono estremamente necessari ed urgenti per improrogabili pratiche colturali e non possono essere oggetto di sopraprofitto, di discriminazione, di speculazione da parte dei monopoli e degli enti distributori ad essi collegati e subordinati.

Particolarmente grave è il fatto che tale discriminazione colpisca specialmente i piccoli produttori e le loro cooperative, come ad esempio la cooperativa coloni, affittuari e piccoli proprietari (C.A.P.P.) di San Pietro in Casale (Bologna) alla quale a tutto oggi non è stato fornito il quantitativo di nitrato di calcio da tempo richiesto.

Anche fabbriche di fertilizzanti, a prevalente partecipazione statale, quale l'A.N.I.C., si allineano a tale politica di discriminazione, concedendo in esclusiva la loro produzione alla Federconsorzi, collegata da tempo e notoriamente ai monopoli.

L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano intervenire con urgenza perché tale situazione finisca, ed in specie perché l'E.N.I. e l'A.N.I.C. anziché complici e succubi del monopolio, diventino strumento di rottura dell'attuale situazione, provvedendo direttamente alla fornitura dei fertilizzanti prodotti ai distributori privati ed alle cooperative. (16129).

RISPOSTA. — Nei mesi immediatamente seguenti l'emanazione del provvedimento del 14 settembre 1960, n. 884, con il quale il C.I.P. ha apportato riduzioni ai prezzi dei fertilizzanti, si manifestarono alcune incertezze da parte dei distributori di concimi chimici sul trattamento previsto a favore delle cooperative agricole dal provvedimento stesso, con conseguente ritardo nelle consegne di prodotti a quelle destinati.

L'immediato intervento del C.I.P., prima di carattere locale e specifico, poi su scala nazionale, ha eliminato fin dal gennaio 1961 ogni incertezza o motivo di dubbio al riguardo, per cui si può assicurare, anche a seguito di diretta conferma ultimamente per-

venuta, che è cessata nel paese ogni turbativa nel senso lamentato.

Sia i commercianti, sia le cooperative agricole sono attualmente rifornite, senza alcun ritardo o discriminazione, di ogni tipo di fertilizzante richiesto, ed entrambe le categorie fruiscono delle medesime condizioni di pagamento nei confronti delle società distributrici.

In particolare per la cooperativa agricola di San Pietro in Casale, è stato precisato che essa è stata regolarmente rifornita fin dall'inizio, tramite l'Alleanza italiana delle cooperative agricole, alla quale essa aderisce; e che il ritardo, oggetto della interrogazione, si riferisce ad una partita di prodotto ormai da tempo consegnata, e fu determinata dalla mole eccezionale di ordini che in quel periodo, a causa principalmente dell'intervento sopraaccennato del comitato, la fabbrica speditrice dovette evadere.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita esecuzione di opere a protezione dell'abitato della località turistica San Gregorio di Capo d'Orlando (Catania), ancora una volta seriamente danneggiata dalla mareggiata del 4 febbraio 1961. (16066).

RISPOSTA. — I danni prodotti dalla mareggiata lungo il litorale antistante l'abitato di San Gregorio Capo d'Orlando non rientrano nel concetto di danni particolarmente gravi dipendenti da calamità naturali.

Pertanto, alla relativa spesa dovrà provvedere la regione siciliana, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto della regione stessa approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dell'articolo 2 e 3 del decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 878.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

MISASI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi che impediscono agli artigiani ed ai venditori ambulanti a posto fisso della città di Cosenza, danneggiati dall'alluvione del 24 e 25 novembre 1959, di godere delle provvidenze di cui all'articolo 14 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Infatti, in applicazione della suddetta legge sono stati pubblicati il decreto 13 ottobre 1960 (*Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1960, n. 257) del ministro dell'agricoltura e delle foreste. che delimita le zone che hanno subìto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte ai fini dell'applicazione della legge alle aziende agricole, ed il decreto 14 ottobre 1960 (*Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 1960, n. 271) del ministro delle finanze, che delimita le zone per le quali è concessa la sospensione dei contributi unificati per la durata di un anno.

Non risulta alcun provvedimento – allo stato attuale – per le attività artigiane e di piccolo commercio, pur gravemente colpite dalla suddetta alluvione, nella città di Cosenza. (15382).

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1961 ha approvato lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che – su proposta di questo Ministero, di concerto con quello del tesoro – dichiara l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito, nel mese di novembre 1959, il territorio di 31 comuni della provincia di Cosenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle aziende industriali, commerciali e artigiane colpite dal suddetto evento dannoso.

Nessun provvedimento può essere adottato in relazione alla legge 21 luglio 1960, n. 739, in quanto i beneficî previsti dalla citata legge 13 febbraio 1952, n. 50, non sono cumulabili con quelli, di cui all'articolo 14 della richiamata legge n. 739.

Il Ministro: COLOMBO.

MISEFARI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali criteri ispirino i decreti prefettizi di occupazione temporanea dei terreni di privata proprietà per le necessità dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria delle vallate del bacino medio del Mesima e dei sottobacini di Lago, Varelli e Marepotamo in Calabria, nel prevedere una occupazione della durata di due anni, tempo nientemeno necessario per dare perfezionamento alla procedura per il vincolo forestale (!) e nel prevedere una misura della indennità di occupazione pari a lire 3.000 (dico tremila) annue per ettaro (!).

Se non ritenga di dovere considerare che la diffusa piccola proprietà contadina in quelle zone, avente una estensione media non maggiore di un ettaro, sarebbe così defraudata del suo frutto, il quale assicura, sia pure in modo ridotto, il sostentamento ai 5-6 membri della famiglia coltivatrice e si avvierebbe ine-

sorabilmente alla distruzione; anche a danno dello Stato, che intanto trae il cospicuo introito di oltre 20 mila lire ad ettaro !

Se non ritenga infine di disporre perché almeno sia fatta distinzione tra la grande e piccola azienda e, per questa ultima, la indennità sia elevata fino a raggiungere il valore dell'effettiva rendita media ritraibile dal terreno che le viene requisito. (16428).

RISPOSTA. — Gli interventi previsti dal progetto n. CAL/10277, per opere di conservazione del suolo nel bacino del fiume Mesima, che si presume siano quelli a cui si riferisce, riguardano specificatamente la realizzazione di rimboschimenti, sistemazioni di frane e sistemazione idraulico-agrarie lungo le pendici collinari sovrastanti tale corso d'acqua.

I primi due gruppi di interventi, che comportano una occupazione integrale dei fondi, sono previsti per terreni catastalmente indicati come « pascoli nudi o cespugliati », « incolti produttivi o improduttivi », « boschi cedui », deteriorati e « cespugliati », e manifestano tutti gravi fenomeni erosivi, dando luogo a redditi bassissimi o nulli.

Secondo il disposto di legge, è stato stabilito che per questi terreni venga pagata una indennità di occupazione temporanea stimata in relazione a redditi presunti, in pratica da concordarsi tra il proprietario e l'ente esecutore dei lavori.

Non si ha, invece, una vera e propria occupazione nei casi di terreni interessati da sistemazioni idraulico-agrarie, in quanto non si verifica la sospensione di godimento del fondo. Le opere di cui trattasi si concretano infatti in elementi di conduzione delle acque, che in nessun caso interessano una superficie superiore al 6 per cento dei fondi attraversati, e soltanto nell'eventualità che l'esecuzione delle opere stesse comporti danni, questi saranno risarciti con una indennità.

Per quanto concerne il tema specifico dell'interrogazione, si fa rilevare che le indennità previste in progetto per l'esproprio di terreni agrari, con riferimento alla superficie occupata (circa metri quadrati 600 nel peggiore dei casi) equivalgono ad una indennità annua di circa lire 30 mila per ettaro, mentre si esclude che vengano occupati per rimboschimenti, o interessati da qualsiasi altro genere di lavoro, terreni capaci di sostenere un carico umano di 5-6 persone per ettaro.

Circa, infine, la procedura seguita per la occupazione dei terreni, si precisa che, di norma, a ciò si addiviene bonariamente, previo concordamento delle indennità da corrispondersi e redazione del relativo atto di sottomissione che viene sottoscritto dal proprietario.

Nei casi d'urgenza, invece, si fa ricorso alla procedura di cui all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in base alla quale la occupazione dei terreni viene ordinata con decreto prefettizio, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi interessati.

Per altro, ove si renda necessario protrarre l'occupazione oltre il termine di due anni, stabilito dall'articolo 73 della citata legge, si provvede a rendere legittima l'occupazione stessa per l'ulteriore periodo di tempo necessario al completamento delle opere di sistemazione e di rimboschimento, promuovendo la procedura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

Il Ministro: PASTORE.

NANNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda intervenire presso gli organi competenti affinché:

1°) cessi ogni discriminazione da parte dei monopoli chimici, i quali non consegnano, nemmeno a distanza di mesi, come avviene attualmente nei confronti della cooperativa coloni, affittuari e piccoli proprietari, lega mezzadri e lega coltivatori diretti (C.M.P.P.) di San Pietro in Casale, i quantitativi di fertilizzanti del tipo richiesto;

2°) l'A.N.I.C., quale azienda di Stato, non limiti la fornitura dei propri fertilizzanti alla Federconsorzi, ma metta la produzione a disposizione di tutti i rivenditori che ne facciano richiesta, allo scopo di favorire le piccole aziende e le cooperative di lavoratori. (16125).

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16129, del deputato Miceli, pubblicata a pagina 7499*).

NATOLI E CIANCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano gli orientamenti del suo dicastero relativamente alla costruzione dei cosidetti « quartieri coordinati » nella città di Roma.

Gli interroganti, nell'occasione ricordano che da oltre quattro anni ben 18 miliardi furono assegnati alla città di Roma per la costruzione di tali quartieri, senza porre, fino al momento attuale, neanche una prima pietra. (16935).

RISPOSTA. — Soltanto comprensibili difficoltà inerenti all'acquisizione delle aree destinate alla costruzione dei quartieri coordinati di Roma, nonché la necessità della preventiva soluzione di vari altri problemi relativi all'attrezzatura di tali aree, hanno ritardato, sino ad ora, l'inizio dei lavori.

Può, comunque, assicurarsi che questo Ministero sta svolgendo il proprio interessamento per la più sollecita definizione di tutte le questioni, d'intesa con gli enti coordinati e – in particolare – con il comune di Roma, allo scopo di passare subito alla fase esecutiva.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

NATOLI E CIANCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità che oltre un centinaio di appartamenti del cosidetto villaggio olimpico in Roma sono rimasti inabitati fino alla data attuale, a causa dell'alto costo dei fitti; per conoscere, inoltre, quale sia stato il costo complessivo di detto villaggio olimpico ed, in particolare, il costo per vano, relativamente i livelli dei canoni di locazione per i diversi tipi di abitazione. (16936).

RISPOSTA. — Si precisa che tutti gli alloggi costituenti il villaggio olimpico sono stati assegnati a seguito del concorso espletato il 14 novembre 1960.

Successivamente si è verificata la disponibilità di un certo numero di alloggi per rinuncia da parte degli assegnatari dovuta – non già esclusivamente dall'alto costo dei fitti – ma a motivi di ordine vario, quali il trasferimento di assegnatari prima della stipula del contratto e la mancanza di titoli risultante alla presentazione dei documenti richiesti agli interessati per la stipula dei contratti stessi.

Tali alloggi, in numero di 168, saranno assegnati fra tutti coloro (7.500 circa) che sono rimasti esclusi dalle assegnazioni nel concorso già epletato.

Per quanto si riferisce alla seconda parte della interrogazione, si riportano qui di seguito i dati relativi al costo degli alloggi in questione e gli importi dei relativi canoni di fitto determinati dall'« Incis »:

vani utili (per 1348 alloggi), n. 4723;

vani servizi, n. 2960;

cubatura, metri cubi 582.568;

tempo di costruzione, 16 mesi;

costo a vano (compreso aree, strade, ecc.), lire 813.669;

costo a vano (sola costruzione), lire 504.856;

costo a metri cubi (tutto compreso), lire 10.731;

costo a metri cubi (sola costruzione), lire 6.658.

Considerati i costi di costruzione come sopra indicati, i canoni di fitto sono stati così stabiliti:

alloggi da vani 2+2 da un minimo da lire 8.200 ad un massimo di lire 15.600;

alloggi da vani 2,5+2 da un minimo da lire 11.050 ad un massimo di lire 11.550;

alloggi da vani 3+2 da un minimo da lire 14.900 ad un massimo di lire 19.950;

alloggi da vani 4+2 da un minimo da lire 15.600 ad un massimo di lire 20.900;

alloggi da vani 4+3 da un minimo da lire 21.600 ad un massimo di lire 27.700;

alloggi da vani 5+2 da un minimo da lire 20.400 ad un massimo di lire 27.200;

alloggi da vani 5+2,5 da un minimo da lire 22.600 ad un massimo di lire 25.850;

alloggi da vani 5+3 da un minimo da lire 27.200 ad un massimo di lire 29.500.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

ORLANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in relazione a quanto precisato con la risposta data all'interrogazione n. 11641, se non ritenga che il principio richiamato nella risposta stessa (riversibilità allo Stato, al termine della concessione dei beni appartenenti alla concessionaria società per le ferrovie Adriatico-Appennino) non venga reso inoperante dalla eventuale cessione alla società per le ferrovie Adriatico-Appennino dei beni immobili a suo tempo dati in uso alla società stessa; e per conoscere, altresì, se non ritenga che la successiva vendita, ad opera della società, ai proprietari frontisti interessati, della striscia di terreno già utilizzata come sede del tronco ferroviario, finirà col comportare speculazioni ai danni dei futuri acquirenti dei lotti del terreno stesso e quali clausole vorrà eventualmente far inserire nella convenzione risolutiva al fine di prevenire le prevedibili speculazioni. (13521).

RISPOSTA. — Con risposta a precedente interrogazione, veniva data notizia dell'esistenza di trattative con la concessionaria società ferrovie Adriatico-Appennino intese a consentire alla stessa società di ottenere la libera disponibilità degli immobili di pertinenza della ferrovia, mediante rinuncia da parte dello Stato alla reversibilità in suo favore degli immobili medesimi alla scadenza della concessione.

L'interrogante, ravvisando in tale rinuncia da parte dello Stato un trasferimento di beni in favore della società concessionaria. consi-

derata come semplice usuaria dei beni stessi, ripropone ora una questione, già nel passato dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza, se, cioè, sulle ferrovie costruite ed esercitate dai concessionari privati – quale è quella in esame – lo Stato abbia fin dal loro sorgere un diritto di proprietà o se invece la proprietà di esse resti ai concessionari fino alla scadenza della concessione e solo allora avvenga il trapasso in favore dello Stato.

Tale questione, per altro, è da considerarsi risolta, essendosi la giurisprudenza orientata per l'esclusione di ogni diritto reale dello Stato sui compendi ferroviari nel corso della concessione.

Difatti, se in base al codice del 1865 si poteva sostenere la demanialità di tutte le ferrovie e dedursene l'appartenenza di esse allo Stato, di fronte alla nuova norma dell'articolo 822 del vigente codice civile, secondo cui sono demaniali solo le ferrovie che appartengono allo Stato, non può più tale opinione essere sostenuta, avendo la citata norma ammesso chiaramente la possibilità dell'appartenenza di ferrovie a privati, in conformità dei principî già derivanti dalle disposizioni del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per le ferrovie concesse all'industria privata.

Né può portare a diverso avviso la considerazione che la società concessionaria ripete ogni suoi diritto da un atto dell'amministrazione quale la concessione, perché proprio con quella le vengono attribuiti, fino alla relativa scadenza, diritti che legittimano in essa società la condizione giuridica di proprietaria; né può infine ritenersi che i diritti stessi siano simili a quelli di un usuario, di un locatario o di un enfiteuta, dato che al momento della concessione la ferrovia non è costruita e non può presumersi che possa lo Stato considerarsi proprietario di una cosa che ancora non esiste.

Se fosse diversamente, se cioè la proprietà di una ferrovia in concessione appartenesse allo Stato, su questo e non sulla società concessionaria dovrebbero ricadere le spese per il ristabilimento della linea in caso di eventi di forza maggiore, mentre a norma della legge sui lavori pubblici i concessionari devono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi così ordinari come straordinari, sopportandone le conseguenze.

La stessa facoltà di riscatto, da parte dello Stato, della ferrovia – ove venga riconosciuta la necessità di includere la stessa nella rete statale – e la impossibilità di un diritto di revoca della concessione, salvo la decadenza per colpa del concessionario, confermano la esistenza a favore di questo di un diritto a carattere dominicale.

Si può concludere, pertanto, che nella fattispecie non sussiste – dato che la concessione non è ancora arrivata alla scadenza prevista – alcun diritto immobiliare dello Stato sulla ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandòla. Ne consegue, quindi, che la rinuncia alla quale lo Stato medesimo intende far luogo per la risoluzione anticipata della concessione non costituisce una alienazione da parte sua di diritti reali, ma un atto col quale esso opera nella sfera dei rapporti obbligatori, e dispone, ricevendo un corrispettivo – che viene determinato proporzionando il valore complessivo dei beni ferroviari al tempo trascorso dall'inizio della concessione rispetto alla durata della medesima – del diritto (tuttora in corso di acquisizione) alla futura proprietà della ferrovia.

In tale stato di cose, e tenuto conto altresì che non sussistono diritti di retrocessione in favore dei vecchi proprietari, a termini degli articoli 60 e 63 della legge 21 gennaio 1865, n. 2359, avendo i beni ottenuto la destinazione ferroviaria per la quale ne fu effettuato a suo tempo l'esproprio, le amministrazioni delle finanze e dei trasporti si trovano nell'impossibilità giuridica di imporre alla società concessionaria sia le persone sia le condizioni alle quali vendere gli immobili.

Si dà, comunque, assicurazione che non si mancherà di rappresentare, a tempo debito, alla ripetuta società concessionaria l'opportunità che i terreni costituenti la sede della cessata ferrovia vengano alienati in favore dei proprietari confinanti per consentire agli stessi di ricostituire le unità fondiarie frazionate in dipendenza degli espropri a suo tempo effettuati, e che i relativi prezzi vengano contenuti in limiti che non si discostino molto dai valori di stima che saranno considerati, in sede di stipulazione dell'atto di risoluzione della concessione ferroviaria, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto allo Stato per la rinuncia alla devoluzione dei beni in suo favore alla scadenza della concessione.

Il Ministro: TRUCCHI.

ORLANDI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Al fine di conoscere – in relazione al fatto che nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 il personale degli uffici finanziari è sceso in sciopero con adesione compatta ed unanime per l'ottenimento di alcune rivendicazioni di carattere economico – per quale ragione sia stato chiesto agli uffici periferici l'elenco completo del personale che si è assentato dal ser-

vizio nei giorni 29, 30 e 31 marzo « senza giustificato motivo » tenendo conto che se il dipendente statale che si assenta dal servizio senza giustificato motivo è passibile di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento ove se ne ravvisino gli estremi previsti dai vigenti regolamenti e dalla legge delega, è chiaro che un accertamento di tal genere porta alla possibilità di provvedimenti disciplinari discriminatori, che indubbiamente nulla hanno a che vedere con la effettiva disciplina, la capacità, la moralità ed il rendimento del dipendente statale chiamato in causa e tenendo conto che, nella situazione sovraesposta, i dipendenti statali si sentono indotti ad interpretare la richiesta in argomento come un atto coercitivo del Ministero tendente a limitare le adesioni ad ulteriori manifestazioni rivendicative, sia pure di indubbia natura economica.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se la procedura di cui sopra venga riconosciuta come costituzionale; da quali criteri sia stata determinata la rilevazione di cui sopra; quali provvedimenti verranno adottati. (17456).

RISPOSTA. — Come è noto, il Consiglio di Stato, puntualizzando il proprio parere sull'argomento prospettato attraverso varie pronunce giurisdizionali, ha riconosciuto legittima la privazione dello stipendio, della paga e della retribuzione, disposta a carico del personale per i giorni di sciopero di natura puramente economica, privazione che, però, non assume carattere punitivo.

Pertanto questo Ministero, in conformità di quanto sopra ed attenendosi alla prassi costantemente seguita, sta approntando i provvedimenti con i quali vengono operate le trattenute dello stipendio agli impiegati che hanno aderito allo sciopero generale proclamato per i giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 dai sindacati dell'amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i motivi per cui le ore di lavoro straordinario degli insegnanti incaricati invece di essere pagate con un aumento percentuale sulle ore ordinarie com'è per la generalità dei lavoratori, vengono invece pagate con una diminuzione del 50 per cento rispetto alla retribuzione delle ore di lavoro ordinario; se non ritengano d'eliminare questa palese ingiustizia adottando i provvedimenti opportuni. (16121).

RISPOSTA. — Al personale insegnante non di ruolo (provvisorio e supplente) delle scuole elementari non sono quasi mai richieste ore di lavoro supplementari. Si ha, soltanto, il caso del servizio in orario alternato, previsto dall'articolo 67 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, allorché al maestro sia affidato l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due gruppi di classi diverse, la cui maggiore prestazione è, al massimo, di un'ora giornaliera. Il compenso relativo è previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni, in ragione della metà di un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera, per ogni ora settimanale di lezione.

Pertanto, all'insegnante elementare che presta servizio in orario alternato si corrisponde un compenso di lire 252 lorde per ogni ora di lezione in più del normale orario; gli insegnanti godono inoltre di un compenso forfettario mensile per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

La materia è disciplinata da una precisa norma di legge.

Difatti l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, stabilisce che « in ragione della metà della nuova misura oraria sono determinati i compensi (per ore soprannumerarie) di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 ore settimanali e sono fissati, per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, esclusi gli aumenti periodici, e per gli insegnanti non di ruolo, in relazione alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono ».

Ai sensi del citato articolo, ove l'insegnante goda del trattamento di cattedra, di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, il compenso dovrà essere corrisposto soltanto per le ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali. E, inoltre, tale compenso è dovuto soltanto per il periodo delle lezioni e non anche per il periodo di scrutini, esami e vacanze estive.

Il Ministro della pubblica istruzione: BOSCO.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dell'industrio e commercio e del commercio estero.* — Per conoscere i motivi che hanno portato ad appena 20 mila e 29 mila tonnellate, rispettivamente, l'esportazione all'estero e all'interno

di sale marino della provincia di Trapani nell'anno 1960, toccando così la punta più bassa in 10 anni del quantitativo esportato e creando gravi ed allarmanti condizioni nel settore; quali provvedimenti si intendano adottare per la ripresa e lo sviluppo di tale attività economica, che è stata nel passato una sicura fonte di reddito a Trapani. (16305).

RISPOSTA. — Come è noto, l'introduzione di sale nell'Italia continentale è soggetta, per legge, al monopolio di Stato, il quale provvede all'acquisto ed alla vendita del prodotto in questione in relazione all'economicità e alle necessità del consumo.

Non si è, pertanto, a conoscenza dei motivi che avrebbero determinato una diminuzione degli acquisti di sale trapanese da parte del summenzionato monopolio.

Per quanto concerne l'esportazione all'estero del prodotto in questione, si fa presente che nessuna particolare restrizione vige in materia in quanto la esportazione stessa è liberalizzata verso tutte le destinazioni. Si ha, quindi, motivo di ritenere che le lamentate diminuite esportazioni debbano essere attribuite ad una minore competitività, sotto il profilo del prezzo e della qualità, del prodotto trapanese.

Si soggiunge che nessun provvedimento al riguardo può essere adottato dalle amministrazioni alle quali è rivolta la interrogazione, trattandosi di questione che esula dalla loro rispettiva competenza.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se sia vero che il commissario di pubblica sicurezza di Alcamo (Trapani) dottor Perino, il giorno 26 febbraio 1961 ha partecipato ad una rissa tra il presidente dell'azione cattolica di Alcamo, Benenati, ed altri giovani suoi amici, da una parte, e certi Mariano Milana, Nicola Adamo e lo stesso commissario dall'altra, senza che quest'ultimo adempisse né prima, nè durante, né dopo la rissa, agli obblighi di legge cui era dovuto, anzi sarebbe stato egli stesso partecipe della rissa, quale sostenitore del gruppo Milana-Adamo contro il gruppo Benenati.

Il fatto così grave denunziato dalla stampa, se vero, merita attenta considerazione e provvedimenti adeguati in sede amministrativa e giudiziaria. (16776).

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti dall'autorità giudiziaria, è risultato che tra le persone indicate non è avvenuta nessuna rissa e che il commissario di pubblica sicurezza di Alcamo, dottor Perino, fu solo occasionalmente presente ad un unico fatto violento concretatosi in uno schiaffo dato da tale Nicola Adamo e certo Vincenzo Benenati il quale non si è nemmeno querelato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

PIERACCINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se risponda a verità che di recente grandi industrie farmaceutiche hanno ridotto dal 40 al 50 per cento il prezzo di specialità medicinali per uso veterinario. In caso affermativo, siccome i costi delle materie prime e degli altri componenti del costo di produzione non hanno subìto sensibili variazioni da qualche anno a questa parte, se non ritenga, nell'interesse dell'agricoltura italiana, di adottare adeguati provvedimenti per garantire efficacemente la tutela del consumatore e se non ritenga anche di ricondurre alla legalità il commercio dei prodotti per usi veterinari, per i quali le leggi sanitarie impongono la vendita tramite le farmacie, mentre la stragrande maggioranza di queste specialità sono cedute direttamente dalle case produttrici e dai grossisti senza il tramite delle farmacie, con grave pregiudizio delle garanzie sanitarie sui prodotti e dell'interesse, soprattutto, dei farmacisti rurali. (14674).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risulta che grandi industrie farmaceutiche hanno ridotto dal 40 al 50 per cento i prezzi di specialità medicinali per uso veterinario.

Riduzioni di prezzo di dette specialità sono invece state effettuate dal C.I.P. in occasione di revisione dei prezzi di prodotti, anche per uso umano, aventi per base le penicilline.

Attualmente è in corso di espletamento la decisione adottata dal C.I.P. nella riunione del 26 ottobre 1960 in virtù della quale sono stati sottoposti ad una riduzione del 30 per cento i prodotti per uso veterinario appartenenti ai seguenti quattro gruppi:

antibiotici in associazione;

ormoni in associazione;

vitamine associate;

vitamine associate fra loro e ad altre sostanze.

Per il primo gruppo, i nuovi prezzi dei prodotti risultano dai provvedimenti n. 900 del 18 novembre 1960, e n. 901, del 29 novembre 1960.

Per quanto riguarda la disciplina del commercio dei prodotti in parola, non si è in

grado di fornire notizie trattandosi di materia che esula dalla competenza di questa amministrazione.

Il Ministro: COLOMBO.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della chiusura delle scuole elementari di Tratalias (Cagliari), in seguito all'accertamento delle condizioni in cui si trova il caseggiato scolastico, dichiarato pericolante, e quali provvedimenti intenda adottare, perché siano iniziati subito i lavori necessari per assicurare la stabilità e la funzionalità dell'edificio e perché, intanto, siano reperiti altri locali per lo svolgimento del servizio scolastico. (15831).

RISPOSTA. — Nella impossibilità di reperire in Tratalias (Cagliari), altri locali da utilizzare per la scuola elementare, in luogo dell'attuale caseggiato, dichiarato pericolante, sono stati eseguiti, con urgenza, a cura dell'assessorato ai lavori pubblici della regione e dell'ufficio del genio civile di Cagliari, alcuni lavori di restauro al vecchio edificio permettendo, in tal modo, la ripresa delle lezioni a partire dal 16 marzo 1961.

Ovviamente, il problema potrà trovare soluzione solo con la costruzione di un nuovo edificio scolastico; la relativa pratica dovrebbe essere rivolta ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

Il Ministro: BOSCO.

POLANO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se – considerato che il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane ed il fondo per il contributo statale nel pagamento dei prestiti contratti dalle aziende artigiane si sono rivelati troppo esigui di fronte alle necessità ed alle richieste – non ritenga che si debba provvedere urgentemente a reintegrare e potenziare tali fondi con nuovi e più ampi stanziamenti. (14214).

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14026, del deputato Alpino, pubblicata a pagina 7469*).

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in relazione alle legittime proteste dei candidati agli esami di abilitazione decentrata, classe VI, lingua inglese, motivate dal fatto che i professori italiani, nella prova di dettato, possono a volte dare alla lettura cadenze non chiare, non intenda per il futuro affidare la dettatura a professori inglesi e disporre altresì l'impiego dell'altoparlante quando l'aula sia molto vasta, o ritornare al metodo antico, per il quale la prova di dettato era integrante di quella orale, e se non creda opportuno annullare la recente prova sostenuta dai candidati di cui all'esame sopra menzionato. (16872).

RISPOSTA. — Il Ministero non ritiene giustificata la richiesta intesa ad ottenere l'annullamento della prova di dettato dell'esame di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, svoltasi a Roma il 14 marzo 1961.

La prova si svolse, infatti, con la massima regolarità. Il testo fu letto, dettato lentamente parola per parola, e quindi riletto.

Soltanto alla fine del terzo ed ultimo turno (i candidati in numero di 211 erano stati divisi in tre gruppi), dopo che le buste erano state ritirate, un solo candidato ebbe a protestare contro il sistema di dettatura.

La piena regolarità della prova è per altro confortata anche dal fatto che, sebbene la correzione degli elaborati non sia stata ancora ultimata, un certo numero di candidati ha eseguito il dettato senza alcun errore.

Il Ministro: BOSCO.

PUCCI ERNESTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga di provvedere – dopo le recenti prove di sensibilità offerte dal Governo con l'approvazione dei provvedimenti relativi al risarcimento dei danni delle alluvioni – anche al riconoscimento del carattere di pubblica calamità degli eventi alluvionali medesimi, per consentire che i danneggiati possano beneficare delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni. (12865).

RISPOSTA. — Le norme della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, continuano ad essere applicate in favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da alluvioni, mareggiate ed altre avversità, anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739, la quale, tra l'altro, per le piccole aziende commerciali, per le aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, prevede la concessione di un indennizzo da destinarsi alla ricostruzione dell'efficienza produttiva di tali aziende.

Al riguardo si precisa che nel caso in cui, per lo stesso territorio e per il medesimo evento vengano emanati il provvedimento previsto dalla citata legge n. 739, e quello con il quale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15

maggio 1954, n. 234, viene dichiarato di carattere di pubblica calamità, l'azienda che ha subìto il danno può ovviamente beneficiare di un indennizzo soltanto: quello, comunque, ritenuto più favorevole dall'azienda interessata.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

PUCCI ERNESTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Al fine di conoscere:

a) in base a quali criteri si sia provveduto alla prima applicazione dell'articolo 11, legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone colpite da eccezionali calamità ed eccezionali avversità atmosferiche;

b) se non ritengano necessario e giusto disporre che la sospensione del pagamento dei tributi e contributi non rimanga limitata ai soli comuni già prescelti, ma si estenda a tutti i territori che hanno subìto gravi danni per le eccezionali calamità ed avversità atmosferiche, le quali, come è noto, hanno duramente colpito gran parte del territorio della regione.

A tal fine l'interrogante segnala che possono valere a suffragare le insufficienti informazioni degli uffici finanziari gli accertamenti a suo tempo eseguiti dagli ispettori provinciali dell'agricoltura, i quali, per la tempestività degli interventi e la completezza delle indagini, hanno potuto accertare cause ed effetti, sia delle calamità sia delle avversità atmosferiche, e ciò per i seguenti chiari motivi:

1°) perché la più gran parte dei danneggiati e delle locali autorità solo agli ispettorati agrari hanno rivolto segnalazioni e richieste di accertamenti nell'immediatezza degli eventi;

2°) in quanto le valutazioni e le indagini effettuate dai predetti uffici rientrano per altro nei loro compiti di istituto, non si sono riferite ad aspetti limitati dei fenomeni in relazione a determinate disposizioni, ma li hanno esaminati nella loro complessa interezza, e sono quindi oggi utili ai fini dell'applicazione delle norme innovative contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739.

L'interrogante segnala per altro la necessità di provvedere ad uno stretto coordinamento tra provvedimenti ed interventi per evitare incongruenze e gravi disparità come quelle già messe in evidenza dai primi interventi.

È stato infatti rilevato con grande meraviglia delle popolazioni interessate: che si sono verificate esclusioni di zone pur identicamente colpite e limitrofe a quelle comprese nei provvedimenti sospensivi, solo perché appartenenti a due diverse province, e che, mentre in un decreto ministeriale emesso di concerto tra i ministri dell'agricoltura e del tesoro (decreto ministeriale 19 luglio 1960 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 194 del 9 agosto 1960), si elencano i comuni di Amaroni, Amato, Andali, Bodolato, Belcastro, Caccuri, Carfizi, Carlopoli, Castelsilano, Cerenzia, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cotronei, Cropani, Crucoli, Davoli, Decollatura, Filadelfia, Francavilla Angitola, Casperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Maierato, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Mileto, Monterosso Calabro, Nicastro, Palermiti, Pallagorio, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Caterina dello Jonio, San Pietro a Maida, San Vito sullo Jonio, Savelli, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Tiriolo, Vazzano, Umbriatico, Vallefiorita, Verzino, Vibo Valentia, Zagarise, Mangone, Cittanova, Delianava, Gioia Tauro, Polistena, Rizziconi, Rosarno, Sinipoli, Taurianova quali colpiti da eccezionali avversità atmosferiche, sia pure riferendosi a provvidenze previste da altre leggi, gli stessi comuni non hanno ottenuto la sospensione dei tributi e contributi concessi a norma dell'articolo 11, legge 21 luglio 1960, n. 739, che all'articolo 1 prevede appunto l'applicabilità delle provvidenze stesse ai territori « danneggiati da accezionali avversità atmosferiche ». (13814).

RISPOSTA. — Questa amministrazione ha interessato tempestivamente le intendenze di finanza delle province, per le quali si erano avute comunque notizie di infortuni atmosferici, a formulare, di concerto con i competenti organi tecnici, concrete proposte per la delimitazione delle zone danneggiate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Premesso che è stata data la precedenza all'esame dei danni prodotti da eventi naturali di carattere eccezionale nel periodo 1° gennaio-13 agosto 1960 (data di entrata in vigore della predetta legge) e che, non appena ultimate le istruttorie relative a tali danni, saranno presi in considerazione i danni verificatisi nel precedente periodo 1° giugno 1958-31 dicembre 1959, si informa che sulla base delle proposte finora pervenute sono stati già emessi e trasmessi, per l'esecuzione, alle competenti intendenze di finanza n. 79 decreti interministeriali.

Nel precisare che per le province nelle quali si è provveduto alla delimitazione delle zone danneggiate, sono state date istruzioni alle predette intendenze di finanza perché sospendano, in attesa dello sgravio tributario, la riscossione dei tributi fondiari nei confronti dei possessori aventi titolo a tale sgravio, s'informa, altresì, che con circolare del 9 settembre 1960 sono state impartite alle stesse intendenze ulteriori istruzioni per regolare la materia di cui agli articoli 9 e 11 della legge in questione.

Circa le esclusioni di cui è cenno nell'ultimo capoverso dell'interrogazione stessa, si precisa che, nei provvedimenti di delimitazione, emessi da questo Ministero, di concerto con quelli del tesoro, dell'interno e dell'agricoltura e foreste, ai termini dell'articolo 9 della legge n. 739, sono state comprese, non soltanto le zone danneggiate di quasi tutti i comuni delle province di Catanzaro e di Reggio Calabria, già delimitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il proprio decreto del 19 luglio 1960, che, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ha autorizzato gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare per una sola volta e fino a 24 mesi la scadenza dei prestiti agrari di esercizio concessi ad agricoltori danneggiati dalle avversità atmosferiche, ma anche le zone di molti altri comuni delle medesime province, che non figurano tra quelli delimitati dal citato decreto del 19 luglio 1960.

Si ritiene opportuno aggiungere che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel procedere alla delimitazione delle zone agrarie danneggiate, ivi comprese quelle menzionate dall'interrogante, nelle quali possono trovare applicazione le provvidenze di cui all'articolo 1 della stessa legge n. 739 (contributi in conto capitale), ha tenuto conto delle rilevazioni effettuate dai dipendenti uffici periferici, competenti per territorio dei danni alle strutture fondiarie e alle scorte subìte dalle aziende agricole per effetto delle calamità naturali e avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere, in relazione alla risposta data all'interrogazione del deputato Troisi n. 18737, secondo la quale il suo Ministero aveva « in corso di esame il problema del controllo dei misuratori elettrici », se tale esame sia stato concluso, a quali risultati sia giunto e quali misure il ministro intenda adottare per sottoporre a controllo statale i contatori di energia elettrica. (12645).

RISPOSTA. — Sulla base delle conclusioni alle quali sono pervenuti gli studi relativi alla istituzione di un controllo statale per i misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati, è stata formulata una serie di norme, che sono state inserite nello schema di disegno di legge sul servizio metrico, predisposto da questo Ministero e già presentato al Parlamento.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI E MICELI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga ammissibile che il Comitato interministeriale dei prezzi deliberi la riduzione di lire 10,50 al chilogrammo il prezzo dello zucchero e che gli industriali produttori continuino ad applicare il precedente prezzo accumulando ulteriori sovraprofitti a danno dei consumatori.

Come è noto, il C.I.P. l'11 giugno 1960 ha deliberato la riduzione di lire 10,50 al chilogrammo, mentre con il disegno di legge in corso di approvazione l'erario riduce di 25 lire l'imposta di fabbricazione, ma intanto gli industriali saccariferi continuano a incassare il prezzo precedente pubblicamente riconosciuto eccessivo, almeno del valore della deliberata riduzione, e perciò gli interroganti chiedono di sapere:

1°) se il ministro non intenda disporre l'immediata riduzione del prezzo dello zucchero nella misura stabilita dal C.I.P. l'11 giugno 1960;

2°) se e come intenda far restituire il sovraprezzo che gli industriali hanno percepito dopo il deliberato ribasso. (13631).

RISPOSTA. — Il C.I.P., con il provvedimento del 3 giugno 1960, n. 857, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 giugno 1960, n. 143, ha apportato una riduzione di lire 10,50 al chilogrammo ai prezzi dello zucchero, per le vendite dal produttore, nei confronti di quelli precedentemente fissati con il provvedimento dell'8 settembre 1956, n. 594, e confermati con il provvedimento del 12 luglio 1957, n. 662.

Poiché alla data di tale decisione era in corso di approvazione, da parte del Parlamento, un disegno di legge concernente una riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, il C.I.P. stabiliva (punto 3 del citato provvedimento del 3 giugno 1960, n. 857), che la propria determinazione entrasse in vigore contemporaneamente

all'emanando provvedimento legislativo sull'imposta di fabbricazione.

Quest'ultimo si è concretato nella legge del 14 agosto 1960, n. 822, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 19 agosto successivo, n. 202, con la quale l'imposta in parola viene ridotta da lire 8.700 a lire 6.200 al quintale.

Pertanto, poiché detta legge è entrata in vigore il 3 settembre 1960, da tale data i prezzi dello zucchero franco grossista hanno subito la riduzione di lire 10,50 al chilogrammo, disposta dal C.I.P. sul prezzo alla produzione, e la riduzione di lire 25,00 al chilogrammo sulla imposta di fabbricazione, oltre a quella derivante dal minor importo dell'I.G.E., sul prezzo ribassato; nel complesso, quindi, una riduzione di lire 37 al chilogrammo.

In proposito si soggiunge che sono state tempestivamente impartite opportune disposizioni ai prefetti, presidenti dei comitati provinciali dei prezzi, affinché, a decorrere dalla stessa data del 3 settembre 1960, fossero applicati a tutti i prezzi di minuta vendita dello zucchero i corrispondenti ribassi intervenuti nei prezzi all'ingrosso.

Allo stato delle cose, quindi, la richiesta di cui al punto 1 dell'interrogazione è da ritenersi superata.

In merito al punto 2 della stessa interrogazione, si fa presente che il provvedimento in esso suggerito non può essere adottato perché, nel fissare il prezzo dello zucchero come sopra indicato, si è tenuto conto del fatto che il relativo provvedimento sarebbe entrato in vigore successivamente.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o intenda adottare con urgenza a tutela degli interessi dei consumatori a seguito della riduzione del prezzo dello zucchero di lire 35,50 il chilogrammo, decisa dal Parlamento e dal C.I.P., e per evitare che essa si risolva in profitto illecito a favore delle industrie dolciarie, conserviere ecc., utilizzatrici di zucchero.

L'interrogante chiede di conoscere, in particolare, quali misure siano state prese o si intenda prendere affinché, in relazione alla suddetta riduzione del prezzo dello zucchero, siano adeguatamente diminuiti i prezzi alla produzione e al consumo dei prodotti dolciari e comunque degli altri prodotti; marmellate e confetture di frutta, latte condensato, succhi concentrati di agrumi e di uva, che godono di una imposta di fabbricazione ridotta sullo zucchero impiegato. (14974).

RISPOSTA. — Da indagini svolte per accertare se e quali riflessi si siano avuti, successivamente alla diminuzione del prezzo dello zucchero, nei costi di produzione e nei prezzi al dettaglio dei prodotti nei quali lo zucchero stesso viene impiegato, è risultato che per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica di alcuni tipi di prodotti dolciari e di conserve di frutta, si sono avute riduzioni in misura varia, nei confronti di quelli esistenti prima della diminuzione del prezzo dello zucchero, in relazione al quantitativo di zucchero impiegato nei singoli prodotti.

Per quanto riguarda le riduzioni apportate ai prezzi franco fabbrica dei summenzionati prodotti, è, tuttavia, da tener presente che si sono verificati aggravi nei costi di produzione per l'aumentato prezzo di alcune materie prime per aumenti salariali derivanti dal nuovo contratto di lavoro, fra cui l'aumento per l'avvenuta parificazione salariale, fra manodopera maschile e femminile – quest'ultima prevalente nell'industria dolciaria – e per il rincaro degli inballaggi.

Per quanto concerne le conserve di frutta, oltre agli aumenti dei salari e degli imballaggi, si è anche avuto un notevole aumento per alcune varietà di frutta (albicocche, pesche e prugne), largamente utilizzate in tali conserve. È da aggiungere, inoltre, che la riduzione del prezzo dello zucchero è diventata operante quando già era stata utilizzata per tali lavorazioni la frutta primaverile ed estiva, per cui esse hanno beneficiato di una piccolissima parte della riduzione in parola.

Circa, infine, i prezzi al dettaglio, si fa presente che le riduzioni verificatesi nei prezzi franco fabbrica dei succitati prodotti dolciari e di quelli conservati di origine vegetale sono state in parte assorbite dagli oneri gravanti sul circuito commerciale.

Il Ministro: COLOMBO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il gettito dell'imposta generale sull'entrata sul commercio dei prodotti tessili negli anni 1959 e 1960. (16989).

RISPOSTA. — Il gettito dell'imposta generale sull'entrata riscossa per autotassazione (cioè in base a fattura), a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sul commercio interno dei prodotti tessili è risultato nell'anno 1959 di lire 20 miliardi e 294 milioni e nell'anno 1960 di lire 22 miliardi e 927 milioni.

Il Ministro: TRABUCCHI.

RAUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di dover acco-

gliere il voto unanime espresso dal consiglio comunale di Caserta nella seduta del 21 febbraio 1961, con il quale si richiede la concessione in enfiteusi dei locali della caserma Pollio, al fine di sistemarvi la scuola media « L. Vanvitelli » e la scuola di avviamento al lavoro, attualmente ospitate in ambienti assolutamente inadeguati e insufficienti.

L'interrogante rileva che allo stato attuale i locali della caserma sono praticamente inutilizzati dalle autorità militari, per cui nessun ostacolo può opporsi alla legittima richiesta del comune di Caserta, che dovrebbe trovare rapido accoglimento, considerate anche l'importante finalità che si propone. (17012).

RISPOSTA. — La parte della caserma Pollio ancora in uso all'amministrazione militare è utilizzata dalla scuola truppe corazzate. Vi ha sede l'officina mezzi corazzati con i relativi servizi.

Il comune di Caserta ha chiesto per esigenze scolastiche che la concessione di uno dei fabbricati della caserma, di quello cioè a forma di emiciclo prospicente le aree antistanti il palazzo reale nel quale è attualmente alloggiato il personale e sono sistemati i servizi annessi alla predetta officina.

Poiché non è stato possibile trasferire altrove tali servizi, costituendo essi una indispensabile dipendenza dell'officina, la richiesta del comune non ha avuto finora l'esito voluto.

Si aggiunge, per altro, che essendo in progetto una diversa sistemazione della stessa officina attraverso una permuta della parte di caserma adibita a tale uso, se si addiverrà a tale nuova sistemazione con il conseguente trasferimento dei servizi annessi all'officina non si mancherà di prendere in ogni considerazione il desiderio del comune.

Il Ministro: ANDREOTTI.

RICCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga intervenire al fine di favorire una positiva e sollecita definizione delle trattative da tempo in corso tra gli uffici competenti del Ministero delle finanze e l'amministrazione comunale di Cremona, riguardanti la cessione per vendita, al comune stesso, delle aree già occupate dalle ex caserme militari San Martino, Sangromoso e Pagliari, di complessivi metri quadrati 25 mila di superficie, aree già dichiarate dismesse e sclassificate da parte del Ministero della difesa-esercito.

Per sapere inoltre se, al fine di favorire una utilizzazione di dette aree per scopi non legati a criteri speculativi, ma per una sistemazione di alcune zone cittadine a verde e per migliorare la viabilità (come del resto previsto dal piano regolatore generale in via di definitiva approvazione da parte dei competenti organi governativi), non ritenga essere non pertinenti ed esose le richieste presentate dagli uffici del Ministero delle finanze al comune di Cremona, richieste, che fissano il prezzo di vendita in lire 240 milioni, pari a lire 9.600 il metro quadrato, mentre in precedenza per una cessione di parte di dette aree a privati, sono state pagate lire 3 mila al metro quadrato, come risulta dall'atto di vendita approvato con decreto del Ministero delle finanze – ragioneria centrale – n. 227, capoverso ottavo, capo 225, registrato dalla Corte dei conti il 3 luglio 1956, repertorio n. 9. (16557).

RISPOSTA. — Sull'argomento prospettato dall'interrogante, si richiamano anzitutto le notizie già allo stesso comunicate sul medesimo argomento con precedente lettera di protocollo n. 00/42871 del 4 gennaio 1961.

Si comunica, inoltre, che nulla risulta a questo Ministero in ordine alla valutazione dei quattro compendi demaniali di che trattasi, per cui deve presumersi che l'intervento dell'ufficio tecnico erariale sia stato chiesto direttamente dall'amministrazione militare.

Allo stato attuale, pertanto, questo Ministero si trova nella impossibilità di intervenire per un riesame della stima, riesame che potrà essere disposto solo quando l'amministrazione demaniale verrà ufficialmente investita della questione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in data 30 giugno 1960, per la negligenza di un funzionario della Soprintendenza alle antichità di Napoli – che non inoltrò a tempo la richiesta dei fondi occorrenti – furono licenziati circa 70 operai giornalieri, di cui 25 con mansioni impiegatizie, tutti in servizio da diversi anni; e che di essi ne furono successivamente riassunti solo pochissimi, e non tra i più anziani, mentre furono assunti parecchi nuovi elementi (fra cui molti in possesso di titoli di studio e quindi con mansioni non salariali);

e per conoscere se, in considerazione del fatto che, con l'approvazione della legge sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, verranno a trovarsi immessi in ruolo, presso quella soprintendenza, elementi appena assunti, mentre rimarranno esclusi parecchi, che pure avevano un'anzianità risalente a pa-

recchi anni addietro, non ritenga opportuno intervenire – per evitare un grave atto d'ingiustizia e affinché non si possa pensare che il licenziamento del giugno 1960 fu voluto ad arte per nuocere ad alcuni elementi – perché vengano riassunti immediatamente – prima, cioè, dell'entrata in vigore della legge suddetta – tutti coloro che furono licenziati nel giugno 1960. (16649).

RISPOSTA. — Le amministrazioni dello Stato, per l'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potevano assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che all'atto dell'assunzione fosse stabilito il termine massimo entro cui dovessero esser licenziati, termine che non poteva superare in nessun caso i 90 giorni.

Avvalendosi di tale facoltà, la soprintendenza alle antichità di Napoli provvide, negli anni scorsi, ad assumere un certo numero di operai giornalieri secondo le necessità e nei limiti dei fondi a disposizione. Senonché, con la legge 27 maggio 1959, n. 324, fu posta una limitazione alle assunzioni di operai giornalieri. Infatti, in base all'articolo 14 della legge stessa, le assunzioni di operai giornalieri potevano aver luogo solo entro i limiti numerici e di spesa per stabilire per ciascuna amministrazione dall'amministrazione medesima, di concerto con il Ministero del tesoro.

Per effetto di tali nuove disposizioni, alla soprintendenza alle antichità di Napoli vennero assegnate, con effetto dal 1° luglio 1960, 31 unità e, quindi, entro tali limiti, quell'ufficio fu invitato a contenere le assunzioni di personale giornaliero.

Pertanto, la limitazione del numero degli operai giornalieri presso la soprintendenza alle antichità di Napoli come presso tutti gli altri istituti dipendenti, si verificò solo in conseguenza delle disposizioni restrittive contenute nell'articolo 14 della legge, n. 324 sopra citata.

D'altra parte, come già fatto presente, le assunzioni di operai giornalieri venivano disposte per necessità determinate e contingenti e con carattere assolutamente temporaneo.

Gli interessati, all'atto di iniziare il lavoro, ben sapevano che le loro prestazioni erano limitate nel tempo. Pertanto, nei riguardi degli operai giornalieri di cui è cenno nell'interrogazione, nessun licenziamento è stato mai disposto. Allo scadere del contratto si verificò una pura e semplice cessazione dal servizio. Né fu possibile procedere alla riassunzione di tutti coloro che nel passato avevano prestato la loro opera alle dipendenze della soprintendenza, sia per le limitazioni imposte dall'articolo 14 della legge n. 324 più volte richiamata, sia perché, essendo l'assunzione degli operai giornalieri condizionata da esigenze determinate e contingenti, nessuna stabilità poteva essere garantita agli elementi in servizio.

Inoltre, la facoltà di procedere alle assunzioni rientrava nella competenza dei singoli soprintendenti, in considerazione del fatto che le esigenze che davano luogo ai provvedimenti erano più facilmente rilevabili *in loco* dai diretti responsabili dei vari servizi.

Pertanto, nella sua azione, la soprintendenza alle antichità di Napoli si è attenuta alle disposizioni in vigore.

La questione, per altro, è da ritenersi ora superata in quanto, con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, è stato sancito il divieto di nuove assunzioni di operai giornalieri. *Il Ministro:* BOSCO.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda di considerare in servizio e di attribuire le competenze spettanti ai maestri di ruolo, che, ai sensi del decreto interministeriale 29 novembre 1960, frequentano corsi di specializzazione per insegnanti presso le carceri e che devono affrontare non lievi spese per trasferirsi e mantenersi nella sede, ove si tengono i corsi. (17131).

RISPOSTA. — I corsi di specializzazione per insegnanti nelle scuole elementari carcerarie, indetti con decreto interministeriale 29 novembre 1960, sono stati organizzati nell'interesse esclusivo dei partecipanti, i quali acquisiscono, al termine di essi, il titolo previsto dall'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535, necessario per partecipare al concorso magistrale per le scuole elementari carcerarie.

Pertanto, non essendo obbligatoria la partecipazione a tali corsi, l'amministrazione non ha potuto evitare di decurtare gli assegni spettanti ai maestri interessati nella misura corrispondente al periodo di assenza dal servizio. *Il Ministro:* BOSCO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere ulteriori determinazioni che siano seguite alla interrogazione n. 29809 relativa allo stato delle ricerche di giacimenti petroliferi e metaniferi nel sottosuolo dei comuni di Agnone, Carovilli e Vastogirandi (Campobasso), interessati da domande di permessi di ricerca, presentate

dalla So.Mi.Ce.M., dalla Co.R.T. e dalla Idrocarburi Chiaravalle (14726).

RISPOSTA. — I territori dei comuni di Carovilli e di Vastogirardi sono interessati, per circa il 60 per cento rispettivamente, dal permesso di ricerca Isernia della società Idrocarburi Chiaravalle; il predetto permesso è in corso di conferimento alla società richiedente. La relativa istruttoria ha subito dei ritardi per la necessità di acquisire tutti gli elementi all'uopo occorrenti.

Il territorio del comune di Agnone, per il 100 per cento, e il territorio del comune di Vastogirardi, per circa il 40 per cento, sono interessati dalla istanza Trigno della società Co.R.T., la quale per altro non ha più mostrato alcun interesse per le istanze da essa a suo tempo presentate.

La società So.Mi.Ce.M. è stata da tempo sciolta ed ha rinunziato alla istanza che aveva presentata.

Il Ministro: COLOMBO.

SCARASCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in materia di reintegrazione nel grado di ufficiale dell'esercito, sia tuttora operante la legge 26 ottobre 1940, n. 1809, e se sia vero che ad ufficiali reintegrati, qualora godano già di pensione concessa prima del provvedimento di reintegrazione, venga la pensione stessa corrisposta, dopo l'avvenuta reintegrazione, nella misura ridotta di un quarto e non nella misura intera in rapporto al loro grado ed alla loro anzianità, come se essi dovessero continuare a sopportare per tutta la vita lo stesso trattamento di pena, che veniva loro inflitta durante il periodo della rimozione dal grado.

Se torna a verità quanto sopra, appare evidente la necessità di evitare una grave ingiustizia quale è quella che colpisce ufficiali reintegrati e quindi discriminati a tutti gli effetti, i quali, godendo di un trattamento economico ridotto, verrebbero di fatto ad essere sempre considerati in regime di punizione (15647).

RISPOSTA. — La norma in base alla quale per i militari riabilitati e successivamente reintegrati nel grado, che avevano conservato il godimento dei tre quarti della pensione, non si provvede ad alcuna variazione degli assegni in godimento (articolo 9 del regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809, ed articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429), è tuttora in vigore.

Si chiarisce, per altro, che la norma non è dettata da criteri di particolare rigore nei riguardi dei militari, ma è inquadrata nei principi pensionistici che si osservano per la generalità del personale statale e secondo i quali anche nei confronti del personale riabilitato che era incorso nella perdita del diritto a pensione, sussiste bensì la possibilità di ripristinare la concessione della pensione ma sempre con la riduzione di un quarto.

Occorre,inoltre, tener presente che la reintegrazione nel grado conseguente alla riabilitazione è un istituto esclusivamente militare e come tale non può esplicare effetti nel campo delle pensioni che costituiscano deroghe ai principî generali.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

SCARASCIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di salvaguardare i frantoiani in relazione ai prezzi delle sanse attualmente praticati dagli industriali acquirenti. Infatti, proprio in questi giorni gli industriali hanno reso noto che intendono pagare le sanse, per altro già ritirate, su di una base di prezzo assolutamente insufficiente ed antieconomica.

I frantoiani, per la maggior parte piccoli produttori agricoli, sono notevolmente danneggiati dagli atteggiamenti assunti sul piano generale dagli industriali acquirenti.

Appare quindi evidente la necessità di un immediato intervento e la convocazione delle parti in sede ministeriale, perché, già come altre volte avvenuto, possa l'opera mediatrice del Governo fissare criteri idonei ad una equa valutazione del prodotto (16620).

RISPOSTA. — In data 23 febbraio 1955, fra le organizzazioni interessate venne stipulato un accordo che stabiliva che il prezzo minimo delle sanse vergini di oliva, aventi resa industriale 7 per cento acidità 20 e umidità 25 per cento, dovesse essere determinato in misura pari al valore di chilogrammi 2,600 di olio rettificato *B*, risultante dalla media delle quotazioni registrate dalle mercuriali del capoluogo di provincia fra il 1° gennaio ed il 30 aprile di ciascun anno.

Il predetto accordo, rinnovato tacitamente anno per anno, è stato applicato fino alla campagna olearia 1959-60 senza dar luogo ad alcuna difficoltà.

Senonché, a seguito dalla pubblicazione della legge 13 novembre 1960, n. 1407, l'Associazione nazionale dell'industria olearia dei grassi, saponi ed affini ha disdetto il suddetto accordo ritenendolo inapplicabile, in quanto con la nuova classificazione dell'olio di oliva e con l'aver negato la commestibilità all'olio di oliva raffinato con il processo di esterifi-

cazione, si è resa non economica la raffinazione per usi alimentari dell'olio di oliva al solvente a media ed alta acidità, ottenendosi, quindi, dalle sanse un minor quantitativo di olio commestibile con il conseguente aumento dei costi di lavorazione e generali.

L'Unione nazionale frantoiani oleari ha fatto presente che la disdetta avrebbe potuto essere considerata valida per la campagna 1961-62 e non per l'annata di produzione in corso perché non notificata entro il 15 maggio 1960, come prescritto dall'articolo 9 del citato accordo.

L'Associazione nazionale dell'industria olearia, nell'osservare che la disdetta non poteva essere data nei termini stabiliti dal predetto articolo 9 in quanto causata da un provvedimento legislativo – fatto straordinario ed imprevedibile – che ha mutato le premesse sulle quali l'accordo stesso si basava, ha comunque assicurato che gli industriali estrattori non mancheranno di corrispondere ai frantoiani, per le sanse vergini di oliva, un prezzo equo.

Qualora i frantoiani non fossero sodisfatti di tale soluzione e ritenessero di chiedere l'intervento di questo Ministero, non si mancherà di svolgere ogni opportuno interessamento al riguardo.

Il Ministro: COLOMBO.

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulle gravi deficienze ambientali messe in particolare rilievo dalla recente decisione del rettore del politecnico di Milano di limitare il numero delle immatricolazioni, decisione poi annullata dal Ministero della pubblica istruzione.

L'interrogante chiede inoltre come si intenda ovviare al previsto ripetersi degli inconvenienti nel prossimo anno e soprattutto se, per rendere efficace l'insegnamento in relazione alla fama del politecnico, consolidata negli anni, siano stati messi allo studio gli indispensabili provvedimenti di stanziamento dei fondi necessari alla costruzione delle aule e di destinazione di altri insegnanti e assistenti all'istituto. Si chiede infine il motivo per cui i lavori di costruzione del nuovo edificio della facoltà di architettura, iniziati otto anni or sono , siano ancora lontani dal completamento (3236, *già orale*).

RISPOSTA. — Il problema del definitivo assetto edilizio del politecnico di Milano è allo studio ed alla sua risoluzione collabora anche il commissario governativo del consorzio per l'assetto degli istituti di istruzione superiore di Milano, che sta provvedendo affinché il comune di Milano destini al consorzio le aree di sua proprietà adiacenti alla città degli studi.

Il rettore del politecnico è stato interessato a formulare le relative proposte.

Il Ministero, per parte sua, non ha mancato di considerare con particolare attenzione il problema, tanto è vero che, nel decorso esercizio finanziario 1959-60, ha erogato un contributo straordinario di 300 milioni, per l'esecuzione di lavori edilizi di estrema urgenza, riguardanti l'ampliamento della ricettività del politecnico, resosi necessario in dipendenza dell'accresciuto numero di studenti.

Ulteriori contributi saranno concessi dal Ministero sui fondi di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 158, che, utilizzando gli stanziamenti del « piano della scuola » per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61, prevede, per il corrente esercizio, un finanziamento speciale per le università di 45 miliardi e 134 milioni.

Per l'attuazione di tale provvedimento sono stati già richiesti i pareri delle università.

Il Ministro: BOSCO.

SIMONACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non creda opportuno intervenire urgentemente perché i comuni nell'applicazione delle aliquote della finanza locale sulla imposta sui cani tengano conto che i cosiddetti cani: pastori tedeschi, pastori alsaziani, cani lupo, ecc., sono comuni cani da guardia così come i cani pastori abruzzesi, e non di lusso, salvo che con l'indiscriminata imposizione non si voglia raggiungere lo scopo di far sopprimere queste povere bestie e quanto meno di abbandonarle a se stesse con grave pericolo della incolumità pubblica;

per sapere quali provvedimenti intenda prendere perché l'imposta sui cani non ecceda dalla media dell'imposta familiare poiché in molti comuni per un cane si paga una imposta superiore del doppio della media dell'imposta di famiglia (3411, *già orale*).

RISPOSTA. — Quanto al primo punto dell'interrogazione si chiarisce che le vigenti disposizioni in materia di imposta sui cani prevedono, agli effetti della commisurazione del tributo, tre diverse categorie di cani, e precisamente:

1°) cani di lusso e di affezione;

2°) cani da caccia e cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonché tutti gli altri cani non compresi nella categoria seguente;

3°) cani tenuti a scopo di commercio.

Perché un cane possa essere classificato come cane da guardia è quindi necessario che concorrano due requisiti, e cioè:

a) che il cane sia, per la sua razza, un cane da guardia;

b) che esso venga effettivamente destinato a tale servizio.

In pratica, però, accade spesso – specie nei centri abitati – che cani da guardia veri e propri quali i pastori tedeschi, i pastori alsaziani, i cani lupo, ecc. vengono tenuti per ragioni puramente affettive, cosicché, mancando uno dei due requisiti che consentono la loro classicazione fra i cani da guardia, gli stessi vengono assegnati alla categoria dei cani di lusso.

Ne consegue che, ai fini della classificazione del cane nell'una o nell'altra categoria, è necessario accertare caso per caso se, oltre al requisito di cui è cenno alla lettera *a*) summenzionata, sussista anche l'effettiva destinazione del cane al servizio di guardia: accertamento questo, che può essere effettuato solo dal comune, in sede di applicazione dell'imposta.

Stando così le cose, è ovvio che questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire nella questione, nel senso auspicato dall'interrogante.

Tuttavia, devesi fare presente che contro l'operato dell'amministrazione comunale il contribuente non è privo di difesa, in quanto qualora si ritenga ingiustamente colpito dal tributo, ha sempre facoltà di esperire avanti gli organi contenziosi i ricorsi previsti dagli articoli 277 e successivi del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Circa l'asserita gravosità dell'imposta sui cani rispetto alla media dell'imposta di famiglia, si osserva che essa è più apparente che reale, in quanto l'inconveniente lamentato dall'interrogante è connesso alla intrinseca natura dei due tributi, talmente diversi da non poter consentire alcun confronto fra essi.

Ed infatti, diverso è l'oggetto delle due imposte che intendono colpire l'una la detenzione del cane, l'altra l'agiatezza della famiglia in rapporto a vari fattori, fra i quali la natura dei redditi posseduti dal contribuente e la composizione numerica del nucleo familiare; diversi sono pure i criteri di applicazione dei due tributi, in quanto ai fini dell'imposta di famiglia non è tassabile la quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita – la cosiddetta franchigia – cosa questa che incide sensibilmente nel calcolo dell'imponibile e quindi nella determinazione dell'imposta dovuta dal singolo contribuente, mentre nessuna moderazione è prevista per l'imposta sui cani.

Non deve, quindi, stupire che in taluni casi detta imposta, la cui aliquota può essere fissata dal comune nella misura massima di lire 6 mila, lire 2 mila e lire 600, per cani appartenenti rispettivamente alla prima, alla seconda ed alla terza categoria, possa, di fatto, essere più elevata rispetto all'imposta di famiglia, nella considerazione che quest'ultimo tributo viene applicato a carico dei più modesti contribuenti con aliquota del 2 per cento per i redditi netti di lire 200 mila.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SIMONACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere – relativamente all'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali destinati a costruzione di nuove aziende alberghiere, imposta applicata esclusivamente a carico dell'industria alberghiera, mentre tutte le altre aziende industriali di nuova costruzione ne sono esenti – quali concrete iniziative egli intenda adottare per eliminare tale difformità di trattamento. (3456, *già orale*).

RISPOSTA. — Non è esatta l'osservazione dell'onorevole interrogante secondo la quale le costruzioni destinate ad albergo sarebbero le uniche ad essere escluse dalla esenzione dalla detta imposta, a differenza di tutte le altre costruzioni di carattere industriale.

In realtà occorre precisare che il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, prevede, all'articolo 30, n. 6, l'esenzione dall'imposta in parola per i materiali impiegati nella costruzione di opifici industriali, intendendosi per tali quelle costruzioni nelle quali ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 40 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, e precisamente: 1°) che vi si eserciti un'attività industriale consistente nella trasformazione, modificazione ed adattamento di materie prime per mezzo di apparecchi o meccanici o inamovibili per necessaria infissione; 2°) oppure, che presentino caratteristiche strutturali e funzionali tali da avere una permanente destinazione industriale.

Da ciò si evince chiaramente che l'attività alberghiera non può essere considerata industriale, né l'albergo integra il concetto di opificio industriale nei sensi precisati dal menzionato articolo 40 del regolamento.

Ma, si noti, il caso degli alberghi non è il solo, giacché la qualifica di « opificio industriale » non è stata mai riconosciuta, agli effetti che interessano, nemmeno a tutte quelle costruzioni, come teatri, cinema, ecc., nelle quali si svolgono attività che pure comunemente vengono chiamate « industriali ».

Ciò premesso, non riesce possibile accogliere la richiesta dell'interrogante intesa ad

ottenere sgravi fiscali, relativamente all'imposta di consumo, a favore delle aziende alberghiere, per due ordini di motivi:

1°) perché l'attività alberghiera ha una sua autonoma disciplina, nel concretare la quale il legislatore già considerò l'attuale richiesta dell'interrogante, concludendo negativamente anche per la considerazione che gli alberghi hanno avuto particolari cure e benefici per quanto riguarda l'imposizione erariale;

2°) perché la qui invocata esenzione dovrebbe inevitabilmente essere estesa ad altri settori che, come si è detto, si qualificano anch'essi « industriali », con ulteriore grave danno per le finanze comunali.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia diffusa dalla stampa secondo la quale starebbe per essere emanato un provvedimento in base al quale verrebbe a cessare la proroga legale del blocco dei fitti degli immobili adibiti ad esercizio di attività commerciali.

In caso affermativo, l'interrogante si permette fare rilevare lo stato di viva apprensione che permane nelle categorie commerciali interessate per un ulteriore aggravio economico con effetti che si prevedono disastrosi per la sopravvivenza di migliaia di piccole e medie aziende commerciali ed artigiane. (13922).

RISPOSTA. — Su quanto forma oggetto della interrogazione predetta, è intervenuto l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, recante norme sulle locazioni di immobili urbani.

Secondo tale articolo, a decorrere dal 30 settembre 1961, cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani aventi per oggetto, tra l'altro, immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore un'attività professionale, ovvero una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in applicazione della legge del 30 dicembre 1960, n. 1727, e dell'ordinanza ministeriale 2 gennaio 1961, non ritenga opportuno intervenire con provvedimenti d'urgenza affinché i « corsi di formazione professionale » previsti dalla predetta legge siano effettuati presso gli istituti superiori di educazione fisica esistenti, allo scopo di ottenere una maggiore garanzia e serietà nella organizzazione e nello svolgimento dei corsi stessi. (16410).

RISPOSTA. — Si tratta non già di corsi preordinati al conseguimento di un titolo accademico, bensì di corsi di formazione professionale, riservati a personale insegnante in attività di servizio, con determinata anzianità, e consistenti essenzialmente in due cicli estivi di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni di carattere didattico. Tali corsi trovano la loro più adatta ambientazione nella scuola, a contatto immediato delle esigenze vive dell'insegnamento, piuttosto che nelle università e negli istituti superiori istituzionalmente preordinati a finalità di carattere scientifico notoriamente prevalenti rispetto ai compiti della preparazione professionale.

In sede di discussione alla Camera dei deputati dell'anzidetta legge n. 1727, fu effettivamente considerata la possibilità che i corsi in questione si svolgessero presso l'istituto superiore di educazione fisica di Roma, che era allora l'unico esistente, ma venne esclusa deliberatamente, sia per le considerazioni dianzi esposte, sia per il numero ingente di insegnanti avente titolo a frequentare i corsi in questione, valutato a circa 3 mila. Apparve infatti manifesto che l'istituto di Roma, il quale non può accogliere più di 300 allievi dei corsi ordinari, non avrebbe potuto assolvere tale compito se non scaglionando i corsi in un periodo di tempo valutabile ad almeno un decennio. La circostanza che nel frattempo siano sorti due istituti superiori pareggiati con possibilità ricettive ancora più limitate di quelle dell'istituto di Roma non modifica sensibilmente la situazione.

Sussistendo perciò motivi di impossibilità di ordine didattico e organizzativo per svolgere i corsi presso l'istituto di educazione fisica di Roma, il decreto ministeriale 14 marzo 1961 ha disposto l'istituzione di un congruo numero di sedi pienamente idonee allo scopo e utilizzando la collaborazione degli istituti superiori di educazione fisica mediante l'inclusione di due docenti di materie scientifiche e culturali di detti istituti nel comitato per il coordinamento generale tecnico-didattico dei corsi per il funzionamento dei medesimi, istituito presso il Ministero. *Il Ministro:* BOSCO.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se – considerato lo stato di abbandono in cui è lasciato il magnifico edificio della ex caserma degli allievi ufficiali di

complemento di artiglieria Principe di Piemonte di Potenza; per il prestigio della stessa città di Potenza, che in ogni epoca si è sentita onorata di ospitare e di essere sede di reggimenti del nostro glorioso esercito e di scuole allievi ufficiali; tenuto conto anche del maggior servizio che in questi ultimi anni è stato effettuato dall'arma dei carabinieri anche in considerazione del lavoro che giornalmente si deve esplicare per il complesso servizio del nuovo carcere giudiziario di Potenza – non creda opportuno adibire il suddetto magnifico edificio completo dei servizi più moderni ed efficienti a comando della legione carabinieri con annessa scuola allievi. (17057).

RISPOSTA. — Ragioni organiche ed addestrative non consentono di destinare un comando di legione dell'arma dei carabinieri con annessa scuola allievi a Potenza, il cui nuovo carcere giudiziario non ha reso più oneroso il compito dell'arma, essendo rimasto pressoché invariato il movimento dei detenuti.

Nella caserma Lucania troveranno invece sistemazione un reparto ed un magazzino di prossima costituzione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI E ROSSI MARIA MADDALENA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di abbandono dei locali dell'ex casa del fascio di Bagno Gavorrano (Grosseto), dalla quale furono a suo tempo sfrattate le organizzazioni democratiche dei lavoratori, che per altro pagavano regolarmente l'affitto, con il pretesto che i locali dodevano essere adibiti ad altri scopi.

Gli interroganti sottolineano la gravità del fatto che detti locali siano rimasti sfitti per tutto questo periodo, che si vadano deteriorando tanto da ritenere che presto diverranno inservibili, mentre la prefettura di Grosseto e l'intendenza di finanza si sono rifiutate persino di rispondere ad una richiesta d'acquisto da parte dell'amministrazione comunale di Gavorrano, che intenderebbe sistemare in tali locali taluni dei propri uffici.

Gli interroganti chiedono al ministro se non intenda intervenire per modificare tale stato di cose, anche per impedire l'ulteriore spreco dei beni dello Stato. (16302).

RISPOSTA. — È in corso di concretamento l'atto di vendita dell'immobile ex casa fascio di Bagno di Gavorrano a favore della Pontificia opera di assistenza, con vincolo di destinazione a centro sociale con le seguenti attività: corsi di addestramento professionale per i giovani, corsi di educazione per adulti, centro di orientamento spirituale per i figli dei minatori, ambulatorio, convegni e riunioni a scopo educativo.

Il Ministro: TRABUCCHI.

TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI E ROSSI MARIA MADDALENA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'attesa dei lavoratori disoccupati e della intera popolazione di Ribolla (Grosseto) di vedere ripresa l'attività produttiva, anche parziale, della miniera di lignite esistente in quella località;

e per sapere se non intenda sollecitare l'espletamento delle pratiche relative alla revoca della concessione alla società Montecatini e il passaggio di questa alla cooperativa di lavoro da tempo costituita da minatori di Ribolla. (16413).

RISPOSTA. — La società Montecatini ha presentato domanda di rinuncia alla coltivazione della miniera di lignite di Ribolla.

Detta domanda deve essere sottoposta all'esame del consiglio superiore delle miniere, di recente ricostituito.

Dopo che la zona interessata sarà stata dichiarata libera dall'attuale vincolo minerario, potranno essere prese in considerazione le eventuali nuove domande di concessione della miniera in questione.

Il Ministro: COLOMBO.

VIDALI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se la Esso Standard italiana ha effettivamente dato assicurazione al competente Ministero che l'attuazione della nuova raffineria di Pavia non avrebbe recato alcuna diminuzione dell'attività e degli organici della raffineria di San Sabba in Trieste (condizione prevista come sicura nella riunione del 23 settembre 1960 della commissione interministeriale disciplina petrolifera da parte del Ministero stesso a richiesta del rappresentante della C.G.I.L.) e, in caso affermativo, come possa venire giustificato il fatto che negli ambienti della Esso Standard di Trieste sia stato invece dichiarato che i lavoratori occupati a Trieste possono fare affidamento sul proprio posto di lavoro soltanto per il 1961, dopo di che l'attività dello stabilimento triestino sarebbe diminuita ed i lavoratori dovrebbero in considerevole parte essere trasferiti a Pavia.

L'interrogante rileva che l'allarme suscitato da questa dichiarazione appare tanto più giustificato, in quanto la società sta già procedendo a risoluzioni « consensuali » del rapporto di lavoro senza sostituzioni, come pure ad alcuni trasferimenti di personale ed alla cessazione di attività di qualche reparto.

Gli operai e gli impiegati dello stabilimento di Trieste e in generale gli ambienti economici locali esprimono viva preoccupazione per questi fatti, che rappresentano una seria minaccia per la città che perderebbe così una importante fonte di lavoro e, pertanto, appare quanto mai urgente una precisazione del Ministero stesso sui termini in cui è avvenuta la concessione dell'autorizzazione alla apertura dello stabilimento di Pavia. (15614).

RISPOSTA. — La società Esso Standard italiana, in riscontro alla comunicazione con la quale questo Ministero le ha notificato che la concessione di installare ed esercire una nuova raffineria di petroli in territorio del comune di Pavia era, tra l'altro, subordinata alla condizione che l'azienda desse assicurazione per la continuazione dell'attività anche dell'analogo stabilimento di Trieste, con lettera in data 31 gennaio 1961 ha dichiarato che il problema di assicurare la continuità dell'esercizio della raffineria di Trieste ha costituito una delle maggiori preoccupazioni dell'azienda, perfettamente consapevole della situazione economico-sociale della città di Trieste, e che tale atteggiamento non è stato modificato in conseguenza della progettata raffineria, anche perché nessuna interdipendenza esiste fra le funzioni dei due stabilimenti.

Si soggiunge che la predetta società, allo scopo di mantenere efficiente il complesso industriale di Trieste, sta cercando di apportare ai programmi di lavorazione quelle modifiche quantitative e qualitative che si rendono necessarie per contenere la crescente passività della gestione dello stabilimento.

Le risoluzioni « consensuali » del rapporto di lavoro, segnalate con la interrogazione, sono state effettuate nei confronti di elementi anziani, compresi tra i 59 e i 60 anni di età, i quali hanno, per altro, ricevuto – oltre alle indennità contrattuali previste dai vigenti contratti aziendali che riservano al personale licenziato un trattamento più favorevole di quello generalmente attuato nel settore – anche una indennità di quiescenza pari a 13-18 mensilità.

Per quanto riguarda, infine, i trasferimenti di personale che si sarebbero verificati, è stato assicurato dalla società Esso Standard italiana che essi si limitano ad un solo impiegato che, per specifiche esigenze di lavoro, è stato assegnato ad altro settore della medesima azienda.

Il Ministro: COLOMBO.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non intenda dare adeguate disposizioni affinché, dopo tanti anni di attesa e ad oltre un mese dall'entrata in vigore della legge n. 1600, gli ex dipendenti del G.M.A. del Territorio di Trieste siano tolti dalla situazione di incertezza ed apprensione e si trovi con sollecitudine la via dell'applicazione della legge summenzionata, che ha conferito agli impiegati civili lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo dello Stato.

L'interrogante rileva che ancora si lamentano le conseguenze di uno stato di confusione vigente negli ambienti burocratici locali per cui non viene applicato l'orario di lavoro stabilito per i dipendenti statali e vengono continuate le imposizioni di ore di lavoro straordinario non retribuite; sono state emanate disposizioni per la sospensione di quei modesti scatti di stipendio che competevano alla categoria in base al precedente trattamento economico ed è stata sospesa la concessione del nuovo punto di contingenza in atto dal 1° febbraio 1961, senza che tuttavia siano stati applicati i criteri di trattamento economico valido per gli statali.

L'attuale situazione di incertezza continua ad esasperare gli animi della categoria e non si ha l'impressione che gli uffici competenti siano effettivamente compresi della urgente necessità di definire la posizione della categoria in conformità alle disposizioni della legge entrata in vigore il 19 gennaio 1961. (16541)

RISPOSTA. — La commissione istituita dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, per procedere, ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, alle operazioni occorrenti per l'inquadramento del personale assunto dal G.M.A. nel Territorio di Trieste, sta svolgendo i propri lavori con il massimo impegno; ciò allo scopo di ultimare la relativa procedura entro il termine prescritto di 180 giorni, come stabilito dalla legge suddetta.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si osserva che il personale ex G.M.A. è impiegato attualmente sia presso gli uffici del commissariato generale del Governo, sia presso gli uffici periferici delle amministrazioni statali e che, naturalmente, il personale stesso è vincolato al rispetto dell'orario adottato dai singoli uffici, come avviene per tutti gli impiegati statali.

In merito, infine, agli scatti di stipendio ed alla concessione del punto di contingenza in atto dal 1° febbraio 1961, è stato accertato che gli uffici finanziari del commissariato generale del Governo hanno già provveduto alle relative variazioni.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga

strano e contraddittorio il fatto avvenuto a Trieste, dove, mentre dalle autorità e da alcune direzioni scolastiche locali sono state di fatto tollerate, se non addirittura incoraggiate, le assenze degli studenti medi dalla scuola, quando si trattava di manifestazioni promosse dai fascisti, sia per la questione dell'Alto Adige sia per le gazzarre e le violenze di carattere sciovinistico antislave, si sia proceduto invece con severi procedimenti disciplinari a carico degli studenti di alcuni istituti tecnici, che, limitatamente alle classi dell'ultimo corso e quindi direttamente interessati alla questione, hanno scioperato in segno di protesta per le remore governative per l'approvazione di un provvedimento di legge che assicuri l'ammissione degli studenti degli istituti tecnici all'università.

L'interrogante fa presente l'evidente contraddizione nel comportamento delle direzioni degli istituti in questione e delle autorità scolastiche competenti, contraddizioni che autorizzano l'opinione che i provvedimenti previsti non siano stati dettati soltanto dalla preoccupazione per la continuità dell'attività scolastica degli studenti, ben più gravemente compromessa dalle manifestazioni del tutto estranee a problemi scolastici che hanno preceduto la manifestazione di protesta, che invece riguarda un problema sostanziale per le prospettive di studio e di carriera degli studenti degli istituti tecnici e che sono effettivamente urgenti per quelli che stanno avviandosi alla conclusione degli studi medi ed ambiscono accedere a quelli universitari. (16548).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha nulla da osservare in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dai collegi dei professori degli istituti tecnici di Trieste nei confronti degli alunni che si astennero dalle lezioni, per sollecitare l'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1076, relativo all'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici a talune facoltà universitarie.

Le punizioni inflitte trovano giustificazione nell'esigenza di impedire il ripetersi di episodi che non possono non arrecare grave turbamento al disciplinato svolgimento del lavoro scolastico negli istituti in parola.

Non risulta poi al Ministero che da parte delle autorità scolastiche di Trieste sia stata manifestata tolleranza nei confronti degli studenti che si astennero dalle lezioni per partecipare alle manifestazioni per l'Alto Adige.

Il Ministro: BOSCO.

VILLA GIOVANNI ORESTE E AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che il comitato provinciale prezzi di Alessandria, su conforme avviso del superiore C.I.P., nel determinare la riduzione di lire 2 al metro cubo del prezzo del gas per la città di Alessandria, ha fissato la decorrenza del nuovo prezzo dal 1° aprile 1960, anziché dal 16 gennaio 1958, data questa scadenza del prezzo provvisorio determinato dalla precedente decisione; e ciò in netto contrasto e con il buon diritto degli utenti e con le stesse assicurazioni fornite agli interroganti dal ministro dell'industria e del commercio nell'ultima parte della risposta data all'interrogazione n. 496, ove esplicitamente si precisava che dal ritardo nella fissazione da parte degli organi competenti del nuovo prezzo nessun danno sarebbe derivato agli utenti.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare o promuovere perché la società italiana per il gas provveda a rimborsare o comunque a conguagliare a favore degli utenti quanto da essa indebitamente incassato in più nel periodo di tempo intercorso dal 16 gennaio 1958, data di scadenza del prezzo provvisorio, e il 1° aprile 1960, data di decorrenza del nuovo prezzo. (12336).

RISPOSTA. — Dalle indagini direttamente eseguite dalle apposite commissioni tecniche sul prezzo del gas della città di Alessandria, era stato sempre accertato un prezzo superiore a quello di lire 50 al metro cubo, a suo tempo stabilito in via temporanea, per cui non si riteneva di procedere alla determinazione di un prezzo definitivo che aumentasse quello temporaneamente in vigore. Soltanto con lettera del 3 maggio 1960 il comitato provinciale dei prezzi informava che una ulteriore indagine, effettuata dalla apposita commissione tecnica sulla base dei nuovi elementi maturati nel corso dell'esercizio, concludeva con l'accertamento di un prezzo di lire 50,90 il quale, anche se superiore a quello vigente, risultava, comunque, sensibilmente più basso di quello rilevato nelle precedenti indagini.

Il comitato, sulla base di proprie valutazioni più restrittive, faceva tuttavia presente che detto prezzo era suscettibile di una riduzione a lire 48,72 al metro cubo.

In seguito a tale comunicazione, la segreteria generale del C.I.P. invitava il comitato di Alessandria a definire in lire 48 al metro cubo con la decorrenza immediata, la nuova tariffa del gas per quella città.

Con lettera del 17 maggio 1960, il comitato stesso informava che, con deliberazione del 16 maggio, il prezzo del gas era stato fissato in

lire 48 al metro cubo con decorrenza dal 1° aprile 1960.

Circa il rilievo che la decorrenza del nuovo prezzo avrebbe dovuto essere fissata dal 16 gennaio 1958, data di scadenza del prezzo temporaneo, si chiarisce che il prezzo provvisorio fissato il 17 gennaio 1957 dal comitato provinciale prezzi di Alessandria in lire 50 al metro cubo, qualora fosse stato revisionato « alla fine dell'esercizio » avrebbe comportato la determinazione di una tariffa sensibilmente superiore a quella provvisoria, secondo le risultanze degli accertamenti a suo tempo eseguiti dallo stesso comitato provinciale.

Come si è accennato, la possibilità di una riduzione a lire 48 della tariffa in questione è stata, infatti, accertata soltanto nei primi mesi del 1960 (come da comunicazione del comitato provinciale del 3 maggio 1960) e il provvedimento relativo è stato adottato con decorrenza dal 1° aprile 1960.

Pertanto, il problema della retroattività di tale provvedimento, oltre che per gli impedimenti formali di carattere generale sulla disciplina dei prezzi, non poteva porsi, dato che prima erano state accertate per la società condizioni economiche più onerose che avrebbero portato, semmai, a un aumento della tariffa provvisoria.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

VIZZINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare per costringere le imprese minerarie della Sicilia a mettere in atto tutte le misure idonee ad evitare il ripetersi di gravissimi infortuni, anche mortali, di cui rimangono vittima moltissimi lavoratori. (14806).

RISPOSTA. — L'articolo 14 dello statuto della regione siciliana attribuisce alla assemblea regionale la potestà esclusiva sulle materie riguardanti miniere, cave e torbiere. In attuazione di tale norma statutaria, sono stati emanati i seguenti provvedimenti legislativi regionali:

legge 1° ottobre 1956, n. 54, sulla disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella regione;

legge 29 luglio 1958, n. 21, che istituisce il corpo regionale delle miniere.

La regione ha emanato inoltre la legge 4 aprile 1956, n. 23, recante norme di polizia mineraria; e il decreto 15 luglio 1958, n. 7, che approva il relativo regolamento.

Ne consegue che questo ministero non ha alcuna possibilità di intervento amministrativo presso le imprese minerarie siciliane.

Va tuttavia rilevato che quantunque il regime giuridico costituzionale abbia dato piena autonomia alla regione nel settore dell'industria estrattiva, lo Stato è intervenuto per la riorganizzazione e lo sviluppo economico delle miniere zolfifere emanando le leggi 12 agosto 1951, n. 748, e 25 giugno 1956, n. 695, che, tra finanziamenti e contributi a fondo perduto, hanno comportato lo stanziamento di 17 miliardi e mezzo di lire. Tale intervento non può non aver influito favorevolmente anche nei confronti della sicurezza del lavoro perché il rammodernamento delle strutture tecniche ed organizzative e la intensificata meccanizzazione delle operazioni estrattive sono fattori determinati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Va rilevato, inoltre, che le miniere di zolfo siciliane sono caratterizzate da una pericolosità intrinseca assolutamente elevata nei confronti di qualsiasi altra attività similare perché in esse possono concorrere tutti quegli elementi che, anche isolatamente considerati, portano a classificare una miniera come « difficile e pericolosa », vale a dire: emanazione di gas tossici (idrogeno solforato e anidride solforosa), presenza di grisù, produzione di polveri infiammabili (polvere di zolfo), incendiabilità del minerale, lavoro ad alte temperature, pericolo di colpi d'acqua e di frane di tetto conseguenti ad antichi lavori irrazionalmente condotti.

Il Ministro dell'industria e commercio: COLOMBO.

ZAPPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che non hanno consentito o che si sono opposte alla istituzione della scuola di avviamento professionale, già autorizzata, nel comune di Gravedona (Como).

Secondo autorevoli dichiarazioni, il funzionamento di tale scuola avrebbe dovuto aver inizio nell'ottobre 1960. (16817).

RISPOSTA. — Il Ministero non poté istituire la scuola di avviamento industriale in Gravedona (Como) con effetto dal 1° ottobre 1960, avendo il comune interessato dichiarato di non essere in condizioni di assumere i conseguenti oneri di legge.

Il Ministro: BOSCO.

ZOBOLI E GORRERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – in relazione alle proteste da più parti pervenute – i motivi per i quali è stato preso il provvedimento della chiusura posticipata delle scuole elementari. (17388).

RISPOSTA. — Il provvedimento relativo al prolungamento delle lezioni nelle scuole

elementari sino al 30 giugno è stato adottato per l'esatta osservanza della legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che l'articolo 117 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, stabilisce che l'anno scolastico ha normalmente la durata di dieci mesi.

Durante la guerra, per ovvie e contingenti esigenze, il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1192, stabilì che, fino a contraria disposizione, il periodo delle lezioni avesse inizio il 1° ottobre e termine il 28 giugno. La durata dell'anno scolastico è stata poi definitivamente consolidata in nove mesi, risulta dal testo della pagella scolastica, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, n. 244, testo che prevede la suddivisione dell'anno scolastico in tre trimestri.

Conseguentemente, i programmi scolastici sono stati formulati nella previsione di un periodo di studio di nove mesi, la cui abbreviazione comporterebbe ovviamente un sovraccarico di lavoro per gli insegnanti e per gli alunni.

Pertanto, il Ministero ha ritenuto opportuno, anche in considerazione della recente abolizione dell'esame di ammissione alla scuola media, che ha eliminato l'eccessivo prolungarsi del periodo degli impegni scolastici, di tornare alla normalità per consentire un più regolare svolgimento dei programmi.

Ai provveditori agli studi è stata, tuttavia, conferita la facoltà di anticipare di qualche giorno (fino al 7) la chiusura dell'anno scolastico per le scuole elementari, con la conseguente anticipazione di tutti gli esami, concernenti gli alunni delle scuole elementari.

Il provvedimento si propone anche di attenuare il disagio di numerose famiglie, le quali, per esigenze di lavoro, sono impossibilitate ad accudire direttamente ai propri figlioli, come accade ad esempio nei centri rurali, dove, con la chiusura dell'anno scolastico, gli alunni restano abbandonati a se stessi proprio nel periodo più intenso dei lavori stagionali. *Il Ministro:* Bosco.

ZUGNO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere se, in materia di contrattazioni di animali, in considerazione:

1°) della importanza che va sempre più assumendo il settore zootecnico in tutta l'agricoltura italiana;

2°) delle operazioni di compravendita che sempre più interessano anche piccole e medie aziende coltivatrici dirette cui si deve dare la certezza dell'acquisto di soggetti esenti da malattie infettive e parassitarie;

3°) della vastità del mercato zootecnico che è ormai diventato a carattere non più locale o provinciale ma decisamente nazionale, non ritengano urgente intervenire:

1°) a eliminare usi e consuetudini locali in materia contrastanti ormai con i dettami di una più aggiornata medicina veterinaria;

2°) a eliminare dannose differenze di usi e consuetudini tra province – anche finitime – nei riguardi della durata della garanzia contrattuale facendo spesso astrazione completa dei periodi di incubazione delle varie malattie;

3°) a unificare e quindi a normalizzare il mercato nazionale del bestiame da vita purché sia effettivamente riservato a soggetti sani e merceologicamente irreprensibili. (14940).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già avuto occasione di richiamare la particolare attenzione delle camere di commercio, industria ed agricoltura (alle quali, per legge, compete l'accertamento delle consuetudini e degli usi locali nelle singole province), sulla necessità di uniformare i metodi di rilevazione e di procedere alla più accurata e rigorosa revisione degli usi locali (normativi ed interpretativi o negoziali) deferendo alle unioni regionali o interregionali delle camere di commercio il coordinamento dell'attività svolta in materia dalle singole camere di commercio, al fine di pervenire ad una uniforme disciplina dei vari settori, per la eliminazione dei contrasti e delle interferenze di usi interpretativi o normativi non rispondenti alla effettiva realtà ed espressione soltanto di interessi o aspirazioni di categorie professionali organizzate.

Per quanto particolarmente concerne gli usi e le consuetudini vigenti nel settore delle contrattazioni del bestiame, non si mancherà di suggerire alle camere di commercio di dare carattere di priorità ai relativi lavori di revisione, nel mentre quest'amministrazione provvederà a stabilire stretti contatti con i Ministeri della sanità e dell'agricoltura e foreste al fine di seguire e di indirizzare i lavori degli organi provinciali intesi ad assicurare l'auspicata uniformità normativa nella materia.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI